NUMERO 1 - 2019

DIRITTO AGROALIMENTARE

RIVISTA GIURIDICA QUADRIMESTRALE

ISSN 2499-7463

DIREZIONE SCIENTIFICA
FABRIZIO DI MARZIO - STEFANO MASINI

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - Aut.MBPALO-NO/095/Abb.Postale/2016 Periodico ROC-LO/VA

Fondazione
OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2019

Unione europea ..... **€ 80,00**
Paesi extra Unione europea ..... **€ 112,00**
Prezzo di un singolo numero ..... **€ 27,00**
(Extra U.E. € 38,00)

Le annate arretrate a fascicoli, dal 2017, sono disponibili fino ad esaurimento scorte

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 2016

U.E. ..... € 70,00*
*IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.
La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.
In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.
Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:
- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.
Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:
- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- **a ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.** a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.
Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.
Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direzione e redazione presso la Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma
Tel. 06-4682530 - 06-4828866 - Fax 06-4828865
E-mail: direzione.da@osservatorioagromafie.it - redazione.da@osservatorioagromafie.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 116 del 18 aprile 2016
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)
Pubblicità inferiore al 45%

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Indice

pag.

Atti del Convegno *Giovanni Galloni, giurista*
Roma 16 ottobre 2018

Paolo Grossi
Introduzione ai lavori 7

Francesco Adornato
Riflessioni sulla Costituzione 11

Marco Goldoni
Integrazione dell'oggetto con ambiente e alimentazione 19

Antonio Jannarelli
La riflessione di Giovanni Galloni sull'impresa: brevi note 37

Francesco Macario
Giovanni Galloni e la prospettiva comparatistica 45

Stefano Masini
Insegnamento 57

Paolo Grossi
Conclusioni 73

OSSERVATORIO

IL PRECEDENTE

Sonia Carmignani
Fallimento e oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell'effettività 79

Cinzia F. Coduti
Profili evolutivi nella tutela penale delle indicazioni geografiche: il caso del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP 89

Stefano Masini
Produzione e commercio di cannabis *tra libertà economica e tutela della salute* 115

PROFILI DI COMPARAZIONE

Massimo Sargiacomo
Accounting Practices in the Supply Chain of the Wine Industry 129

Gli autori di questo fascicolo

Francesco Adornato
Magnifico Rettore, Università di Macerata

Sonia Carmignani
Professore associato di Diritto agrario, Università di Siena

Cinzia F. Coduti
Avvocato

Marco Goldoni
Professore ordinario di Diritto agrario, Università di Pisa

Paolo Grossi
Presidente Emerito della Corte costituzionale

Antonio Jannarelli
Professore ordinario di Diritto agrario, Università di Bari Aldo Moro

Francesco Macario
Professore ordinario di Diritto privato, Università Roma Tre

Stefano Masini
Professore associato di Diritto agroalimentare, Università di Roma "Tor Vergata"

Massimo Sargiacomo
Professore ordinario di Economia aziendale e Contabilità, Università "G. D'annunzio" di Chieti - Pescara

Procedura di valutazione scientifica

1. Tutti gli scritti inviati per la pubblicazione nella *Rivista* sono sottoposti a una procedura di valutazione scientifica.
La procedura è impostata in modo da garantire il rispetto dell'anonimato sia dell'autore che dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*). Questi ultimi sono designati dai direttori della *Rivista* fra i componenti del Comitato dei Referee.

2. Il giudizio di merito sull'elaborato, da parte dei revisori, si basa sui seguenti criteri:
a) ordine e chiarezza dell'esposizione;
b) coerenza logica e metodologica;
c) adeguatezza della documentazione (normativa, dottrinale, giurisprudenziale) o, in alternativa, originalità del pensiero espresso;
d) ragionevolezza delle soluzioni.

3. Il risultato del giudizio potrà essere:
a) positivo senza riserve (pubblicabilità);
b) positivo subordinato a modifiche, sommariamente indicate dal revisore (pubblicabilità condizionata);
c) negativo (non pubblicabilità).
Al giudizio di sintesi è abbinata una nota di commento del revisore in cui si evidenziano le motivazioni del giudizio e si segnalano agli autori i miglioramenti da apportare all'elaborato.

4. Ai singoli autori viene data comunicazione dell'esito della procedura di valutazione. L'accettazione dello scritto ai fini della pubblicazione comporta il vincolo, per l'autore, a non pubblicarlo altrove, senza il consenso scritto dell'Editore.

Scientific Assessment Procedure

1. All essays intended to be published in the Journal *are subjected to scientific assessment procedure. The procedure is imposed in a way that guarantees the anonymity both of the author and of the individual referees (the so called* double blind peer-review*). The referees ar designated by the directors of the* Journal *from among the members of the Referees Committee.*

2. The judgment of the merits, done by the referees, is based on the following criteria:
a) *order and clarity of exposition;*
b) *logical and methodological consistency;*
c) *adequacy of the documentation (legislation, doctrinal, jurisprudential) or, alternatively, originality of thought expressed;*
d) *reasonableness of the solutions.*

3. The result of the judgement will be:
a) *positive without reservation (publishable);*
b) *positive subject to changes, indicated summarily by the referee (conditional publishability);*
c) *negative (not publishable).*

The summary judgment is combined with an explanatory statement of the referee in which the reasons for the judgment are highlighted and the referees point out to the authors the improvements to be made.

4. The individual authors are notified of the outcome of the evaluation procedure. The acceptance of the paper for publication implies the constraint, on the author, not to publish elsewhere without the written permission of the Publisher.

Introduzione ai lavori*

A Giovanni Galloni mi legò un rapporto amichevole fin da quando io, nel 1956, appena laureato e povero assistente volontario nella Facoltà giuridica fiorentina, fui accolto da Gian Gastone Bolla quale collaboratore nel neo-nato «Istituto di diritto agrario internazionale e comparato» con un magro ma indispensabile emolumento mensile. Poi, il rapporto si trasformò – via, via – in una amicizia sincera e profonda, irrobustita dalla stima reciprocamente condivisa. Una stima che trovò ulteriori irrobustimenti in una vivace sintonia culturale.

Ci ha, infatti, costantemente unito l'uggia verso le rigidezze soffocanti del positivismo giuridico, vissuto – purtroppo – dal coro dei giuristi italiani con una adesione che ha rasentato il fanatismo. Sì, soffocanti, perché è da lì che si origina un indiscutibile statalismo con le conseguenze del rattrappirsi del diritto nelle catene del legalismo e anche del formalismo. Si tratta, insomma, di un drastico riduzionismo snaturante una dimensione (quella giuridica), che è alle radici di una civiltà e che ne segue il divenire contrassegnàndosi per la sua intima storicità. Fermo in questo atteggiamento critico, più di una volta Giovanni ha espresso pieno consenso alla affermazione che, da tempo, io vo monotonamente ripetendo: in Italia, lo Stato non esaurisce in sé la giuridicità, la quale trova il suo plurale compimento nel seno più ampio e più comprensivo della Repubblica.

Dietro Giuseppe Capograssi, Suo saldo mèntore filosofico, il diritto è per Lui essenzialmente esperienza, vita vissuta nei suoi valori e nella sua fattualità quotidiana, riprovando come un traviamento l'algido razionalismo illuminista tendente a ridurre a cristallizzazione geometrica una realtà multiforme in grazia della sua storicità; traviamento perché viene a separare il diritto dal grembo materno del corpo sociale e del suo divenire.

A Giovanni, forte del rifiuto di questa fossilizzazione, era, al contrario, assolutamente congeniale il *Suo* diritto agrario, frantumazione della

---

*Il presente scritto riproduce il discorso conclusivo tenuto dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

unità civilistica originata dall'ineludibile rilievo assunto dai fatti strutturali ed economici soprattutto negli anni lunghi e logoranti della prima guerra mondiale. Egli condivideva la *fattualità* evocata da Gian Gastone Bolla già nel 1922 al momento del varo della prima *Rivista di diritto agrario*, ma non si creda che Galloni cedesse alle lusinghe di un empirismo atomistico. Sui fatti, e in corrispondenza ai messaggi che da essi provenivano, si doveva da parte del gius-agrarista disegnare una robusta architettura teoretica, giacché soltanto grazie a categorie ordinanti quei fatti avrebbero potuto avere una capacità incisiva. L'esperienza esigeva di essere ordinata da una adeguata costruzione scientifica.

Al centro dell'esperienza il giurista Galloni coglieva la centralità della *persona*, inserèndosi così con ferma convinzione all'interno del personalismo, vivissimo nelle analisi della riflessione cristiana del secondo dopoguerra. E qui, accanto al filosofo Capograssi, come mèntori diretti si aggiungevano Giuseppe Dossetti e Aldo Moro, due giuristi, due professori, due fra i più attivi membri della Assemblea Costituente. Aderiva Giovanni pienamente al discorso alto del Dossetti costituente sulla anteriorità della persona rispetto allo Stato e sulla sua intrinseca socialità: non un individuo insulare, chiuso in sé e sostanzialmente egocentrico, ma una creatura relazionale pensata accanto agli altri e stretta agli altri da un groviglio di rapporti.

Da una siffatta *persona* era naturale che discendesse spontaneamente un grosso rilievo per quelle «formazioni sociali» bene evidenziate nell'articolo 2 della Carta costituzionale, comunità intermedie – la comunità familiare, e poi quelle religiosa, politica, sindacale, assistenziale, cooperativa, professionale – intese come integrazione e protezione della persona, ma anche garanti della sua socialità. Da tutto questo il Galloni cultore e docente di diritto agrario non poteva che costruirlo se non come avente a perno centrale non il proprietario o la terra, ma l'impresa agraria, intesa da lui non solo come un complesso di soggetti, beni, servizii, bensì quale comunità unitaria e profondamente coesa da un fine che è, insieme, economico e sociale.

Un'ultima notazione prima di dare la parola ai Relatori, che tratteranno con specifica competenza i diversi aspetti della riflessione gius-agraristica del Nostro. Ho detto all'inizio del Suo rifiuto di uno statalismo/legalismo ottuso, che Lui – fin dai suoi primi lavori – constatava palese nell'articolo 12 delle Preleggi, nella volontà in esso racchiusa di ridurre

a una passiva ancillarità l'interpretazione della legge (macroscopica stonatura – fra l'altro – rispetto al pluralismo giuridico della Costituzione repubblicana). Aggiungerei ora – chiudendo – la constatazione del ruolo decisivo che l'interpretazione ha, invece, nel pensiero galloniano. Il Suo indubbio storicismo lo portava a cogliervi l'unica possibilità di coerenza fra legge e corpo sociale e, quindi, di conseguire un diritto maggiormente giusto.

Riflessioni sulla Costituzione*

Lo scritto traccia il percorso di gius-agrarista di Giovanni Galloni alla luce del dettato costituzionale, con particolare riferimento ai suoi contributi in materia di contratti agrari e di bonifica, inquadrando le sue elaborazioni all'interno della formazione ideale, culturale e politica dello stesso Galloni, riferibile all'umanesimo integrale di Jacques Maritain.

The written text traces the path of Giovanni Galloni as «gius-agrarista» in the light of the provisions of the Constitution (constitutional dictation), with particular reference to his contributions on the subject of agrarian and land reclamation contracts, framing his elaborations within the ideal, cultural and political formation of Galloni himself, referable to the integral humanism of Jacques Maritain.

Keywords: *costituzione - agricoltura - bonifica - contratti agrari - umanesimo integrale*

* Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

La Costituzione ha rappresentato il quadro e la cornice, il punto di partenza e la prospettiva entro cui Giovanni Galloni ha collocato i suoi contributi più significativi su alcune delle tematiche altrettanto significative del diritto agrario rispetto alle quali il suo rapporto è stato di straordinario rilievo.

L'elenco sarebbe molto lungo, ma mi limito qui a riportare quelli relativi alla bonifica e ai contratti agrari, con una importante premessa. Le sue riflessioni infatti non sono state mai formali, ma immerse nel corpo vivo della società e del suo divenire. Non a caso, nelle prime pagine di *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*[1], dopo aver passato in rassegna le fonti del diritto agrario nelle Costituzioni europee arriva ad una sintesi illuminante sui tratti fondanti distintivi e originari, del suo pensiero giuridico.

Per Galloni «l'evoluzione storica sembra segnare un processo irreversibile verso il superamento della concezione agnostica dello Stato», fortemente rinvenibile nella Costituzione di Weimar[2], il cui fallimento fu dovuto alla assenza di consapevolezza «della insanabile contraddizione tra l'esigenza di dare allo Stato democratico una finalità sociale e l'accettazione del dogma della statualità del diritto».

Con un'affermazione la cui ispirazione rimanda alla Scuola Fiorentina degli anni '30 e alle magistrali elaborazioni di Finzi[3], poi ulteriormente approfondite dallo stesso Grossi[4] e con quelle, precedenti, rispettivamente di Santi Romano e di Salvatore Romano, che fu preside della Facoltà di Giurisprudenza dove Galloni insegnò come libero docente nell'a.a. 1959-60, proseguendo l'insegnamento di Diritto agrario che era già stato di Bolla, Galloni ribadisce come «solo in una concezione che abbandoni il dogma della statualità del diritto e riconosca che il diritto nasce dalla pluralità degli ordinamenti giuridici, con un fenomeno originario di autonomia, è possibile trovare nelle norme giuridiche gli strumenti di attuazione di un *finalismo intrinseco* rispondente alla realtà delle cose e dei rapporti nella loro evoluzione (…).

Ed in realtà, nonostante il fallimento della Repubblica di Weimar, i

[1] G. Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1984, 78-79.
[2] Hagen Schulze, *La repubblica di Weimar. La Germania dal 1917 al 1933*, Bologna, 1993.
[3] E. Finzi, *L'officina delle cose. Scritti minori*, Milano, 2003, nella Collana del Centro Studi per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 98.
[4] Vedasi in merito il magistrale lavoro di P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006.

princìpi contenuti in quella Costituzione non sono morti. Se si ammette che il diritto non nasce dallo Stato, ma nasce dal corpo sociale e che lo Stato è solo lo strumento organizzativo, il quale dà certezza e garanzia, allora anche il finalismo sociale della nostra, come di tutte le Costituzioni ispirate al modello di Weimar, si concilia con la libertà politica e con il pluralismo e diventa un punto di orientamento, di accrescimento e di sviluppo per l'esercizio del potere di autonomia, riconosciuto ad ogni persona e ad ogni ordinamento sociale e giuridico»[5].
Galloni, nelle sue conclusioni al Convegno fiorentino del 1999 sul «Governo del sistema agricoltura», ribadisce (ma era già intervenuto in merito sulla *Rivista di diritto agrario* nei primi anni '60), che lo Stato, come si desume dalla Costituzione, non è l'unica fonte del diritto. Non solo si tratta degli accordi plurilaterali che comportano la creazione di comunità sovranazionali (art. 11 Cost.) e/o delle comunità regionali e delle autonomie locali, (artt. 117-118), ma si tratta anche di quelle forme di autonomia funzionale che nascono dalla Costituzione e in modo particolare dall'art. 2 e che riguardano le comunità per mezzo delle quali l'uomo si inserisce nella società. Ed è, questa, una considerazione così corrispondente ai processi reali e, dunque, così contemporanea che ne rinveniamo ancora oggi ispirazione e concretezza nella l. 20 novembre 2017, n. 168, «Norme in materia di domini collettivi».
In un suo scritto in memoria di Emilio Romagnoli, ricordando i seminari fiorentini sull'autonomia e sugli ordinamenti giuridici privati, tenuti da Salvatore Romano, Galloni affronta il tema della proprietà collettiva la cui destinazione, ribadiva, connaturata già nella *res*, e non potendo essere distolta dalla volontà del gruppo, fa sì che si tratti di un bene destinato non solo alla presente, ma anche alle future generazioni. La citata legge n. 168/2017, non a caso, riconosce all'art. 1 i domini collettivi, comunque denominati, come comproprietà intergenerazionale.
È, per Galloni, la ulteriore dimostrazione, di come, nel diritto agrario, «più evidente è l'impossibilità di ricostruire gli istituti giuridici col puro e semplice ricorso alle fonti di cognizione del diritto dello Stato e senza richiamarsi alle fonti dirette del corpo sociale»[6].
Nel pensiero di Galloni, che fa riferimento a Mortati, «anche nei Paesi dove vigono le Costituzioni scritte e rigide, la Costituzione effettiva-

[5] Così G. Galloni, *Il diritto agrario nelle Costituzioni europee*, in *Riv. dir. agr.*, 1967, 106.
[6] Così G. Galloni, *Lezioni di diritto agrario. Le fonti. La struttura dell'impresa agraria*, Napoli, 1977, 17.

mente vigente, quella che in realtà assicura ai cittadini la garanzia di libertà ed esprime il grado di autorità dello Stato, non è la Costituzione formale, ma la Costituzione materiale. Dove per Costituzione materiale si deve intendere il modo storico concreto con il quale le forze politiche e sociali prevalenti, in un dato momento, effettivamente regolano l'organizzazione del corpo sociale ed assicurano un determinato grado di libertà e di autonomia ai singoli ed agli organismi intermedi, siano o meno questi princìpi contemplati (o siano contemplati solo in parte) dalla Costituzione formale»[7].

La Costituzione italiana del 1948 «dal punto di vista formale rispecchia una interpretazione della realtà sociale e della spinta verso il cambiamento, in quanto portato storico delle forze sociali e politiche esistenti e rappresentate allora nell'Assemblea costituente, mentre quella materiale vigente esprime il modo concreto con cui le forze sociali e politiche, operanti nel Paese con preponderante responsabilità nell'esercizio del potere alla guida dello stesso, hanno interpretato ed interpretano la Costituzione, dando alle sue norme efficacia nella realtà dell'ordinamento»[8].

E a dare spinta a questo dinamismo ha concorso un sistema di garanzie che va oltre il modello classico di ispirazione inglese, facendo risiedere il principio di autorità e di legittimità del potere oltre che nella sovranità popolare, in un fondamento causale, in un fine introdotto nell'ordinamento, individuato nel lavoro, «inteso, evidentemente, non in un ristretto senso classista, ma in un senso più ampio comprendente ogni espressione lecita di attività o iniziativa, incluse quelle agricole, in tutta evidenza»[9].

Il lavoro non solo come elemento finalistico, ma anche nella declinazione di cui all'art. 36 Cost., diventa in concreto nel pensiero di Galloni, principio giuridico fondamentale della conversione legale dei contratti agrari associativi in affitto.

È vero che nell'evoluzione storica di detti contratti verso l'affitto, sia sul piano giuridico che delle pronunce costituzionali (siamo negli anni '60, legge n. 756/1964 e sentenza Corte cost. 21 marzo 1968, n. 16, ben prima della legge n. 203/1982 e delle sentenze della Corte cost.

[7] Così G. Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 47-48.
[8] Così G. Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, cit., 48.
[9] Così G. Galloni, *op. ult. cit.*

nn. 138, 139 e 140 del 3 maggio 1984), i motivi di ordine economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione non possono non risiedere nell'art. 44 e nell'art. 41. Tuttavia, l'art. 36 Cost., nel garantire al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, fa assumere alla retribuzione del lavoro una posizione dominante rispetto all'iniziativa economica (vedasi il comma 2 dell'art. 41) e, a maggior ragione, rispetto alla tutela della proprietà terriera privata[10]. Profilo, questo, ripreso con altrettanta nettezza, in un suo scritto sulla *Giurisprudenza agraria italiana* a proposito delle tre pronunce appena citate. «La Corte – scrive – con la sentenza n. 139 del 1984 ha seguito il criterio fondamentale di mettere in primo piano l'interesse della produzione in ispecie, riconoscendo alla proprietà una funzione rilevante ma pur sempre subalterna nella gerarchia dei valori costituzionali, ai valori preminenti del lavoro e dell'impresa»[11].

Giovanni Galloni ha tradotto nei suoi scritti questi princìpi lungo l'arco della sua vita di studioso. Scritti che hanno contribuito a determinare processi economico-sociali nuovi, fin dall'inizio dei suoi studi. Penso in particolare a quelli sulla bonifica, avviati già nel lontano 1954 sulla *Rivista di diritto agrario* con il saggio *I limiti del concetto di bonifica secondo l'art. 44 della Costituzione*[12].

L'art. 44, per Galloni, contiene gli elementi necessari per la definizione delle opere di bonifica ben oltre la mera rappresentazione economica fatta tanto dal legislatore nel T.U. del 1933, quanto dal codice civile, per via del rimando finalistico al conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e al contestuale stabilire equi rapporti sociali.

Parametro, questo, che consente di distinguere le opere di bonifica dalle altre opere pubbliche «perché – le prime – sono rivolte in maniera specifica a rendere produttivi o ad accrescere la produttività agricola dei terreni e a stabilire, secondo princìpi di equità, i rapporti sociali nascenti in occasione dell'esercizio dell'impresa agricola».

Ma, Galloni sottolinea come l'art. 44 Cost. consenta di interpretare in

[10] G. Galloni, *La legittimità costituzionale della conversione dei contratti associativi in affitto nelle prime decisioni delle Sezioni specializzate agrarie*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 2, 76.

[11] G. Galloni, *Il valore dell'impresa nelle tre pronunce della Corte costituzionale sulla legge 203/82*, in *Giur. agr. it.*, 1984, 271-272.

[12] G. Galloni, *I limiti del concetto di bonifica secondo l'art. 44 della Costituzione*, in *Riv. dir. agr.*, 1954, 82 ss.

modo evolutivo anche il contenuto delle stesse opere di bonifica, rispetto alle quali la finalità dello stabilire «equi rapporti sociali» ha fatto ricomprendere nell'oggetto delle stesse attività di bonifica «il frazionamento delle grandi unità fondiarie e lo stabilimento sul suolo delle famiglie contadine, sia a mezzo di contratti agrari di impresa (appoderamento), sia a mezzo di assegnazioni in proprietà (formazione della proprietà contadina)»[13].

Due considerazioni finali che evidenziano il metodo di Galloni che immerge nella realtà dei fatti i princìpi costituzionali, non solo individuando le opere di bonifica, ma descrivendone i contenuti dentro un quadro di finalità costituzionali in movimento.

La prima è che, sul piano della politica del diritto, questa interpretazione evolutiva apre alla legislazione speciale futura nel settore agricolo.

La seconda, riferita al rigore giuridico che accompagnato da una forte sensibilità analitica e rivolta agli interessi generali di politica in senso lato e di politica economico-sociale in senso più specifico, è che l'interpretazione che consentiva di ricomprendere nelle attività la colonizzazione si calava in una stagione politica di difficoltà economiche e di forti conflitti sociali senza che il baluardo della Costituzione mai venisse oltrepassato, né, meno che mai, graffiato.

Semmai, lo spirito della Costituzione va accompagnato nel suo operare dall'evoluzione socio-economica del Paese, come a distanza di tempo occorre avere l'onestà intellettuale di ammettere e di riflettere sulle coordinate odierne della contemporaneità e il ruolo della Costituzione.

Segnalo, peraltro, su analogo tema, il denso saggio, *Princìpi dell'intervento dello Stato sulla struttura fondiaria secondo l'art. 44 della Costituzione*[14], scritto nel 1962 a ridosso della presentazione in Parlamento del disegno di legge sul piano quinquennale di sviluppo agricolo nel quale si sottolinea come «i programmi economici fissati dalle legge, anziché restringere, allargano la sfera di libertà dell'iniziativa privata perché riconducono l'intervento statale nell'ambito della certezza»[15].

Non pochi altri sono gli scritti di Giovanni Galloni che attengono a tematiche di diritto agrario e di stretta connessione con la Carta costituzionale[16].

---

[13] Cfr. G. Galloni, *I limiti del concetto di bonifica secondo l'art. 44 della Costituzione*, cit., 82-84.

[14] In *Atti della prima Assemblea dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato*, Firenze, 4-8 aprile 1960, Milano, 1962, 151-174.

[15] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 171.

[16] Tra questi, oltre a quelli citati, *Le basi costituzionali del credito agrario*, in *Giur. agr. it.*, 1986, 71-81; *Le fonti costituzionali del diritto agro-ambientale*, in A. Germanò - E. Rook Basile (a cura di),

Riflessioni, quelle di Galloni, sulla Costituzione, in relazione al rapporto con la legislazione agraria che, come si è detto, non sono mai separate da un più ampio contesto storico e socio-economico, da un lato e da finalità politiche di interesse generale.

Categorie, queste, che contribuiscono a illuminare le nette scelte di campo di Galloni in alcuni passaggi importanti e delicati della storia repubblicana. Il primo, sul piano temporale, è legato alla conversione dei contratti associativi in affitto. Come si è appena visto, alla competenza del giurista si accompagnava la lungimiranza del politico, convinto, della necessità di un largo fronte di alleanze che tale obiettivo avrebbe richiesto: politiche, sociali, giuridiche.

Ricordo, come emblematico in tale senso, il Convegno sulla legge n. 203/192, «Norme sui contratti agrari», organizzato a Macerata da Carlo Alberto Graziani nel giugno del 1982, con la partecipazione di autorevoli giuristi di diversa ispirazione ideale, da Giorgianni a Di Maio, per citarne alcuni, oltre alla partecipazione dello stesso Galloni, e di parlamentari come Adriano Ciaffi, i cui Atti sono stati pubblicati in *Nuovo diritto agrario*, 1982, fascicolo 3.

A proposito di ispirazione ideale, vorrei sottolineare, infine, collegandomi alle considerazioni in particolare di Stefano Masini, quella di Galloni riferita a Jacques Maritain e al suo *Umanesimo integrale*[17], la cui novità prospettica «risiedeva nella sua concezione "profana" e non più sacrale del mondo temporale (...). La "nuova cristianità" sarebbe stata un regime pluralista sul piano confessionale, cioè rispettoso della libertà di coscienza e della diversità delle credenze, e laico, ossia rispettoso dell'autonomia dello Stato nel campo che gli è proprio»[18]. Il pensiero di Maritain[19] è, cioè, a favore di una democrazia delle libertà e dei diritti: libertà politica, libertà di coscienza, d'insegnamento, di religione, ecc., bilanciamento dei poteri, governo delle leggi…[20].

Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare, Milano, 1998, 1-18.

[17] Su cui vedasi, P. Chenaux, *L'umanesimo integrale di Jacques Maritain*, Milano, 2005.

[18] Così P. Chenaux, *op. cit.*, 9, il quale precisa che «retrospettivamente la concezione Maritainiana di una "cristianità profana" sembra datata: reca il segno di un'epoca, quella degli anni Trenta del secolo scorso quando si trattava anzitutto di porre le basi di una resistenza cristiana al totalitarismo, a qualsiasi tentativo e assolutizzazione dello Stato (o della Razza, o della Nazione)».

[19] Vedasi, in particolare, J. Maritain, *L'uomo e lo Stato*, trad. it. Marietti, 1820, Genova-Milano, 2014.

[20] Così V. Possenti, in *Introduzione* alla sopra citata opera di Maritain, XI.

Come si può ben cogliere, in questi riferimenti e in questi valori si rispecchiano l'uomo e il politico Galloni, che sostenne con convinzione durante la stagione difficile per l'Italia, quella degli anni '70, la politica del cosiddetto «compromesso storico»[21], interrotta dall'omicidio di Aldo Moro, che, accompagna, forse, ad una ferita personale insanabile, anche la parte finale della parabola politica di Giovanni Galloni. Studioso e politico che della Costituzione fece fino all'ultimo un riferimento insostituibile ed un baluardo insuperabile[22].

[21] Su cui vedasi il numero monografico *Laboratorio politico (rivista), Il compromesso storico*, Einaudi, n. 2-3, 1982.
[22] Cfr. G. Galloni, *Il vecchio e il nuovo nelle politiche dell'oggi*, Roma, 2012, in particolare, pag. 160, in cui difende «l'immodificabilità» dell'art. 41 della Costituzione.

Integrazione dell'oggetto con ambiente e alimentazione*

L'intervento pubblico comunitario e nazionale in agricoltura ha come obiettivo fondamentale e punto essenziale di riferimento la conservazione del territorio: è questo, nel 1993, il punto di partenza di un lungo ragionamento di Giovanni Galloni, che raggiunge una tappa fondamentale quando, nel *Manuale*, il Maestro affianca allo studio dell'impresa agricola, inteso come punto centrale del diritto agrario privato, lo studio del diritto agrario ambientale, identificato sostanzialmente con il diritto agrario pubblico. Il discorso è, però, assai articolato e legato infine all'attenzione nei confronti della materia agro-alimentare, in una visuale attenta alla «multifunzionalità» dell'attività agricola. Nasce così il tentativo di rispondere a una domanda proposta in questi termini: «È possibile costruire, accanto a una teoria generale del diritto agro-ambientale, una teoria generale del diritto agro-alimentare?».

Public intervention in agriculture at both EU and national level has as its fundamental objective and essential point of reference the conservation of the territory: this was the starting point, in 1993, of Giovanni Galloni's long analysis, which reached a fundamental stage when, in the Manual*, the Master combined the study of the farm, understood as a central point of private agricultural law, with that of environmental agricultural law, essentially identified with public agricultural law. The issue is, however, very articulated and eventually linked to the focus on agribusiness, in a perspective that takes into account the «multifunctionality» of agricultural activity. Thus an attempt is made to answer the following question: «Is it possible to set forth a general theory of agri-food law, alongside a general theory of agri-environmental law?».*

Keywords: *agricoltura - ambiente - alimentazione - economia e diritto.*

* Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

Gli organizzatori di questa Riunione hanno avuto nei miei confronti la cortesia di unire all'invito a svolgere un intervento la gratificazione della scelta di un tema che esprime, attraverso il trinomio agricoltura-ambiente-alimentazione, l'essenza stessa del problema che viene individuato come quello dei «nuovi confini del diritto agrario».
Credo opportuno svolgere il discorso ripercorrendo con analisi critica i momenti principali e le più importanti affermazioni svolte nel tempo da Giovanni Galloni. Emergerà così la rilevanza del ragionamento svolto dal Maestro.

***

Negli anni '80 del secolo scorso si sviluppa tra alcuni giuristi latino-americani la tendenza a identificare il diritto agrario come il diritto della natura e dell'ambiente[1]. In Europa stentava ad affermarsi l'idea che ravvisava nel rapporto esistente tra agricoltura e ambiente «lo snodo centrale di ogni riflessione sullo stesso diritto agrario»[2].
Ma il segnale dato da Galloni è chiaro quando nel 1993 la rivista da lui diretta cambia titolo, così da diventare *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*. Il punto di partenza è un'osservazione di Guido Alpa: «La normativa comunitaria e anche quella interna, così come sono state interpretate nell'ultimo decennio dalla Corte di giustizia della Comunità e dalla nostra Corte costituzionale, hanno dato alla tutela dell'ambiente il valore di un principio fondamentale dell'ordinamento positivo e hanno riconosciuto un diritto dell'ambiente come diritto pubblico soggettivo costituzionalmente protetto dello stesso rango dei diritti fondamentali alla salute, all'istruzione e al lavoro. E proprio allo scopo di garantirne la protezione, il diritto di proprietà e la stessa iniziativa economica possono, anzi – in certi casi – debbono subire limitazioni imposte dalla legge, che si traducono in maggiori oneri gravanti sull'imprenditore allo scopo di prevenire il danno ambientale subìto dalla collettività tutte le volte

[1] Cfr. A. Carrozza, *Lineamenti di un diritto agrario ambientale. I materiali possibili. I leganti disponibili*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 151 ss. Il riferimento principale è a J.F. Delgado De Miguel, *Derecho agrario ambiental. Propiedad y ecologia*, Pamplona, 1992.
[2] Cfr. E. Capizzano, *Per un diritto agrario ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 1987, I, 433 ss. Su *La specificité du droit rural en France*, v. il par. III di L. Lorvellec, *Le contenu du droit rural français*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 263 ss. Cfr. anche W. Winkler, *L'impact du droit de l'environnement sur le droit agraire*

che è possibile anche attraverso la messa in pristino dell'ambiente»[3].
Il primo passaggio logico è fornito da una considerazione di Mariarita D'Addezio, secondo la quale «l'insieme dei programmi e dei controlli pubblici attualmente vigenti destinati a incanalare le attività economiche verso il fine della tutela dell'ambiente sempre più ricomprende nella sfera di applicazione dei propri strumenti le attività agricole (e i loro insediamenti), specie quelli consistenti in determinate tipologie e realizzati con particolari strutture e determinati processi produttivi»[4].
Questa la conclusione della D'Addezio: «Il rapporto tra agricoltura e ambiente si presenta talora intrinseco al diritto agrario, mentre altre volte quest'ultimo subisce l'impatto delle norme ambientali più generalmente emanate»[5].
Incomincia a svolgersi su queste basi il discorso di Giovanni Galloni, secondo il quale l'intervento pubblico comunitario e nazionale in agricoltura ha come obiettivo fondamentale e punto essenziale di riferimento *la conservazione del territorio.* L'intero diritto pubblico dell'agricoltura si identifica quindi con il diritto agro-ambientale che si svolge nella forma e secondo le procedure di un rapporto giuridico di diritto pubblico, che si affianca al diritto privato. Si può allora parlare – dice Galloni – non più solo di una legislazione agraria pubblica, ma di un vero e proprio diritto agrario pubblico che si pone in parallelo al diritto agrario privato che ricava i suoi princìpi dall'art. 44 della Costituzione e assume come sua finalità di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata in funzione, se non esclusiva, almeno in larga parte prevalente, della conservazione del territorio e, in questo senso, della difesa ambientale. D'altro canto, è condivisa l'interpretazione – definita evolutiva – dell'art. 44, secondo la quale «un esercizio dell'agricoltura può essere considerato "razionale" e può stabilire "equi rapporti sociali" solo se contribuisce alla difesa dell'ambiente»[6].

---

en Allemagne, *ivi*, 1994, 173 ss.
[3] G. Alpa, *Nota sulla nozione di danno ambientale*, in *Quaderni C.S.M.*, 1992, 93.
[4] M. D'Addezio, *Diritto agrario comunitario e normativa CEE in materia ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 380.
[5] M. D'Addezio, *op. loc. cit.*
[6] Cfr. G. Galloni, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, 5 ss. Per gli sviluppi del pensiero di Galloni sul tema, cfr., almeno, *Diritto agrario ed ambiente*, *ivi*, 1996, 5 ss.; Id., *Rapporti fra diritto agrario e ambiente*, in *Annali* 1996 (*Quaderni* dell'Istituto giuridico della Facoltà di Economia dell'Università degli studi della Tuscia, n. 2), Viterbo, 1997; Id., *Presentazione* a S. Masini, *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione*

Il discorso del Nostro sul diritto agro-ambientale si fa sempre più articolato. Una tappa fondamentale è del 1999. Dopo tre edizioni delle *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola* che riproducono i corsi tenuti nelle Facoltà di Firenze, Napoli e della Luiss, esce un manuale «allungato» al *diritto agrario e dell'ambiente*. Ma di questo *Manuale* desidero leggervi la presentazione, in cui l'Autore non riesce a nascondere – a mio parere – una punta di legittimo orgoglio: «In queste lezioni, che riproducono il corso tenuto negli ultimi anni nella Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma, il tentativo compiuto è quello di affiancare allo studio dell'impresa agricola, inteso come punto centrale del diritto agrario privato, lo studio del diritto agrario ambientale, identificato sostanzialmente con il diritto agrario pubblico comprensivo di tutti gli interventi sulla proprietà privata, collettiva e pubblica a tutela del territorio costituente oltre l'80 per cento dell'intera superficie nazionale, un territorio che va difeso contro il malgoverno e l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria per garantire il diritto alla vita delle presenti e delle future generazioni»[7].

***

Credo che proprio la contrapposizione fra il diritto agrario privato – il diritto agrario della tradizione – e il diritto agrario pubblico – permeato dalle istanze ambientali – indebolisse il senso della proposizione principale, propensa a valorizzare l'importanza della distinzione fra diritto privato e diritto pubblico e la sua capacità di delimitare confini; d'altro lato, i tentativi di definire l'ambiente in termini giuridici erano apparsi vani, perché rimandavano in larga misura la definizione dell'oggetto e si appuntavano principalmente sull'aspetto finalistico.
Quando proposi con successo alla Facoltà di Giurisprudenza di Pisa l'introduzione della materia «Diritto agro-ambientale», non posso ne-

della natura, Milano, 1997, XIII; Id., *Le fonti costituzionali del diritto agro-ambientale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1998, 5 ss.: Id., *Le fonti costituzionali del diritto agrario-ambientale*, in A. Germanò - E. Rook Basile (a cura di), *Atti* del Convegno «A. Carrozza», Firenze, 21 novembre 1997, Milano, 1999, 7 ss.; Id., *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 381 ss.; Id., *Da una recente ricerca su agricoltura e ambiente*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, 5 ss.; Id., *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura. Presentazione*, *ivi*, 2001, 491 ss.; Id., *L'ambiente. Norme fondamentali comunitarie e italiane*, in L. Costato (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003.

[7] V. G. Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999.

gare che a sollecitarmi alla richiesta era stato il discorso suggestivo di Galloni, ma ero propenso a rifiutare l'esistenza di un diritto agrario ambientale come branca speciale; mi sembrava piuttosto vero questo: i rapporti fra diritto ambientale e diritto agrario generano un intreccio tra le due discipline che per un verso finisce per colorare il diritto agrario di funzionalità (anche) nei confronti del diritto dell'ambiente, per altro verso dà al diritto ambientale caratteristiche peculiari quando – per dirla con Galloni – l'ambiente «si incontra» sul territorio con l'agricoltura[8]. Ricordavo, allora, uno studio di Pietro Perlingieri, *Il diritto agrario tra pubblico e privato*, risalente al 1985 e idoneo a fornire utili indicazioni: tra elementi privatistici e pubblicistici era constatata una «commistione» o «sovrapposizione» espressiva di un dato meramente quantitativo e pluridisciplinare inidoneo a individuare una egemonia assoluta del pubblico sul privato o viceversa[9]. «Di volta in volta la prevalenza o la soccombenza non si potranno ispirare alla preconcetta natura pubblicistica o privatistica del diritto agrario, ma ad una valutazione attenta degli interessi e dei valori in gioco, quali moderni fondamenti dei rapporti economici e sociali. Soltanto così la formula "il diritto agrario tra pubblico e privato" non esprime altro che la necessità di un continuo confronto fra il diritto agrario, le sue tradizionali nozioni e i valori nuovi sui quali esso trova attuazione e fondamento»[10].

***

La logica cui si ispira Galloni non è però affatto estranea alla cultura giuridica del tempo. Non è un caso – penso – che il secondo scritto del fascicolo della Rivista che inaugura il discorso di Galloni sull'ambiente (è intitolato *Protezione dell'ambiente e diritto privato* ed è dovuto a Paolo Vitucci[11]) dichiari l'estraneità al diritto privato degli strumenti di protezione dell'ambiente.
Più importante è però notare che nello stesso anno compaiono su *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* poche pagine di Lucio Francario,

[8] È, questa, un'espressione ricorrente in Galloni. Cfr., in generale, il par. 5 (*La evoluzione in corso del rapporto agricoltura-ambiente*) in *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, cit.
[9] Cfr. P. Perlingieri, *Il diritto agrario tra pubblico e privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 698 ss.
[10] P. Perlingieri, *op. loc. cit.*
[11] Lo scritto è pubblicato in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, 11 s.

intitolate *Agricoltura e ambiente: nuovi stimoli per l'approccio giuridico*, la cui brevità è pari alla forza di suggestione.
Francario riconosce implicitamente al tentativo di Galloni la capacità di percorrere la strada di una ridefinizione dei compiti del diritto agrario, non già in chiave di *actio finium regundorum*, bensì in forza della sacrosanta esigenza di riconsiderare il nuovo ruolo che può essere riconosciuto agli spazi rurali e ai produttori agricoli nella società moderna: il diritto come «scienza pratica», non già come professione di fede ideologica.
In secondo luogo Francario giudica «assolutamente deleterio» l'approccio dovuto a una formazione culturale classica che predilige rigide distinzioni tra «diritto pubblico» e «diritto privato» e tende ad assegnare il «diritto ambientale» al primo comparto.
In terzo luogo Francario propone itinerari di studio a cavallo tra l'agricoltura e l'ambiente facendo ricorso a tal fine a tre formule sintetiche, ma comprensibili:
a) l'ambiente come «limite» all'esercizio delle attività agricole;
b) l'ambiente come «forma» dell'agricoltura;
c) l'ambiente come «prodotto» dell'agricoltura[12].
C'è uno scritto di Galloni del 1996[13] che trovo interessante soprattutto perché dimostra un modo di procedere sulla strada del diritto come «scienza pratica» che ha a suo fondamento soprattutto l'onestà intellettuale[14]. Egli approva la proposta di studio di Francario perché le idee di quest'ultimo colgono adeguatamente «gli aspetti pubblicistici e privatistici del rapporto fra agricoltura e ambiente». Galloni sembra superare il suo antico punto di partenza: «Se ne deduce allora che i profili ambientalistici interessano e influenzano – in diversa misura – l'intero diritto agrario, sia quello collocato sul versante pubblicistico degli obblighi e dei vincoli imposti alla proprietà e all'impresa, sia quello studiato nel versante privatistico del contenuto e della natura degli istituti della proprietà terriera privata, dell'impresa e dei contratti»[15].

[12] L. Francario, *Agricoltura e ambiente: nuovi stimoli per l'approccio giuridico*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, 11 ss.
[13] G. Galloni, *Diritto agrario e ambiente*, cit., 5 ss.
[14] A p. 12 si legge: «Non si tratta di costruire un diritto ambientale agrario come parte, più o meno vasta, di un diritto ambientale generale finora prevalentemente studiato in sede urbanistico-amministrativa»; «non vi è dubbio che l'incidenza di gran lunga maggiore dei princìpi ambientali riguarda il versante pubblicistico del diritto agrario»; «ma anche sul versante privatistico l'incidenza dei princìpi della tutela ambientale diventa sempre più rilevante».
[15] Cfr. il par. 10, intitolato *Influenza del diritto agrario ambientale sull'intero diritto agrario.*

***

L'attenzione del Maestro nei confronti della materia agro-alimentare è successiva e più sporadica rispetto a quella dedicata ai profili ambientali, ma si precisa in uno scritto assai articolato del 2003[16].
Questo studio individua nella «nascita dell'interesse agro-alimentare» del giurista un «aspetto evolutivo» del diritto agrario. L'inizio della riflessione è segnato dalla priorità della considerazione economica rispetto alla considerazione giuridica e propone l'immagine prima di una sorta di «nebulosità dei giuristi» che affrontano le nozioni economiche presentate come novità[17].
Ma ormai «una legislazione speciale in materia agro-alimentare, comunitaria, speciale, regionale» consente una domanda di cui sembra difficile immaginare una risposta: «Si può dire che dalla legislazione speciale in materia agro-alimentare siamo già passati ad un vero e proprio diritto agro-alimentare dotato esso stesso di propri princìpi generali?»[18]. Il ragionamento non si esaurisce nel confronto con «il diritto agrario in senso stretto»[19], ma deve fare i conti con la parallela nascita di un diritto agro-ambientale emergente dalla «compatibilità» tra lo sviluppo socio-economico in agricoltura e la conservazione dell'ambiente. Ecco allora che la domanda può essere così articolata: «È possibile costruire, accanto a una teoria generale del diritto agro-ambientale, una teoria generale del diritto agro-alimentare?»[20].
Galloni parte dalla definizione di prodotto alimentare trovata nell'ambito dell'art. 2 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dove prodotto alimentare è «qualunque sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato o atto ad essere ingerito da esseri umani». Il rilievo è che il prodotto alimentare si identifica solo parzialmente con un prodotto agricolo. In primo luogo perché non tutti i prodotti

---

[16] G. Galloni, *Teoria generale del diritto agro-alimentare*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, *Atti* del VII Congresso mondiale del diritto agrario dell'UMAU, in memoria di Louis Lorvellec, 11 ss.
[17] Cfr. il par. 1: *La nascita dell'interesse agro-alimentare sul terreno scientifico, tecnico ed economico; un aspetto evolutivo del diritto agrario.*
[18] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 13.
[19] G. Galloni, *op. ult. cit.*, par. 2: *La parallela nascita di un diritto agro-ambientale.*
[20] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 20.

agricoli sono destinati, direttamente o indirettamente, alla alimentazione umana. E poi, in ogni caso, perché tra le grandi trasformazioni avvenute nel corso dell'ultimo mezzo secolo vi è che i prodotti alimentari agricoli giungono solo in misura sempre minore dal produttore agricolo al consumatore[21].

I soggetti interessati all'impresa agro-alimentare non sono più solamente i produttori, ma anche i consumatori, che hanno un interesse al controllo dell'intera filiera di produzione.

Una volta definiti, come presupposto per la costruzione di una teoria generale del diritto agro-alimentare, l'oggetto (prodotto alimentare) e il soggetto a cui favore è motivata una riserva di tutela (il consumatore di tale prodotto), «va ricercata la ragione o la *ratio* della normativa agro-alimentare». La *ratio* – sostiene Galloni – sta «non solo nella tutela della salute del consumatore e della sicurezza della genuinità del prodotto alimentare ingerito, ma anche, in termini più generali, nella tutela della qualità della produzione»[22].

La logica di filiera, che domina il percorso dalla produzione agricola al consumo alimentare, consente di guardare in modo sempre più unitario ai problemi della produzione e a quelli del mercato.

La conclusione si presenta così in veste assai più ottimistica di quanto fosse, a mio parere, prevedibile: «Dalla legislazione agro-alimentare siamo passati a un vero e proprio diritto agro-alimentare dotato dei suoi princìpi generali e attorno al quale è possibile cominciare a costruire una teoria generale»[23]. Chi, come Giovanni Galloni, è sempre stato sensibile alle istanze della politica del diritto può compiacersi della configurazione di un mercato futuro «sostenuto sulla base di regole giuridiche che garantiscano una sostanziale parità tra produttori e consumatori e facciano emergere il dominio non solo dei princìpi dell'economia, ma anche di quelli del diritto»[24].

***

La prospettiva lineare presente nel discorso del Maestro oggi ricordato

[21] G. Galloni, *op. loc. ult. cit.*
[22] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 22.
[23] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 27.
[24] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 29.

poggia essenzialmente sulla «multifunzionalità» dell'attività agricola, prendendo atto della circostanza che un'agricoltura razionale è tale perché il suo esercizio consente non solo la produzione di alimenti, ma anche il mantenimento o la non compromissione degli elementi che caratterizzano gli equilibri ambientali con i quali essa interagisce[25].
Si tratta – a me sembra – di discorsi suggestivi e in larga misura condivisibili, che però lasciano intatta l'ambiguità posseduta dalla formula della «multifunzionalità», non inferiore a quella della frase famosa proposta da Galloni stesso, e già ricordata, secondo la quale «l'agricoltura e l'ambiente si incontrano sul territorio», ove l'incertezza di significato sta non solo nella metafora dell'incontro, ma anche, e soprattutto, nella definizione dei soggetti che si incontrano: «Ambiente» e «Agricoltura»[26].
D'altro canto non basterebbe prendere le mosse dalla frase «mangiare è un atto agricolo» per rinunciare a una ricognizione di confini tra il diritto agrario e le materie contermini che vengono chiamate diritto ambientale e diritto alimentare[27].
Ai fini della ricostruzione delle idee di Galloni che intendo oggi presentare è sufficiente ricordare che la proposizione più completa e articolata è contenuta nello scritto *Teoria generale del diritto agro-alimentare*, che apre il volume *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, riproducente gli *Atti* del VII Congresso mondiale di diritto agrario dell'UMAU, in memoria di Louis Lorvellec. Proprio in quel volume sono inserite anche tre importanti relazioni con cui la «teoria generale» di Galloni deve confrontarsi: sono le relazioni di Luigi Costato, di Antonio Jannarelli e di Alberto Mazzoni[28].

---

[25] Cfr., in generale: A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, VI ed., Torino, 2006, 352; M.P. Ragionieri, *L'impresa agricola multifunzionale*, in L. Costato (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 205.
[26] Così già dicevo in *Utilizzazione dei terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in M. D'Addezio (a cura di), *Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche e alimentari*, Milano, 2012, 33.
[27] Qualche cenno in M. Goldoni, *Gli alimenti, l'alimentazione, il diritto*, in M. Goldoni - E. Sirsi (a cura di), *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione* (Atti del Convegno di inaugurazione dell'Osservatorio, Pisa 22-23 gennaio 2010). Per un rapido panorama del diritto agro-alimentare europeo, i cui caratteri vengono identificati nella pluralità delle fonti di produzione e nello speciale rapporto con altri saperi, e in particolare con la scienza e la tecnologia, v. E. Sirsi, *Intorno alle regole alimentari: il diritto, i diritti*, in M. Montanari (a cura di), *Cultura del cibo*, vol. IV, *Il cibo nelle arti e nella cultura*, Torino, 2015, 89 ss. In questo scritto è presente il rilievo che «hanno a che fare con il dato ontologico, più che con i caratteri, il legame fra cibo e agricoltura e la relazione con l'ambiente naturale».
[28] L. Costato, *Le ragioni di uno statuto dell'imprenditore agricolo*, 65 ss.; A. Jannarelli, *Dal pro-*

Secondo Costato, nonostante la perdita di rilievo di alcune regole speciali dettate per l'imprenditore agricolo, vi sono ragioni indefettibili militanti a favore di «molteplici statuti degli imprenditori agricoli», che devono comunque avere come base il riconoscimento del *proprium* del diritto dell'agricoltura[29].
Il discorso di Jannarelli è sviluppato secondo tre passaggi logici:
a) Il reg. n. 178/2002 della Comunità europea contribuisce a rafforzare il *trend* per cui il settore agricolo risulta subire una sorta di attrazione centripeta da parte del complessivo sistema economico avente a oggetto l'alimentazione.
b) Se, in passato, è stato il conflitto, prima, tra proprietà fondiaria e lavoro, e, poi, tra proprietà e impresa a enucleare in estrema sintesi il *proprium* del diritto agrario, nell'economia *post*-moderna in cui siamo attualmente immersi al centro del diritto agrario quale diritto speciale continua a esserci innanzitutto proprio quel conflitto tutto interno al sistema agro-industriale che contrappone le ragioni e gli interessi degli operatori impegnati nella produzione agricola, e soprattutto nella gestione produttiva del territorio agricolo, e gli interessi delle imprese industriali e commerciali che operano a monte e a valle del settore primario.
c) L'interprete non può non denunciare il rischio che l'accomunamento della parte agricola e della parte industriale in una semplicistica lettura sistemica possa condurre a occultare reali differenze socio-economiche a tutto vantaggio delle posizioni dei soggetti più forti. Risulta rafforzata così la conclusione secondo cui una disciplina orientata sugli «alimenti» presenta uno spettro operativo inevitabilmente trasversale su cui è difficile poter accampare una competenza esclusiva degli agraristi e, conseguentemente, orientare in chiave di «diritto alimentare» l'oggetto del moderno diritto agrario[30].
Ricche di suggestioni sono infine tre proposizioni della proposta di Mazzoni:
a) Il fondamento razionale ultimo della specialità giuridica della materia agricola solo in parte e solo a un giudizio di prima impressione può ricavarsi da dati pregiuridici naturali. Invero ben più rilevante e decisi-

dotto agricolo all'alimento: la globalizzazione del sistema agro-alimentare ed il diritto privato, 175 ss.; A. Mazzoni, *Commercio, prodotti ed impresa fra diritto agrario e diritto commerciale*, 31 ss.
[29] L. Costato, *op. cit.*, spec. 74 ss.
[30] A. Jannarelli, *op. cit.*, 188.

vo è il peso che, nella valutazione della realtà, il diritto assegna a *scelte di valore* e a *protezione di interessi*.
b) Una differenza di trattamento giuridico è giustificata solo se la scelta in favore della specialità è sorretta *anche* da valori o interessi umani giudicati meritevoli di una particolare tutela.
c) Se diviene generale o comunque centrale la disciplina dei prodotti e del loro commercio, si riduce tendenzialmente o correlativamente il fondamento razionale della separatezza del diritto dell'agricoltura rispetto al diritto generale dell'economia[31].

***

Come ho detto, è centrale nel ragionamento di Galloni l'osservazione che il «prodotto alimentare» si identifica solo parzialmente con il «prodotto agricolo». Ma manca una compiuta valutazione dei termini offerti dal diritto comunitario, che pure costituisce l'orizzonte immancabile (e necessario) della sua impostazione complessiva.
A ben vedere, la rilevanza delle norme comunitarie nella materia del diritto agrario è stata a lungo sottovalutata proprio sotto un profilo molto importante: quello del cambiamento di prospettiva dalla quale gli studiosi sono indotti a proporre le loro indagini. E difatti con notevole ritardo è stata scoperta la portata «eversiva» di una norma fondamentale contenuta già nell'art. 38 del Trattato istitutivo della Comunità (economica) europea. In un primo momento pochissimi – forse nessuno – si resero pienamente conto del vero significato di quell'articolo, che apre il titolo II del Trattato, dedicato appunto all'agricoltura.
Recitava allora l'art. 38: «Il mercato comune comprende l'agricoltura e il mercato dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti» (dello stesso tenore è oggi l'art. 38 del TFUE).
Quando questo articolo comparve, esso si prestò in Italia, più che a una vera e propria opera di interpretazione, a una sorta di confronto con l'art. 2135 del nostro codice civile, cioè con la norma che dava la definizione di imprenditore agricolo e da cui si ricavava la nozione di impresa

[31] A. Mazzoni, *op. loc. cit.*

agricola: il punto centrale, il caposaldo, dell'intera materia «diritto agrario», il concetto attorno al quale la materia si era venuta costruendo.
Il confronto si svolse in un primo momento in termini a dire il vero semplicistici. Il problema di individuare la nozione di agricoltura emergente dal Trattato veniva risolto con un metodo che presupponeva che l'art. 2135 del codice civile e l'art. 38 del Trattato adoperassero lo stesso punto di vista. E difatti sembrava così. Ma perché? È chiaro che l'art. 2135 faceva riferimento al soggetto che produce e quindi all'attività del soggetto. L'art. 38, invece, era imperniato sul concetto di prodotto.
Sembrava, però, facile replicare che il prodotto è pur sempre prodotto di un'attività e percorrere così nei due sensi il cammino che conduceva dall'uno all'altra: così che, guardando all'art. 2135 c.c., era possibile discendere dall'attività agricola al prodotto agricolo; affrontando invece l'art. 38 del Trattato, era possibile risalire dal prodotto all'attività producente. Solo con grande ritardo ci si accorse dell'equivoco: l'art. 38 parlava sì del prodotto, non però come prodotto di un'attività, ma come merce destinata al mercato. La scoperta avvenne quando ci fu il tentativo forse più forte e migliore di fare quella comparazione e ci si accorse che per farla in modo corretto occorreva sottrarre dall'elenco dell'art. 38 almeno due categorie di prodotti: «i prodotti della pesca» e «i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». La ragione era questa: nell'elenco in questione quei prodotti potevano essere contenuti perché l'art. 38 era ancorato a una prospettiva di mercato, nella quale aveva poca importanza la natura – agricola o commerciale – del soggetto producente. Poiché il mercato dei prodotti agricoli era lo stesso e aveva gli stessi problemi sia quando a svolgere l'attività fosse un imprenditore agricolo, sia quando fosse un imprenditore commerciale, era logico, per ragioni di omogeneità di trattamento di «merci» con problemi identici o molto simili, affiancare ai «prodotti del suolo e dell'allevamento» anche quelli «della pesca» e «i prodotti di prima trasformazione» che erano certamente il risultato di un'attività non agricola. Per quel che concerne, più specificamente, il tema dei prodotti agricoli, bisogna rilevare che ai prodotti agricoli si aggiungono i prodotti «alimentari». Quindi: «prodotti agricoli e alimentari»[32].
Si impone così una lettura più consapevole della disciplina comunitaria

[32] Il tentativo di «amputare» la lettura dell'art. 38 è stato compiuto da G. Sgarbanti, *Le fonti del diritto agrario*, I, Padova, 1988, 312.

fondata sulla nozione di prodotto agricolo e non su quella di impresa agraria o di attività agraria come la disciplina italiana.
In un primo momento si parlava generalmente di «due pilastri» della politica agricola comunitaria. Il primo riguardava la «politica dei mercati», il secondo la «politica delle strutture». Se è logico che «la politica dei mercati» abbia al centro il «prodotto agricolo», la «politica delle strutture» dovrebbe avere il suo principale riferimento nell'azienda agricola, ma l'espressione è nel linguaggio della normativa comunitaria poco tecnica e generica, anche perché a un certo punto la finalità ambientale sembra prevalere, in quella normativa, sulla natura agricola dell'attività. Con l'emersione della più moderna normativa agro-alimentare è proposta la nozione di «alimento», ma il prodotto «alimentare» e il prodotto «agricolo» battezzato dall'art. 38, se hanno elementi di specificità, non sempre presentano connotati contraddittorii.
Un'attenta considerazione della disciplina «comunitaria» ha portato così a queste conclusioni:
1) L'approccio al tema dell'impresa agricola nel diritto comunitario non può non assumere come punto di partenza la perentoria affermazione di una ormai lontana pronuncia della Corte di giustizia secondo cui una nozione di azienda agricola «universalmente valida per l'intero settore delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola non soltanto non è rintracciabile nelle fonti comunitarie, ma non appare, in questo ordinamento, né utile né necessaria». Il riferimento all'azienda anziché all'impresa non diminuiva la portata del principio, stante la sostanziale equivalenza, nel contesto normativo considerato, dei due termini.
2) La portata definitoria dell'art. 38 appare ridimensionata dal rinvio, operato dallo stesso articolo, all'Allegato. L'Allegato, oltre a comprendere, accanto ai prodotti vegetali e animali, anche pesci, crostacei e molluschi, elenca prodotti di trasformazione industriale, quali farine, crusche, glutine, inulina, zuccheri, melasse e margarine. Elenca piante vive e sughero, ma non il legno; include il lino, ma non il cotone né la seta né la lana. Non fa distinzione tra animali da carne o da lavoro, da sport o da svago. «Tentare di individuare il criterio ordinatore dell'elenco dell'Allegato è veramente arduo – rileva Alberto Germanò –. L'esclusione, da un lato, del legno, della seta e del cotone potrebbe *prima facie* far pensare che l'elenco ruoti attorno all'idea di un'agricoltura de-

stinata alla nozione di agricoltura della *Food and Agricolture Organization*. Ma subito ci si rende conto che così non è, dato che sono inclusi il lino, la canapa, i fiori e il tabacco. È comunque evidente che la normativa attuativa della PAC (Politica agricola comunitaria), ben poteva – e può – riguardare imprese non agricole, ma industriali, caratterizzate dal fatto di produrre beni inclusi nell'elenco dell'Allegato».
3) Un'antica pronuncia della Corte di giustizia (1978) puntualizza: se è vero che l'art. 38 e le disposizioni ad esso connesse consentono di precisare a determinati fini, l'ambito di applicazione delle disposizioni agricole del Trattato, non è men vero che per altri fini, e specialmente per quanto riguarda il tipo delle aziende soggette alle disposizioni di cui trattasi, la nozione di agricoltura non è delimitata in modo preciso dal Trattato.
4) Non a caso il più affidabile canone interpretativo delle scelte comunitarie è quello di sostituire al concetto di «agrarietà» quello di «agro-alimentarità», quale necessaria presa d'atto della primaria finalità del diritto comunitario di costituire e regolare un unico mercato agro-alimentare[33].

***

Il «prodotto agricolo» di cui parla Galloni per confrontarlo con il «prodotto alimentare» non è però il «prodotto» agricolo di cui si legge nell'art. 38 del Trattato, è il prodotto dell'«impresa agricola in senso tecnico», il punto di partenza di un percorso produttivo che deve fare immaginare «anche dal punto di vista giuridico un nuovo rapporto fra agricoltura, industria di trasformazione e attività commerciale fino al momento del consumo».

[33] Questi punti sono messi in evidenza soprattutto nella considerazione del diritto comunitario operata da Ros. Alessi, di cui v. *L'impresa agricola*, in A. Tizzano (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione europea*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, tomo II, II ed., Torino, 2004; *L'impresa agricola*, in *Agricoltura e diritto, Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, vol. II, Milano, 2000, 763 ss. Negli scritti dell'Alessi è rilevata l'irriducibilità della scelta comunitaria a una logica definitoria, in una prospettiva nella quale non ha ragion d'essere una distinzione che si appunti sulla natura dell'attività economica per contrapporre imprese agricole e imprese commerciali; è descritto l'inevitabile processo di allineamento fra diritto interno e diritto comunitario, nella logica di un diritto agrario come diritto agro-alimentare e agro-ambientale; è inaugurata la prospettiva di un ridimensionamento delle regole che assegnano all'imprenditore agricolo uno statuto differenziato.

La conclusione del Maestro non si apre a una prospettiva omogenea, ma a risultati che mantengono le differenze fra esigenze di ricerca che esprimono solo istanze di coordinamento: «*Diritto agrario, diritto ambientale, diritto agro-alimentare*, uscendo dalle secche dell'articolazione imposta dalle superate legislazioni speciali, possono diventare (...) l'oggetto di studio e di ricerca giuridica e dar luogo a costruzioni scientifiche *secondo princìpi generali autonomi ma tra loro coordinati* e capaci di allargare la presenza e la partecipazione attiva di coloro come i consumatori, che si sono trovati nel rapporto giuridico in posizione finora subalterna, in quanto non organizzata, nell'ambito del mercato»[34] [corsivi miei].
L'incidenza delle norme di carattere ambientale sul diritto agrario può ricevere valutazioni diverse rispetto al diritto agro-alimentare quanto alla valutazione in termini quantitativi e qualitativi.
A proposito dell'ambiente il discorso di Galloni si fa talora specifico: «Chi nel passato ha sostenuto che il diritto agrario si qualifica come diritto della produzione di beni agricoli o come esercizio della impresa agricola, oggi, alla luce della evoluzione in corso, può sostenere, senza sostanziali mutamenti di metodo e sulla base degli stessi princìpi, che il diritto agrario si identifica con il diritto della produzione di beni e di servizi (o con l'impresa agricola) *sostenibile* e pertanto ha come obiettivo non più solo un incremento *quantitativo* di beni o servizi, ma, a seguito di una interpretazione evolutiva degli artt. 41 e 44 della Costituzione e dello stesso art. 2135 c.c., soprattutto un incremento *qualitativo* che consente la tutela del paesaggio, della salute umana e dell'ambiente come garanzia della vita della presente e delle future generazioni»[35].
Più complesso è il confronto fra diritto agrario e diritto agro-alimentare. Quando è affrontato il tema del rapporto «agricoltura-cibo», la considerazione degli interessi e dei valori in gioco[36] si unisce al rilievo attribuito alla filiera agro-alimentare, dove avviene il passaggio dalla produzione alla trasformazione al consumo e all'esigenza di una garanzia di parità tra produttore e consumatore sembra assorbire ogni differenza tra produttore agricolo, industriale e commerciante.
La «futura evoluzione del diritto agro-alimentare» richiederà di con-

[34] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 28.
[35] G. Galloni, a conclusione dello scritto *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, cit.
[36] Cfr., specialmente, G. Galloni, *Teoria generale del diritto alimentare*, cit.

siderare unitariamente, nel confronto con i consumatori, sia «i titolari delle attività agricole e connesse», sia «i titolari delle imprese di trasformazione industriale e di commercio»[37]; ma questa sorta di riunione sulla base di «interessi tipici convergenti» non fa neppure nascere in Giovanni Galloni il sospetto di trovarsi di fronte a una minaccia nei confronti della stessa sopravvivenza dell'idea di «impresa agraria in senso tecnico» e del suo significato, su cui ha contribuito a fondare l'immagine del diritto agrario «tradizionale». Egli è giurista che per «natura» può rispettare il monito famoso di Paolo Grossi, rivolto (anche) all'agrarista che intenda guardare al futuro: di tenersi saldo alle proprie radici per non perdere la propria identità.

A dire il vero, l'attenzione nei confronti di vicende non ancora sedimentate suggerisce a Galloni troppo affrettate proclamazioni della presenza di «princìpi generali» nell'ambito del diritto agro-alimentare; ma lo sguardo è sempre attento alle ragioni che richiedono la specificità del discorso agraristico.

Come ho avuto modo di rilevare in altra occasione, il rapporto agricoltura-alimentazione assume un ruolo centrale, sia perché riguarda le nuove frontiere del diritto agrario fra globale e locale, sia perché è in grado di mettere in discussione la specificità della sua ricerca.

Questa specificità – a ben vedere – è messa in dubbio da alcuni agraristi, quando da antichi colonizzati pretendono di farsi colonizzatori e di estendere i confini della materia a tutti gli aspetti del diritto alimentare o quando addirittura prefigurano la fine del diritto agrario, destinato a rinascere dalle sue ceneri, come Araba fenice, nelle vesti di diritto agro-alimentare. Abbiamo così assistito – in un convegno barese di qualche tempo fa – alla reazione – credo ingenua – di chi ha proposto di vedere nei «princìpi della disciplina pubblicistica dell'alimentazione» «le premesse di un diritto amministrativo dell'alimentazione», una nozione scientifica – quest'ultima – caratterizzata da princìpi ispiratori[38].

A mio parere, in questo momento di «crisi» del diritto agrario l'agrarista deve guardare, dal suo angolo visuale, al filo conduttore di un discorso che richiede ulteriori approfondimenti, ma soprattutto i generali collegamenti con altre discipline.

---

[37] G. Galloni, *op. ult. cit.*, 28.

[38] Così Luca R. Perfetti, *Princìpi della disciplina pubblicistica dell'alimentazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, 3 ss., e in I. Canfora - L. Costantino - A. Jannarelli (a cura di), *Il Trattato di Lisbona*

In questa ricerca non si può dimenticare l'insegnamento principale espresso dalle pagine dedicate da Giovanni Galloni al trinomio Agricoltura-Ambiente-Alimentazione, che si muove secondo i segnali impressi da G.G. Bolla sulla materia diritto agrario: «Spostare l'attenzione sui dati e sui segni storicamente variabili che, di volta in volta, l'esperienza giuridica seleziona porta (...) a riproporre il diritto agrario come *territorio di avanguardia*, dove si intuiscono nuove soluzioni e figurazioni tipiche mostrando, al presente, il valore di una ricerca scientifica che sappia accreditare i valori massimamente condivisi dalla collettività e la missione del giurista nella nostra materia»[39].

e la nuova PAC (*Atti* del Convegno di Bari 27-28 marzo 2014), Bari, 2017, 173 ss.

[39] Queste parole non sono di Galloni, ma mi sembra che esse esprimano il significato più profondo della Sua ricerca. Non è senza ragioni che esse provengano dall'allievo più caro a Galloni, Stefano Masini, che con questa frase conclude un lavoro monografico intitolato «*Tracce» di diritto agrario*, Bari, 2019.

La riflessione di Giovanni Galloni sull'impresa: brevi note*

Il saggio analizza i contributi scientifici di Giovanni Galloni sull'impresa agricola. Essi sono stati indirizzati a dare un autonomo e forte rilievo alla stessa sia attraverso una sua radicale contrapposizione alla proprietà fondiaria, sia mediante la valorizzazione del suo ruolo nelle dinamiche dei contratti agrari.

The essay analyzes the legal works of Giovanni Galloni aimed at giving autonomous and singular legal importance to the agricultural firm through its radical distinction from property and its role played in land contracts.

Keywords: *legislazione - ordinamento sociale - impresa - proprietà in agricoltura - impresa - contratti agrari*

* Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

Nell'itinerario scientifico e civile di Giovanni Galloni il tema dell'impresa agricola non solo può dirsi centrale, ma rispecchia, nell'evoluzione della sua riflessione, la sensibilità dello studioso a rapportarsi con coerenza con i mutamenti sia della legislazione, sia del contesto economico-sociale. Al tempo stesso, però, la singolarità del suo approccio si rinviene nella circostanza per la quale la dialettica tra i modelli teorici adottati ed il mutamento stesso della legislazione repubblicana *post* codicistica trova il giurista in una posizione non «neutrale» e «terza», bensì interna alla discussione sociale e politica nella quale sono maturati i mutamenti legislativi.

Sotto questo profilo, nel collocare la figura di Giovanni Galloni tra i principali protagonisti del diritto agrario del secondo dopoguerra, insieme ad Antonio Carrozza e ad Emilio Romagnoli, si potrebbe sinteticamente osservare che, a differenza di Antonio Carrozza, teorico del diritto agrario, e di Emilio Romagnoli, giurista interprete immerso nella prassi giurisprudenziale, in Giovanni Galloni l'impegno dello studioso di diritto agrario non è mai andato disgiunto da quello del politico (anche del diritto) in vista del mutamento della legislazione e dell'inveramento di prospettive adeguate alla concreta cangiante realtà, pur sempre però nella perseverante fedeltà ad alcuni paradigmi di fondo valoriali alla base anche della sua esperienza politica.

Tornando al tema dell'impresa, mette conto aggiungere, sempre in premessa, che un'indagine diacronica sulla produzione culturale di Giovanni Galloni si rivela oltremodo preziosa ed illuminante al fine di cogliere i passaggi fondamentali della sua analisi.

Prima però di richiamare più da vicino questi contributi è bene chiarire che la riflessione originaria di Galloni agrarista si può comprendere correttamente solo se si evidenziano i due temi, tra loro legati, che hanno costituito il campo principale dell'impegno della dottrina agraristica all'indomani della introduzione del codice civile e dell'avvento della Costituzione repubblicana. In termini sintetici essi possono identificarsi con: *a*) il dare dignità compiuta all'impresa agricola introdotta nel codice civile del 1942 a fronte delle critiche demolitorie di parte della dottrina commercialistica; *b*) il distinguere, anche in tale prospettiva, sempre più nettamente proprietà ed impresa in agricoltura.

In particolare, nell'analisi di Galloni la ricerca sull'impresa agricola si è sviluppata nel corso del tempo intorno a due complesse questione tra

loro collegate: quella, di fondo, relativa alla distinzione tra proprietà e impresa e l'altra, strumentale al rafforzamento della impresa, costituita dalla relazione tra contratto agrario e impresa agricola che è stato dominante per molti decenni nella letteratura agraristica.

Al riguardo, va riconosciuto che in tutta la sua riflessione Galloni è rimasto pur sempre fedele ad una specifica considerazione assunta come paradigmatica. Considerazione secondo la quale, mentre la proprietà è e resta pur sempre, in definitiva, un diritto soggettivo che si estrinseca in una attività «isolata» del titolare, per quanto destinata pur sempre ad avere riflessi sui terzi, l'impresa è una struttura sociale in cui il profilo relazionale è ineludibile, sia che si manifesti al suo interno, a monte, nella sua formazione e nel funzionamento a fini produttivi, sia che si manifesti all'esterno, nei necessari rapporti a valle con i terzi. È in questa prospettiva che da sempre Giovanni Galloni ha motivatamente criticato la proposta teorica avanzata da Rosario Nicolò, a metà degli anni cinquanta del Novecento, volta a collocare anche il fenomeno dell'impresa nella solida e statica prospettiva del diritto soggettivo, tale, secondo Galloni, da mortificare profondamente proprio quel profilo organizzativo dell'impresa in cui si evidenzia il dato sociale e relazionale del suo modo di essere nella realtà concreta.

In altri termini, come si legge sia nelle sue risalenti e a quel tempo coraggiose *Lezioni sull'impresa agricola* del 1977, sia nell'ultimo contributo sull'*Impresa agricola* nel Commentario Scialoja Branca del 2003, per Galloni l'impresa costituisce sempre un organismo avente un proprio fine, sì da costituire un ordinamento autonomo rilevante in sé. In questa prospettiva, come si vedrà in prosieguo, a proposito del centro di imputazione della impresa, ossia dell'imprenditore, Galloni ha sempre insistito sul riferimento al concetto di «potere» di tale soggetto nella specifica consapevolezza circa la presenza di meccanismi di controllo e di valutazione dello stesso, sì da distinguere nettamente la situazione giuridica di questo soggetto da quella del titolare di un diritto soggettivo, in particolare del diritto di proprietà, tutta appiattita sul profilo statico dell'*habere*: distinzione, a ben vedere, cui Galloni è rimasto sempre fedele sì da indurlo, sulla base della conoscenza della realtà effettuale e per ragioni dialettiche, ad insistere sulla configurazione tradizionale della proprietà – per accentuarne la contrapposizione all'impresa – sebbene il quadro costituzionale avesse indubbiamente inciso sulla lettura

solo codicistica del «terribile diritto» grazie al richiamo alla sua «funzione sociale» e sebbene, ancor prima, la stessa codificazione civile del 1942, nel ridisegnare la proprietà, ne avesse valorizzata, sul piano disciplinare, la prospettiva dinamica, sia pure in funzione esclusivamente produttivistica, sì da emanciparsi comunque dalla tradizionale lettura ottocentesca dell'istituto.

Nell'ambito agricolo, secondo Galloni, la contrapposizione tra proprietà ed impresa riflette la sostanziale diversità tra «una concezione meramente individualistica del rapporto di produzione avente il suo centro di riferimento esclusivo nel diritto di proprietà dell'immobile e sul complesso pertinenziale (azienda)» ed una concezione «sociale» anche dell'impresa agricola che si presenterebbe quale «impresa in sé, come organismo ed ordinamento oggettivamente definito nei suoi scopi, nei suoi mezzi, nella sua funzione sociale» sì da apparire «riconosciuta dal diritto positivo come un ordinamento giuridico privato». Di qui, sempre secondo Galloni, l'irriducibilità dell'impresa a mera attività, a mero *agere*, in quanto tale lettura, pur se corretta a proposito degli atti compiuti dall'imprenditore, finirebbe con il mettere in ombra i tratti costituitivi del fenomeno racchiusi appunto nella presenza in primo luogo di un vero e proprio ordinamento interno in forma di organizzazione di cose e persone, completato ed attuato mediante un complesso di contratti per la costituzione e l'esercizio dell'attività: il tutto riconducibile all'esercizio di un potere che, in quanto funzionalmente legato all'attuazione degli scopi dell'impresa stessa, non sarebbe certo discrezionale, ma suscettibile di controllo.

Non può peraltro negarsi che nella riflessione di Galloni la contrapposizione tra proprietà ed impresa è al centro di una costante tensione. Infatti, il giurista da un lato non esita, consapevolmente, ad evidenziare l'incompiutezza della distinzione presente nel tessuto del codice civile del 1942, dall'altro assume chiaramente come proprio impegno culturale quello di assicurare effettività all'impresa agricola, emancipandola dalla prospettiva ermeneutica molto diffusa nei primi decenni successivi alla codificazione e tendente a sovrapporre l'impresa agricola alla semplice configurazione dinamica della proprietà fondiaria.

In altri termini, il programma culturale di Galloni su questo specifico tema centrale del diritto agrario *post* codice civile del 1942 è stato quello di superare la tensione sopra richiamata attraverso una lettura riduttiva

della proprietà codicistica, ricondotta nella tradizionale prospettiva statica ed indifferente alla natura del bene oggetto del medesimo diritto. Ciò al fine di spostare tutta la dinamica dell'attività economica e della sua organizzazione nell'ambito della presenza dell'impresa. Non può negarsi, sotto questo profilo, il contrasto tra il modello teorico propugnato da Galloni al fine di valorizzare compiutamente l'impresa, assunta nella sua realtà sociale ed economica, ed il modello legislativo effettivamente ricavabile dal codice civile. In questo senso, è possibile comprendere le inevitabili tensioni e difficoltà che nell'elaborazione sul tema dovevano emergere tra la fedeltà ad alcuni punti di riferimento teorici assai cari all'autore e la distanza degli stessi dal dato normativo. A titolo qui esemplificativo, è sufficiente pensare, in particolare, ad un autore assai caro a Galloni dal punto di vista del metodo, ossia a Santi Romano. Questo studioso, nella consapevolezza circa la distanza tra la realtà sociale effettuale e quella giuridica accolta nell'ordinamento statale aveva fatto espressamente riferimento al tema dell'impresa e dell'azienda. In particolare, scrivendo nel 1944, nei *Frammenti di un dizionario giuridico*, Santi Romano osservava che, mentre nella realtà effettuale l'impresa e l'azienda evocano entità dotate di un proprio ordinamento interno, «dal punto di vista del diritto statale prima vigente, ed è dubbio se e fino a che punto l'antica concezione sia ancora rimasta nel codice civile del 1942, quella che ora si chiama impresa ed è distinta dall'azienda era considerata una semplice attività (commerciale, agraria, etc.) e quella che prende il nome di azienda si riduceva all'impropria e insufficiente figura dell'*universitas rerum*, non importa se *facti* o *juris*, che certo non adeguava la realtà». Ebbene, questo stesso giurista, all'indomani della codificazione civile del 1942, entrando nel merito dell'interpretazione del nuovo diritto, non ebbe esitazione nel sostenere che «l'esercitare il diritto di proprietà sul fondo attrezzato praticamente equivale ad esercitare l'impresa agricola».

Quanto basta sia per comprendere le difficoltà che Galloni dovette incontrare per sovvertire una lettura del codice civile che, in definitiva, finiva con lo svuotare di ogni vitalità la nozione di impresa agricola, sia per apprezzare la consapevolezza e la tenacia con cui ha cercato di reimpostare la lettura del tema relativo al rapporto tra proprietà ed impresa in agricoltura a partire da quella tra il fondo e l'azienda.

Ed, in effetti, per molti decenni, in assenza di uno concreto statuto disci-

plinare per l'impresa agricola, il terreno di elezione sul quale collocare la distanza tra proprietà ed impresa è stato quello offerto dalla problematica riguardante i contratti agrari: problematica che sul piano sociale ed economico vedeva contrapposti gli interessi dei proprietari alla fruizione della rendita e quella degli utilizzatori all'esercizio dell'attività.
Sullo specifico punto, l'itinerario della ricerca di Galloni, pur nella diversità delle soluzioni accolte nel corso del tempo, è stato sempre coerente nel tentativo di ridimensionare fortemente il ruolo della proprietà ridotta al profilo neutro e statico della semplice appartenenza del bene immobile dall'insieme delle iniziative dirette alla valorizzazione produttiva del fondo: iniziative tutte collocate sul versante della impresa alle quali, però, secondo Galloni, ben legittimamente partecipa anche il proprietario dell'immobile, ma in una veste del tutto nuova ossia quella di imprenditore. In questa direzione, si colloca innanzitutto la monografia agraristica con cui è andato in cattedra, dal titolo appunto «*Potere di destinazione ed impresa agricola*»[1]. Essa ha costituito il punto più maturo di approdo delle sue riflessioni in materia di contratti agrari e di impresa agricola. La tesi fondamentale avanzata di Galloni è fondata sul singolare rilievo da assegnare al potere di destinazione, ossia a quel potere spettante al titolare del diritto di proprietà di decidere l'utilizzazione del bene che ne è oggetto.
Nell'impostazione avanzata da Galloni, la scelta diretta all'utilizzazione produttiva dell'immobile promossa dall'autonomia privata del titolare del bene segnerebbe il superamento del confine proprio della mera situazione dominicale e l'avvio del percorso che conduce al sorgere dell'impresa.
In questa prospettiva, in definitiva, i contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione produttiva del fondo rustico, lungi dal rispecchiare un conflitto di interessi, secondo la classica astratta contrapposizione tra proprietà assenteistica e impresa, vedrebbero sempre la convergenza degli interessi delle parti, in termini di una comunione di scopo[2], in ordine allo svolgimento dell'attività produttiva e, dunque, al sorgere dell'impresa. La suggerita costruzione se da un lato recuperava dal versante del con-

[1] Si tratta della monografia edita nel 1974. È il caso di ricordare che il tema della «destinazione» era già stato da lungo tempo individuato da Galloni in quanto presente nel suo precedente lavoro *Proprietà e destinazione fondiaria* edito nel 1955.
[2] Si veda il saggio *La comunione di scopo nei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1965, I, 118 ss.

cedente la presenza di un soggetto non estraneo, anzi coinvolto nella fondazione dell'impresa, dall'altro poteva ben legittimare pur sempre nella gestione del rapporto – si pensi al delicatissimo tema dei miglioramenti – il primato di tale soggetto – nella veste di concedente – rispetto alle proposte e alle iniziative del concessionario. Per altro verso, siffatta impostazione permetteva, sul piano della politica del diritto, di ridurre le distanze concettuali tra contratti agrari di scambio e contratti agrari associativi sì da favorire quella evoluzione della legislazione che avrebbe portato alla conversione dei contratti agrari associativi, in particolare della mezzadria e della colonìa, nel contratto di affitto ossia nel modello in cui più marcata si presenta la strutturazione dell'impresa agricola che, secondo la costruzione di Galloni, trova la sua costituzione nella stessa stipula del contratto agrario[3].

Non è qui il caso di evidenziare i limiti e le forzature presenti alla base dell'impostazione suggerita da Galloni, soprattutto nella parte in cui la fedeltà al modello ordinamentale prospettato da Romano ed incentrato sull'autonomia privata operante nella realtà sociale si scontrava nella realtà giuridica con una disciplina in cui la destinazione produttiva dei fondi rustici era, già dalle norme del codice, imposta dal legislatore e la regolamentazione dei rapporti agrari risultava dettata da disposizioni non derogabili da parte dell'autonomia privata.

Ciò che qui preme rimarcare è che la riflessione di Galloni si è sempre collocata all'interno del dibattito che ha accompagnato il processo legislativo destinato a mutare profondamente gli assetti disciplinari. Sotto questo profilo, è del tutto singolare e paradossale l'esito della parabola che si è venuta a determinare nel tempo e che lo stesso Galloni ha registrato nelle sue ultime riflessioni.

Infatti, a ben vedere, la legge n. 203 del 1982 costituisce un autentico storico spartiacque nella nostra esperienza giuridica in materia di contratti agrari. Infatti, se da un lato il complesso delle norme contenute in tale legge ha sublimato, portandolo a compimento, il processo di fissazione legale del contenuto dei rapporti agrari secondo modelli imposti dal legislatore, dall'altro quella stessa legge, mediante la introduzione dell'art. 45, per via della previsione degli accordi in deroga, ha affidato pienamente all'autonomia privata, sia pure assistita, la piena libertà

[3] Si v. al riguardo il saggio *Premesse ad una nozione autonoma dell'affitto di fondi rustici*, Milano, 1970.

nella fissazione dei contenuti dei rapporti agrari in deroga a disposizioni imperative. Come dire, dunque, che dal modello di conformazione dell'autonomia privata agli indirizzi imposti dal legislatore nel governo delle relazioni tra proprietà fondiaria e impresa in agricoltura, si è passati ad un modello in cui è l'autonomia privata, sia pure assistita, a dettare le norme regolative del rapporto contrattuale, all'insegna, dunque, anche nel mondo agricolo, del primato della *governance*. Infatti, anche in questo caso, il legislatore si colloca in una posizione di indifferenza e di neutralità rispetto ai concreti assetti che i privati fisseranno, e si limita ad affidare ad uno specifico modulo procedimentale la concreta possibilità che i privati portatori degli interessi trovino una soluzione a misura degli stessi anche in sostanziale deroga al modello legale.

Indubbiamente, alla base di questa parabola Galloni ha lucidamente colto il profondo mutamento della realtà socio-economica. In particolare, se da una parte nella sua ultima riflessione sull'impresa agricola Galloni si rivela consapevole circa il progressivo ridimensionamento della stessa distanza tra impresa agricola ed impresa commerciale, dall'altro, da lungo tempo, nella sua riflessione sull'attività produttiva agricola, aveva concentrato l'attenzione sulle tematiche dell'ambiente e dunque sul valore sociale dell'agricoltura sostenibile quale effettivo nuovo orizzonte su cui collocare la risistemazione del diritto agrario. È significativo, al riguardo, che sin dal lontano 1999, nel modificare il titolo del suo corso, egli avesse formalmente inteso valorizzare compiutamente il legame tra impresa ed ambiente, parlando appunto di *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*. In questa prospettiva, le sue riflessioni sono tuttora destinate a fornire una preziosa guida per la ricerca agraristica.

Giovanni Galloni e la prospettiva comparatistica*

Sin dai primi anni Settanta è chiaro l'interesse di Giovanni Galloni anche per il diritto comparato, con riferimento ai temi cruciali del diritto agrario, come dimostra la lezione venezuelana, tenuta a Caracas nel settembre del 1972, sul tema generale de «le istituzioni giuridiche e la questione agraria». Al centro del confronto è l'impresa agricola efficiente, quale obiettivo delle riforme agrarie moderne in tutti i Paesi evoluti, con il correlato problema dei rapporto tra i poteri pubblici e l'ordinamento dell'impresa agricola nelle Costituzioni del dopoguerra. Il confronto tra le diverse impostazioni politiche e ideologiche delle Costituzioni, sempre in ambito di impresa agricola, è poi al centro di un capitolo delle sue *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, ove la dimensione storico-comparatistica dello studio consente a Galloni di svolgere preziose considerazioni di carattere generali sul senso della comparazione giuridica.

*Since the early Seventies is clear the interest of Giovanni Galloni for comparative law, with specific reference to the crucial issues of agricultural law, as evidenced by the Venezuelan lesson, held in Caracas (in September 1972), on the general theme of «the legal institutions and the agrarian issue». The focus of the comparison is the efficient agricultural business, as a goal of the modern agrarian reforms in all modern Countries, with the connected problem of the closed relationship between the public authorities and the rules applicable to the agricultural business in the modern (*id est, post-*war) Constitutions. The comparison between the different political and ideological settings of the said Constitutions, with regard to the area of agricultural*

Keywords: *impresa agricola - Costituzione - Venezuela - diritto comparato - proprietà agraria - funzione sociale*

* Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

enterprise, is also the heart of a specific chapter of his Lessons on the Law of the Agricultural Enterprise, *where the historical-comparative dimension of the study allows Giovanni Galloni to carry out precious considerations on the meaning and the function of the law comparison in this area of the legal studies.*

1. L'interesse di Giovanni Galloni per i risvolti comparatistici della riflessione giuridica e, dunque, l'allargamento dell'orizzonte dell'indagine su temi cruciali del diritto agrario, può farsi risalire ai primi anni Settanta, evidenziandosi, nell'ampio panorama dei suoi scritti, una lezione venezuelana, tenuta alla *Facultad international de derecho agrario y ciencias sociales agrarìas* di Caracas nel settembre del 1972, su «le istituzioni giuridiche e la questione agraria»[1]. Galloni muove dalle «apparenti contraddizioni» del diritto agrario, nel senso del «confronto» tra una normativa che nasce dalla realtà ambientale (riflettendo esigenze di princìpi universali) e una scienza giuridica «moderna» per la disciplina «dell'attività produttiva più antica dell'uomo». La questione agraria si colloca, evidentemente, accanto al (o forse all'interno del) problema della proprietà. Dalla «funzione sociale» della proprietà occorre muovere per considerare la distinzione tra beni produttivi e beni di consumo, giungendo all'esame del concetto di impresa agricola (l'impresa costituendo il centro di riferimento della organizzazione dei beni produttivi). Se appare evidente, già ai primi anni Settanta quando scrive Galloni, che l'impresa efficiente costituisce l'obiettivo delle riforme agrarie moderne, il grande tema dei rapporti tra i poteri pubblici e l'ordinamento dell'impresa nella Costituzione viene affrontato nel confronto tra la Carta fondamentale italiana e quella venezuelana, con alcune conclusioni che coniugano la questione agraria al diritto comparato (all'epoca, specie in ambito accademico romano, rappresentato da uno dei padri nobili della materia, ossia Gino Gorla).

L'insegnamento metodologico, che trascende invero l'ambito giuridico settoriale, è nel senso di (dover) considerare «un diritto legato all'ambiente, alla natura delle cose, ai movimenti della società, alla evoluzione del sistema economico»; ciò richiede una particolare attenzione «alle esigenze delle singole regioni, delle singole zone, addirittura del singolo fondo», cui fa però riscontro «un'altra tendenza contrastante e apparentemente contraddittoria: quella di un sempre maggiore scambio di esperienze di studio tra regione, paesi, continenti diversi, tra popoli che hanno origini storiche e tradizioni culturali assai differenti». Sulla compatibilità tra la natura delle istituzioni giuridiche agrarie – così come esse appaiono strettamente legate alla specificità sociale del singolo

[1] È leggibile, in forma di saggio ampio e puntualmente documentato, *Le istituzioni giuridiche e la questione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, 1143.

ambiente rurale – e l'esigenza di approfondire la prospettiva comparatistica, si era espresso del resto già un'autorevole dottrina, richiamata puntualmente da Galloni[2].

L'affermazione di Galloni è ineccepibile, nel momento in cui si afferma che «l'uomo quando, in paesi o in epoche storiche diverse, si trova di fronte agli stessi problemi, tende a risolverli in modo uguale o per lo meno analogo. Per questo lo studio delle istituzioni giuridiche agrarie – continua l'A. – non può limitarsi alla ricerca delle leggi o delle consuetudini, che localmente regolano il regime delle terre e della produzione agricola, ma deve essere allargato ai contributi della esperienza storica e del diritto comparato». Il diritto comparato o, se si preferisce, la prospettiva comparatistica, mostra come in ordinamenti, caratterizzati da diverse esperienza e storia, si finisca per fronteggiare «analoghi problemi che richiedono, per la loro soluzione, strumenti legislativi abbastanza simili». L'esempio significativo è quello di alcune riforme agrarie per la distribuzione ai contadini del latifondo o della proprietà assenteista o alla riforma dei contratti agrari, promosse con analoghi criteri in diversi Paesi. Queste riforme, nota Galloni, «hanno sollevato nella loro attuazione una serie vasta di problemi in larga parte comuni e che forse è possibile risolvere solo attraverso un approfondito scambio di esperienze e uno studio in comune».

Peraltro, l'utilità della comparazione fra le legislazioni di diversi ordinamenti giuridici emerge anche nel caso di divergenza dei regimi politici e dei sistemi ideologici. La natura dell'uomo e delle cose costringono, infatti, i legislatori «di fronte ai problemi dell'agricoltura, ad attenuare le spinte ideologiche e ad orientarsi verso un realismo giuridico. La realtà delle cose e delle leggi di natura – prosegue l'A. – si rivela infatti alla fine più forte delle stesse ideologie. Nell'eterno rapporto dialettico tra la ragione e la natura vince la ragione quando essa si adegui alle leggi della natura e le utilizzi al fine di dare razionalità alle

[2] Si tratta di Del Vecchio, *Adesione alla iniziativa per un centro internazionale del diritto agrario comparato*, in *Riv. dir. agr.*, 1931, 627 e ss., il quale notava come lo studio del diritto comparato avrebbe confermato «l'esistenza di quella identità di motivi fondamentali nella produzione del diritto, che già la filosofia giuridica ha riconosciuto così induttivamente come deduttivamente», immaginando, correttamente, la possibilità di una sempre maggiore «comunicazione» o unificazione del diritto, «ossia la possibilità di trasmigrazione ed innesti di idee giuridiche dall'uno all'altro sistema», possibilità di cui era ed è inevitabile la tendenza «ad accrescersi, col procedere del moto storico».

linee della evoluzione e del graduale sviluppo della società e dell'economia; ma la ragione, per quanto illuminata, alla fine è soccombente quando si proponga di forzare e di rovesciare, nel nome di moti o di ideologie astratte, le leggi della natura». Considerazioni ineccepibili, evidentemente, anche ai nostri tempi.

Da sottolineare poi le riflessioni sulla «funzione sociale», costituzionalmente connessa allo stesso riconoscimento della proprietà privata, nel confronto tra la concezione che fa leva sulla liberta dell'iniziativa economica, che «finisce col diventare la giustificazione dell'esercizio in modo esclusivo del diritto di proprietà» e «l'altra ed opposta tendenza che porta alla cosiddetta *funzionalizzazione* della proprietà. Questa tendenza svuota completamente di contenuto il diritto di proprietà – continua l'A. – e riduce alla fine il potere del proprietario al semplice esercizio di una funzione nell'interesse prevalentemente o esclusivamente pubblico e cioè allo Stato».

E ancora la considerazione della «funzione sociale» è di ausilio per far comprendere come – si richiama anche l'autorevolissima voce di Finzi – l'interesse prevalente dell'ordinamento si sia «spostato dalla disciplina del regime di appartenenza del bene alla disciplina del regime della sua utilizzazione. In realtà – a differenza di quanto avveniva nel diritto antico e in quello feudale, nota correttamente Galloni – al diritto moderno non interessa tanto disciplinare la titolarità o la signoria di un soggetto su un bene, quanto la forma e i modi di utilizzazione del bene stesso». Del resto, è stata proprio questa tendenza ad indurre autorevoli voci della dottrina francese e italiana a sostenere – esempi eloquenti sono Josserand e Pugliatti – che il principio della funzione sociale introduce il concetto della pluralità dei tipi di proprietà (si ricorda, nella nostra letteratura, la fortunata espressione utilizzata da Pugliatti per intitolare una delle sue più celebri opere «la proprietà e le proprietà»).

Posto che il concetto di funzione sociale «investe in modo del tutto speciale i beni destinati alla produzione e perciò stesso inseriti nell'attività produttiva», non è difficile il passaggio dal regime giuridico della proprietà a quello dell'impresa. Un istituto, nota Galloni, «nuovo del diritto moderno. Esso nasce dalla economia – si afferma del tutto correttamente – e si è imposto nel mondo del diritto per la forza della sua organizzazione e della sua rilevanza sociale». L'idea di Rosario Nicolò, secondo cui la più grande novità del «nuovo» codice civile (nel 1942)

era l'inserimento dell'impresa nel sistema del diritto privato, viene così ripresa e sviluppata in ambito di agricoltura e impresa agricola.
È opportuno specificare che questo spostamento del centro dell'attività produttiva dalla proprietà all'impresa non ha un carattere esclusivamente concettuale o teorico; afferma Galloni che il processo si realizza insieme a «una evoluzione sociale ed economica già in atto nella agricoltura della maggior parte dei Paesi del mondo. Si va verso la fine della proprietà signorile estensiva e latifondistica o della piccola proprietà contadina di autoconsumo – chiarisce l'A. –, non solo perché queste forme di produzione realizzano sistemi di sottoremunerazione del lavoro, ma soprattutto perché si rivelano antieconomiche rispetto al mercato».
Nella parte finale dello studio, accentuando la riflessione comparatistica, Galloni nota che le riforme agrarie nei Paesi socialisti, «nel momento in cui hanno sostituito al proprietario privato lo Stato, si sono trovate ad affrontare la stessa crisi di produzione agricola propria dei Paesi capitalisti». Diversamente da quanto accaduto nei Paesi dove è garantita la libertà della iniziativa economica, ove le riforme sono state indotte dalla «pressione delle masse contadine per la occupazione delle terre. La illusione era che bastasse redistribuire la proprietà fondiaria – si fa notare – per creare nuove condizioni di giustizia sociale».
La riflessione di Galloni sull'essenza di una riforma agraria moderna è chiarissima e incontrovertibile: quest'ultima «non consiste nella espropriazione e nella assegnazione delle terra ai contadini. Questa è solo una fase preliminare e necessaria della riforma agraria. L'esproprio e l'assegnazione sono solo lo strumento per determinare l'ampiezza dell'azienda per l'esercizio di una impresa efficiente. Il problema vero – conclude l'A. – della riforma nasce allora nella fase successiva alla espropriazione e alla assegnazione, perché la riforma agraria non consiste nella attribuzione di una proprietà o di una ricchezza, ma consiste invece nella capacità di creare le condizioni della nascita di un nuovo spirito imprenditivo».
Il filo conduttore dell'importante contributo si esprime nella convinzione secondo la quale «il diritto agrario si configura come diritto dell'impresa agricola e l'impresa agricola si qualifica come una istituzione di diritto privato», che tuttavia entra subito in contatto (e nel rapporto giuridico) con il potere pubblico. Si tratta di princìpi che non sono propri dell'ordinamento giuridico di un singolo Paese, ma al contrario «trova-

no oggi rispondenza e accoglimento nella legislazione costituzionale o ordinaria della maggior parte dei Paesi del mondo in cui è riconosciuta anche in agricoltura l'iniziativa privata e garantita la proprietà privata degli strumenti di produzione, per un esercizio tuttavia che si coordini all'interno dei programmi e dei controlli promossi dallo Stato per i fini sociali dello sviluppo economico».

In tal modo vengono in luce punti di contatto nell'interpretazione comparativa delle norma della Costituzione nazionale venezuelana e della Costituzione italiana relative alla disciplina dell'agricoltura. Si richiama, infatti, l'art. 44 della Costituzione italiana (secondo cui «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive») e il corrispondente art. 105 della Costituzione venezuelana che, dopo aver affermato che «il regime latifondista è contrario all'interesse sociale» e che la legge ne dispone la eliminazione, prevede a favore dei contadini e dei lavoratori manuali della terra la dotazione di terra e dei mezzi adatti alla sua produzione. Appare evidente che, la diversità di espressioni e di disposizioni non vale a escludere che le norme costituzionali si richiamino, in ultima analisi, agli stessi princìpi dei rapporti tra proprietà fondiaria ed impresa.

Si nota come nella Costituzione italiana sia indicato con chiarezza «il fine produttivo e sociale da realizzare con un nuovo tipo di impresa», mentre nella Costituzione venezuelana risulta «indicato con uguale chiarezza il tipo di impresa che dovrà nascere dalla eliminazione del latifondo: si tratta della impresa contadina moderna ed efficiente».

Le considerazioni conclusive sono, ancora una volta, emblematiche della sensibilità storico-comparatistica che emerge dall'impegno scientifico di Giovanni Galloni, il quale ribadisce la consapevolezza diffusa sulla questione agraria come nodo fondamentale delle strutture economiche e sociali di tutti i Paesi del mondo. Le manifestazioni della crisi possono essere diverse, ove vi siano una forte industrializzazione ovvero l'economia del Paese sia ancora prevalentemente agricola.

Viene esplicitata la convinzione, che poi troverà conferma – certamente a livello europeo, grazie alle politiche agricole comunitarie – nei decenni successivi, secondo la quale la questione agraria (evidentemente, già

all'epoca percepita come avente una dimensione planetaria) nella realtà moderna non potrebbe essere trattata (e tanto meno risolta) «solo con la legislazione interna ad ogni singolo Paese e senza una cooperazione culturale ed economica a livello internazionale».
L'intuizione è nel senso che «a questa cooperazione in alcune parti del mondo ci stiamo avviando», afferma Galloni, constatando gli sforzi compiuti in Europa per allargare il mercato comune e auspicando che sia anche considerata la problematica «di una cooperazione più stretta anche a livello intercontinentale soprattutto tra Paesi con comuni tradizioni di civiltà».

***

Un ulteriore contributo, particolarmente significativo dal punto di vista comparatistico, è offerto da Galloni nelle sue *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*[3]. Si affronta in primo luogo il tema delle fonti del diritto e del diritto comparato appunto. Viene valorizzato il metodo storico, nella dimensione comparatistica e si esamina il diritto agrario: nelle Costituzioni ispirate ai princìpi dell'89, nella Costituzione sovietica, nelle Costituzioni ispirate ai princìpi della Costituzione di Weimar e infine nella Costituzione delle Repubbliche popolari.
Nelle pagine delle *Lezioni* dedicate alla comparazione, le considerazioni metodologiche sono preziose. Muovendo dalla considerazione secondo la quale il diritto scritto esprime in un determinato ordinamento nazionale lo sforzo compiuto in un certo tempo per interpretare e rendere razionale la realtà, alla stregua di una veduta ideologica delle forze storicamente prevalenti, «appare chiaro – nelle parole di Galloni – come lo studio comparato e storico del diritto di vari Paesi ed in epoche diverse possa condurre alla scoperta di alcune costanti e della loro linea evolutiva. Questo risulta particolarmente vero nell'ordinamento agrario – prosegue l'A. –, dove il diritto regola e disciplina istituti saldamente ancorati o, meglio, condizionati da una realtà oggettiva e naturale e dove, per conseguenza, la possibilità di una scelta arbitraria del legislatore è necessariamente ridotta entro margini più ristretti».
Nel momento in cui si constatano tendenze riformatrici analoghe in

[3] G. Galloni, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1984.

diversi Paesi, si comprende che «da uno studio comparato del diritto agrario e cioè da uno studio degli ordinamenti agrari e della loro disciplina giuridica nei vari Paesi, condotto con metodo critico, è possibile ricavare princìpi di ordine generale del diritto agrario, utili in sede di formazione di nuove leggi e, soprattutto, di interpretazione di quelle esistenti». La funzione più tipica e rilevante della comparazione giuridica, ossia la conoscenza (critica) degli ordinamenti e dei sistemi, mediante la rilevazione delle convergenze e delle divergenze – queste ultime ancora più interessanti, per gli interrogativi che schiudono allo studioso – assume così anche una finalità pratica di rilievo, nell'indirizzare l'attività normativa del legislatore nazionale (ispirato dalle esperienze straniere).
Nell'indagine comparativa si ritiene necessario dividere, secondo un criterio storico, le Costituzioni in quattro gruppi fondamentali (già enunciati: le Costituzioni ispirate ai Bill of Rights e ai princìpi della rivoluzione francese, la Costituzione delle Repubbliche sovietiche del 1918, le Carte fondamentali ispirate ai princìpi della Costituzione weimariana e, infine, le Costituzioni delle repubbliche o regimi popolari).
All'esito della puntuale analisi, l'evoluzione storica sembra «segnare un processo irreversibile verso il superamento della concezione agnostica dello Stato», nel senso che «nelle Costituzioni anteriori alla prima guerra mondiale il fenomeno produttivo non aveva una autonoma rilevanza sul terreno giuridico, perché ricompreso nell'ambito dell'esercizio del diritto di proprietà. Della *funzione sociale* della proprietà – chiarisce Galloni – non si poteva parlare sotto un profilo giuridico, perché l'ordinamento partiva dall'assoluta presunzione che la funzione sociale fosse perseguita nell'ambito dell'esercizio del diritto di proprietà privata».
E in fondo si può rilevare come anche nella Costituzione sovietica del 1918, grazie anche all'attribuzione di tutta la proprietà dei mezzi di produzione allo Stato (o alle cooperative pubbliche), si muovesse «dalla presunzione assoluta che la proprietà perseguisse, con ciò stesso, *la funzione sociale* della realizzazione dello Stato socialista». Non sfugge a Galloni la constatazione che le Costituzioni nel prevedere e, in un certo senso, accettare l'intervento dello Stato nell'economia, «si sono anche trovate di fronte al grosso problema teorico e pratico di dare una giustificazione a tale intervento».
Le considerazioni conclusive appaiono in qualche modo anticipatorie, rispetto ai tempi, nel momento in cui si richiama l'esigenza di una nuo-

va concezione, «che abbandoni il dogma della statualità del diritto e riconosca che il diritto nasca dalla pluralità degli ordinamenti giuridici, con un fenomeno originario di autonomia», così che sia possibile individuare nelle norme il mezzo per realizzare quello che l'A. definisce in termini di «*finalismo intrinseco* rispondente alla realtà delle cose e dei rapporti nella loro evoluzione». In questo modo, si potrebbe superare «*il finalismo* inteso come una ideologia di partito costruita *a priori* e che si sovrappone allo Stato per dominarlo». È a tutti ben noto come il superamento della concezione statualistica – e, può aggiungersi, verticistica, nel segno della celebre immagine della piramide di matrice kelseniana – del diritto abbia costituito uno dei grandi temi nella riflessione teorica, incrociando trasversalmente un po' tutti gli ambiti dell'esperienza giuridica, sicché la notazione di Galloni si rivela estremamente attuale.
All'esito dell'analisi comparatistica, si trae, ancora una volta, «la fondamentale conclusione che vi è una tendenza unitaria evolutiva europea, e forse anche mondiale, a superare la posizione agnostica e ad individuare i fini dell'ordinamento, anche in campo agrario, allo scopo di poter dare in questo settore una concreta garanzia di sviluppo alla iniziativa economica». Fra gli elementi e le tendenze di carattere generale vi è il riconoscimento dell'autonomia dell'impresa agricola rispetto alla proprietà fondiaria, con tutto quanto consegue in ordine, ad esempio, all'adeguamento delle dimensioni del fondo al tipo più conveniente di impresa. Esemplari di tale fenomeno, si diceva generalizzato, sono l'incremento allo sviluppo dell'impresa contadina diretto-coltivatrice, lo sviluppo delle cooperative di servizi per integrarla, i tentativi di procedere a più consistenti investimenti di capitali in agricoltura. Il distacco e l'emancipazione, si direbbe, dell'impresa e del suo ordinamento rispetto al regime proprietario sono ormai inesorabilmente.

***

Una rapidissima considerazione conclusiva, che muove da un ulteriore importante contributo, non classificabile come studio di diritto comparato in senso stretto, ma certamente da ascrivere alla sensibilità storico-comparativa di Galloni, che ancora una volta sembra anticipare i

tempi, svolgendo riflessioni preziose nel confronto tra idee – nel senso delle «idee forti» della cultura con la maiuscola – attraverso epoche e intellettuali diversi, accomunati dalla profondità dell'indagine sui problemi del loro tempo.

Si tratta del lavoro di Giovanni Galloni intitolato a *Dossetti, profeta del nostro tempo*[4], ove si segnalano in modo particolare le pagine dedicate al «personalismo» come fondamento della cultura *post*-moderna, ossia alla cultura personalistica del cattolicesimo democratico francese degli anni '30, con particolare riferimento a Emanuel Mounier. È l'intellettuale che per primo, in modo significativo, avverte il passaggio imminente alle tendenze moderne o meglio *post*-moderne. Ritiene in tal senso Galloni che non possa essere il contratto il fondamento dell'ordine democratico, così come «la sovranità popolare non può essere fondata sull'autorità del numero: il numero (o la maggioranza) è arbitro quanto la volontà di uno solo» (secondo la tesi di Mounier, nella sua celebre opera sul personalismo).

Il superamento della cultura moderna non può che avvenire con il passaggio «dall'individuo alla persona»: un concetto, quest'ultimo, intorno al quale si è sviluppato (ed evoluto) l'intero diritto privato e, si direbbe, l'ordinamento nel suo complesso negli ultimi decenni, segnati da una decisa presa di posizione delle istituzioni (e, prima ancora, della cultura giuridica più avanzata e significativa) rispetto all'individualismo (così come discende dal contratto sociale di Rousseau), anche grazie ai limiti posti dal personalismo. A parte il non casuale ricordo del tristissimo episodio dell'assassinio di Aldo Moro, si sottolinea – in modo ineccepibile, anche considerando le cose con gli occhi del giurista di oggi – che, secondo la concezione facente capo al personalismo, «non si può mettere in discussione il primato del potere legislativo rispetto agli altri poteri dello Stato, ma deve invece essere messa in dubbio l'onnipotenza del legislatore quando alla volontà politica si intende ricondurre ogni disciplina riguardante la persona, la famiglia, la scuola». È la voce dell'uomo delle istituzioni e dello Stato, che si fonde con quella del giurista consapevole delle problematiche reali della democrazia e della convivenza in una società libera.

[4] G. Galloni, *Dossetti profeta del nostro tempo*, Roma, 2009.

L'analisi del pensiero di Mounier, messo a confronto con le elaborazioni teoriche di numerosi intellettuali che, nella storia, hanno rappresentato punti di riferimento importanti per l'analisi della cultura *post*-moderna, costituisce un'ulteriore occasione per Galloni per consegnarci riflessioni preziose come giurista del confronto e come uomo di particolare sensibilità e cultura.

Insegnamento*

Nella sistemazione dei materiali di interesse per lo studio del diritto agrario, G.G. oltre a dedicare ampio spazio ai temi della proprietà, dell'impresa e del lavoro, si fa carico di una ricerca di metodo legata alla scoperta delle regole, partendo dall'esperienza dei fatti. Ne segue una riflessione sistematica delle fonti e, specialmente, dell'interpretazione. Un punto di osservazione che mette in crisi la tradizionale lettura dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico per offrire concreta adesione al piano della Costituzione. E la preparazione che porta alla conoscenza del fenomeno produttivo è anche quella della tecnicità del Suo impegno professionale e della capacità di intuire le linee di sviluppo della materia secondo il criterio della storicità. Di qui l'interesse per l'analisi di casi giudiziari nell'impegno della direzione della Rivista *Giurisprudenza agraria italiana* attraverso cui ha saputo abbracciare le nuove istanze, prima di carattere ambientale e poi agro-alimentare, suscettibili di riperimetrare l'oggetto dello studio, rimanendo sempre fedele alla matrice personalista e istituzionale del Suo insegnamento.

In systematizing the materials of interest for the study of agricultural law, besides devoting ample space to the themes of ownership, business and labour, G.G. carries out a thorough methodological research into discovering the rules, starting from fact-based experience. This entails a systematic examination of the sources and especially of interpretation and constitutes a point of observation that undermines the traditional reading of the general principles of the legal system and affords, instead, concrete consistency with the plan of the Constitution. This preparatory work that leads to an understanding of the production phenomenon is enhanced by his technical expertise, his professional commitment and his ability to un-

Keywords: *diritto agrario - esperienza giuridica - dimensione storica - centralità della terra*

* Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

derstand how the matter may evolve in accordance with the historic criterion. Hence the interest in the analysis of judicial cases in his capacity as editor of the Giurisprudenza agraria italiana *Review which has brought him into contact with the new demands – environmental issues first and foremost but also agro-food concerns which cast a new light on the subject matter – while remaining faithful to the personalist and institutional background of his approach.*

1. Lo studio del diritto agrario come esperienza giuridica. - 2. Osservazione dei fatti e criteri di sistemazione. - 3. Complessità sociale e ruolo del giurista. - 4. Interpretazione della norma e realtà pratica. - 5. Dimensione storica e riconfermata centralità della terra. - 6. Programmi di studio e strumenti di ricerca. - 7. Nuovi materiali e nuovi confini. - 8. La matrice personalistica del diritto.

1. - Lo studio del diritto agrario come esperienza giuridica.

L'insegnamento di Giovanni Galloni ha come specchio, rilevatore di una passione per la didattica a lungo esercitata in diverse Università, la raccolta di idee e sollecitazioni, mano a mano, elaborate e discusse con gli studenti a partire dall'edizione litografica delle *Lezioni di diritto agrario. Le fonti. La struttura dell'impresa agraria* stampate a Firenze (in occasione dell'anno accademico 1960-1961) e solo successivamente destinate alla pubblicazione.

Al di là di un confronto con altri manuali o opere collettanee destinate a realizzare una precisa sistemazione dei materiali d'interesse, ciò che delle *Lezioni* colpisce resta l'astrazione duratura della ricostruzione proposta in grado di conservare la sua attualità nel tempo.

Si consideri il largo spazio dedicato alle fonti, l'attenzione verso gli aspetti della comparazione e, specialmente, il richiamo all'interpretazione ricavata dalla storia degli istituti e del patrimonio disponibile di rapporti consolidati e sperimentati secondo una scelta dovuta alla dimestichezza con la tradizione romanistica-civilistica e, in pari tempo, con la scuola istituzionale.

Giovanni Galloni conosce a fondo le pagine che Widar Cesarini Sforza dedica al *diritto dei privati*, presupponendo «la dissociabilità dei due concetti di diritto e Stato modernamente congiunti nel pensiero dei giuristi», dato che lo Stato «non crea la giuridicità, ma stabilisce a quali applicazioni di essa è disposto a prestare la sua forza per realizzarle», così che «il diritto vive anche in rapporti che non traggono la loro giuridica esistenza dalla volontà dello Stato»[1].

Certo, la Sua attenzione è riposta nel Codice dove ha sede la disciplina della proprietà e dell'impresa e nella serie delle leggi speciali alla cui spiegazione accede, evidenziandone tanto la mobilità dell'intelaiatura

[1] Il rinvio è alla seconda edizione del volume a cura e con un saggio di M. Spanò, Macerata, 2018, con le citazioni riportate a pagg. 13, 25 e 27.

quanto gli sviluppi delle vicende dei rapporti di produzione e di lavoro, di tutela dei diritti e di esercizio dei poteri. Ma riprendendo idee e concetti elaborati dal diritto romano, utilizzando cenni alle legislazioni straniere e, sopra tutto, prestando attenzione alla realtà pratica della vita, il risultato è quello di mostrare la traccia di un chiaro e intenso movimento culturale capace di attingere all'autonomia della materia in quanto presenta nozioni e concetti giuridici propri e originali.
Istituti corrispondenti per struttura a quelli che definiscono l'oggetto della materia si rinvengono in altri rami del diritto, ma l'itinerario logico seguito da Galloni consente di mettere in rilievo, in modo sicuro, la differenza della funzione, di tenere in conto la ricognizione dei caratteri che sono riflessi dalla preminente conformità al contesto economico e sociale.
Ciò è congeniale al compito di cui si fa carico lo studioso, che non è mai limitato ad una ricerca superficialmente conoscitiva delle norme. In tensione con le idee del positivismo, Giovanni Galloni ci dice che: «quello che è il necessario punto di partenza per la scienza giuridica (le norme positive) non è *tutto* il diritto: è solo il punto di arrivo dell'ordinamento giuridico»[2], con l'avvertenza, per tanto, di non trascurare quello che sta *dietro* o *prima* della norma positiva, evitando il ricavo di una immagine statica delle ricchissime manifestazioni del giuridico.
Un punto fermo nel descrivere quella che riconosce come funzione essenziale del Suo insegnamento e del Suo metodo è, dunque, la *scoperta* delle regole dall'esperienza della vita. Per arrivarci il mezzo più comodo è quello di osservare i fenomeni: cosa senz'altro difficile, perché lo scienziato si pone lontano da essi quando, invece, è richiesta una doverosa fedeltà al piano, scomodo e ruvido, di svolgimento dei fatti[3].

2. - Osservazione dei fatti e criteri di sistemazione.

Tutto dovrebbe essere già chiaro dallo studio dei concetti fondamentali che si rintracciano nelle tradizionali partizioni dei corsi e, invece, all'interno di una materia *minore* si dipana, con piglio sicuro, un discorso

[2] Così l'A., *La interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano, 1955, 14.
[3] Così F. Carnelutti, *Metodologia del Diritto*, Padova, 1939, spec. 33, 56 e 58.

aperto, consapevole e culturalmente organizzato a modellare i contenuti normativi con quella che può dirsi *l'ideologia operante nella storia*[4], comprensiva di interessi, cultura, aspirazioni, credenze e bisogni che formano un intero sistema sociale.

Nell'approfondimento degli argomenti non si limita, cioè, ad un approdo strettamente tecnico perché all'impegno sistematico segue sempre la riflessione intorno al significato sociale, all'utilità pratica, all'adattamento evolutivo, così da mettere al riparo dall'uso arbitrario di taluni istituti e da concepire la normale adesione spontanea ad altri.

Invero, il suo carisma di uomo pubblico poteva anche influenzare l'attitudine a ricercare indizi della più viva attualità intorno ai conflitti tra proprietà impresa e lavoro che scandiscono le tappe incandescenti dello sviluppo della materia attraverso le grandi riforme avviate in ragione dell'attuazione del programma costituzionale.

In ossequio ad una assoluta autonomia scientifica è rimasto sempre svincolato, nella riflessione scientifica, dal laccio delle contingenze temporali; ma più di altri autorevoli giuristi ha saputo mostrare il volto radicato nell'esperienza sociale, nella tradizione storica e nei princìpi di equità che trovano sintesi nel programma costituzionale.

Nell'organizzare la conoscenza degli istituti, a singolare merito dell'originale analisi di Galloni, è da richiamare, del resto, un ulteriore profilo inerente alla rappresentazione del diritto come fenomeno unitario, lasciando intendere che le partizioni assumono una utilità didattica, ma senza una ricostruzione che vada al di là del rigido perimetro della materia, si corre il rischio di perdere la completezza della disamina intorno a sicuri criteri direttivi.

Il rilievo vale a segnalare la scissione tra diritto privato e diritto pubblico che, a prima vista, s'impone come questione di sostanza nella disciplina dei rapporti tra Stato e cittadini, salvo dover rifuggire, proprio nello svolgersi dei rapporti di produzione in agricoltura, da mere enunciazioni astratte di regolamento di confini, quando sia lo Stato ad occuparsi dei bisogni economici e sociali ed occorre manifestare la capacità di ricondurre entro linee generali le problematiche di specie.

Si spiega perché tra le pagine più affascinanti di Giovanni Galloni vi sia la trattazione delle questioni del periodo *costituente* del diritto agra-

[4] Sono parole di G. Zagrebelsky, *Diritto alla specchio*, Torino, 2018, 218

rio, assai agile e veloce a maturare soluzioni congeniali a conciliare la stabilità dei rapporti ed a ridurre l'incidenza delle contraddizioni aperte dalle forze in campo.

3. - Complessità sociale e ruolo del giurista.

Un punto di osservazione deformato dall'accentuata capacità dei fatti di sopraffare l'involucro formale è, per tanto, privilegio dell'agrarista che resta attento a *sorprendere una società civile impegnata a produrre pluralisticamente diritto.*

La citazione ad effetto è di Paolo Grossi[5] e, non a caso, perché rivelatrice di una isolante coincidenza, nel ricavo della durissima critica – condivisa con Galloni – contro la sostanziale indifferenza della scienza civilistica italiana ad attingere alla *fattualità* per colmare le lacune del diritto, trovandosi prigioniera della formula dell'art. 12 delle preleggi del codice evocativa dei *princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*[6]. Su questo terreno sono rare le voci di giuristi che hanno dichiarato l'imbarazzo della discontinuità dell'originaria disposizione sull'interpretazione con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale, nel segno del distacco dell'esaltazione totalitaria del contributo statale alla produzione giuridica e del sostegno, invece, all'esperienza costruttiva della prassi, per il superamento delle fratture, di volta in volta, suscitate in chiave ermeneutica di adeguamento al piano della realtà[7].

Tanto in Galloni quanto in Grossi si può dire che l'originalità dell'impronta scientifica sia marcata profondamente dal richiamo al personalismo comunitario di Mounier, quando il filosofo francese afferma che:

---

[5] Sul punto, della straordinaria produzione scientifica ci si limita a citare dell'A., *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, in ragione della bibliografia completa degli scritti (1956, 2017), ivi contenuta.

[6] Di G. Galloni si possono citare gli scritti, *La interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e interpretazione giurisprudenziale*, cit., 201; Id., *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1984, 85-87; Id., *Da Cossiga a Scalfaro. La Vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1990-1994,* Roma, 2011, 31-32.

[7] L'interrogativo «defascistizzare» i codici è, invero, posto all'interno di una meditata analisi da U. Breccia, *Continuità e discontinuità negli studi di diritti privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,* 28 (1999), *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, Milano, 1999, 338.

«il potere dello Stato nella sua stessa funzione politica, è limitato dal basso, non solamente dall'autorità della persona spirituale, ma dai poteri spontanei e consueti di tutte le società naturali che compongono la nazione», così come «dall'alto lo Stato è sottomesso all'attività spirituale, sotto la forma qui competente che è la sovranità suprema del diritto personalista»[8].

4. - Interpretazione della norma e realtà pratica.

Per comprendere questa posizione bisogna ripartire dalla prima e già citata opera dedicata alla interpretazione della legge, dove introduce una serrata critica alla concezione normativa del diritto, mettendo in discussione il postulato logico-induttivo di esplicazione delle leggi per dare spazio, in adesione alla concezione istituzionale, «al *comportamento* effettivo ed incontrastato *secondum ius* dei soggetti componenti il corpo sociale»[9].
Per Galloni, infatti, l'attività interpretativa deve intendersi alla stregua di un *fatto sociale di applicazione del diritto*, derivando dalla conoscenza del complesso delle norme, non solo scritte, «l'evoluzione spontanea dell'ordinamento giuridico seguendo il moto di sviluppo della società (...) quando esse (...) non rappresentano più la *forma* giuridica della struttura sociale»[10].
Del resto, non è difficile convincersi che le norme chiamate a regolare i rapporti produttivi siano effettivamente seguite se risultano congeniali ai problemi posti dall'esperienza; mentre restano segnate dall'originale manifestazione di arbitrio del legislatore se si discostano dalla soddisfazione del bisogno per cui nascono.
Egli prende, dunque, distanza, con riguardo al processo interpretativo, da una concezione angustamente lontana dall'esperienza umana e incapace di misurare la comprensione di ogni singola norma come realtà

[8] Così E. Mounier, *Manifeste au service du personnalisme*, Paris, 1961, 616. Per un approfondimento, v. M. Indellicato, *La pena e l'impegno etico. Mounier e le sfide della complessità*, Bari, 2001 e Id., *Mounier e l'ansia per l'uomo*, Bari, 2006.
[9] Così, G. Galloni, *La interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, cit., 93.
[10] Così, G. Galloni, *La interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, cit., 104

culturale viva, in modo da aprirsi al dialogo anche con saperi pratici.
Ancora al 1955 risale la pubblicazione per i tipi *Edizioni agricole* di Bologna del volume, meno conosciuto ma interessante per apprezzare l'ampiezza degli strumenti di indagine e l'aggancio concreto con l'oggetto specifico del Suo discorso, *Il tecnico nel processo*.
La vita concreta degli operatori economici non si svolge nella sfera della pura idealità, ma risente della variabilità delle condizioni individuali e collettive, dell'evolversi storico dei fatti concreti, delle diverse influenze economiche e sociali.
La preparazione che porta ai fini della conoscenza del fenomeno produttivo agrario è, infatti, quella della tecnicità del suo impegno professionale, che non si lascia sopraffare, nella qualificazione di istituti e rapporti giuridici, dalla deriva di una investigazione soltanto concettuale per concentrarsi, invece, sull'utilità che assolvono e sulla carica di valori che manifestano.
Afferrare questa prospettiva del diritto come fatto storico – in un ambiente tradizionalmente distaccato dall'attenzione a valori, motivi, esigenze che scuotono il sociale – significa, dunque, possedere un criterio per giudicare culturalmente il nostro tempo e, anzi, saper scorgere precise linee di sviluppo nell'evoluzione della materia con un'accentuata consapevolezza della giustizia come valore.
Il debito che deve manifestarsi verso l'insegnamento di Galloni è riposto, in sostanza, nell'aver mostrato attraverso le vicende dei rapporti produttivi in agricoltura come il diritto non possa pensarsi come frammento separato dell'oggetto studiato, ma come opportunità per valutarne il progresso ricostruttivo alla luce della storicizzazione della sua forza.

5. - Dimensione storica e riconfermata centralità della terra.

Di questa concezione, che procede tra il diritto e la vita, vi è traccia in un contributo *minore* qual è la recensione agli *Studi in onore di Enrico Bassanelli*[11], in cui suggerisce l'opportunità di ribaltare l'ordine della

[11] Cfr. G. Galloni, Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Milano, 1995, in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, 517.

compilazione, anticipando l'analisi che Paolo Grossi dedica *Alla ricerca dell'ordine giuridico medioevale*.
La rivendicazione della centralità di quel saggio va bene al di là della individuazione di una corretta suddivisione e composizione interna al volume. È l'oggetto della trattazione – «la terra come cosa produttiva per eccellenza, realtà complessa indominata e indominabile ma fonte di vita e garanzia di sopravvivenza, recante scritte in sé regole originarie perfettamente leggibili da chi abbia occhi attenti e disponibili»[12] – a fornire la ragione del discorso scientifico nella sua più ampia dimensione conoscitiva.
La vicenda della terra è – a giudizio di Galloni – «il tema fondamentale dal quale nasce tutta la vicenda del diritto agrario»[13].
L'appunto metodologico si traduce, nello stesso tempo, in una aperta critica all'orientamento – in genere, seguito nella didattica e nella ricerca scientifica – di recingere le materie storiche in confini troppo angusti; mentre dovrebbero «sempre essere comunicanti con le materie di studio e di insegnamento del diritto positivo, se non vogliamo che il diritto – privo del suo respiro storico – si isterilisca nella semplice e forse banale esegesi delle norme vigenti, spesso scritte da un legislatore disattento e frammentario»[14].
Per formazione e inclinazione Galloni non ha alcun dubbio, invece, che occorra fondare il momento conoscitivo della formazione e del consolidamento degli istituti giuridici con il rinvio alla base storica e fattuale: una ricerca fondata sulla realtà, più attenta alla *verità* che essa abbraccia che al *rigore* con cui procede[15], per questa via, superando l'*inganno metodologico* che il successo e il prestigio del volontarismo di stampo illuminista hanno lasciato in eredità.

[12] La citazione di P. Grossi, contenuta nel saggio segnalato, è a pag. 842.
[13] Così G. Galloni, Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, cit., 518.
[14] Così G. Galloni, Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, cit., 518.
[15] È la formula inversa a quella proposta da N. Bobbio, *Teoria della scienza giuridica*, 1950, 213 e 214.

6. - Programmi di studio e strumenti di ricerca.

Dovrei, invece, ritenermi esonerato dal sottolineare la Sua devozione all'insegnamento, se non fosse il ritaglio del profilo di grande comprensione e generosità, che ho conosciuto e apprezzato nei confronti delle generazioni successive di giovani studenti, a completare il tratto più profondo e avvertito dell'impegno accademico.
All'apparenza brusco, mai ironico, trattava con cortesia chiunque richiedesse un colloquio, intrattenendosi in consigli e incoraggiamenti per il buon andamento degli studi. Non posso non ricordare – almeno per l'impegno che comportava l'organizzazione del corso di diritto agrario nell'Università di Tor Vergata assai affollato – la particolare attitudine a coinvolgere ciascuno studente nell'approfondimento di specifiche parti della materia con la discussione di così dette tesine in occasione degli esami, sviluppando una anticipata propensione sistematica ad ordinare idee e materiali ma, al tempo stesso, sviluppando una consistente dose di lettura supplementare!
La Sua attenzione ai doveri didattici era scrupolosa e anche nel contemporaneo esercizio di incarichi di grandissimo rilievo non si è mai esonerato dal tenere di persona, sempre con puntualità, le lezioni.
Così come nella direzione della Rivista *Giurisprudenza agraria italiana* – incarico assunto nel 1984 e protrattosi fino alla cessazione della pubblicazione[16] – non si è sottratto dall'indicare ad allievi e studiosi chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato redazionale sia temi generali che problemi minuti intervenendo, da un lato, a proporre convincenti costruzioni dogmatiche di nuovi concetti e, dall'altro lato, prestando attenzione ai tratti della realtà destinati ad affiorare attraverso la lente dell'analisi giudiziaria.
La nota a sentenza è, infatti, per Galloni quello strumento che consente di elaborare, in modo scientificamente corretto, attingendo alla casistica e alle diverse indicazioni della legislazione speciale, la dimensione *istituzionale* del diritto, in linea con la sua adesione – maturata per la profonda cultura storica e politica – ad una ricostruzione *dal basso*.

[16] Sia consentito un rinvio al mio *Il contributo di «Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente» alle prospettive di riflessione del diritto agrario*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2015, 1.

Non è dato menzionare la serie dei contributi in cui manifesta la scelta di metodo, in quanto resta proprio la sua iniziale e già citata monografia sui temi della interpretazione a mettere in luce la considerazione primaria verso la vita concreta del diritto come esperienza.
L'attenzione ai casi giudiziari e il riscontro di vicende reali consentono, così, di uscire da un discorso astratto che non si attaglia alla stessa configurazione della materia lontana dall'adagiarsi lungo la trama di concetti affinati secondo la teoria pura e che appare, invece, *tormentato* dal rinnovato bisogno di risolvere problemi, di intrecciare soluzioni, di recuperare assetti sperimentali.
Frequente è il richiamo di Giovanni Galloni, in piena adesione, al messaggio scientifico di Enrico Finzi: civilista alieno dal formalismo del metodo, capace di immergersi nella incandescenza dei fatti per avviare una rimeditazione delle tradizionali forme giuridiche nell'*officina delle cose*[17]. Fino a svecchiare, con rilevantissimi esiti, la precedente concezione proprietaria da cui Galloni ripartirà per costruire, in corrispondenza esatta ad una esigenza di specialità che viene dall'osservazione del mondo reale, il moderno diritto agrario come *diritto dell'impresa agricola*[18].
La lezione di Finzi, appare, infatti, largamente anticipatrice della determinazione della giuridicità conforme alla esperienza economica e al vissuto sociale: «è indagando sulla congerie di rapporti giuridici che interferiscono con l'attività agricola, che potranno scoprirsi eventuali nuovi *tipi* di rapporti giuridici, o sottospecie di rapporti già noti e disciplinati, i quali, però, per costanti loro qualità, o modificazioni, assumono aspetti anche essi tipici e di particolare rilievo[19].

7. - Nuovi materiali e nuovi confini.

Il tramite tra l'accennata costruzione e la matrice storico-culturale d'influenza resta fissata nella convinzione della necessaria priorità della società civile in tutte le sue articolazioni e degli individui rispetto all'autorità politica.

[17] Una presentazione del giurista fiorentino, con la consueta acutezza e finitezza, si deve a P. Grossi, *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 42, Milano, 2013, 377 e ss.
[18] Cfr. E. Finzi, *Diritto della proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1936, 171.
[19] Così, l'A. *La Rivista di diritto agrario (celebrando il trentennio)*, in *Riv. dir. agr.*, 1952, I, 115.

Un complesso di regole s'impongono allo Stato in ragione dell'esercizio di funzioni pubbliche per la soddisfazione degli interessi enunciati e catalogati nella Costituzione, che prevede, certamente, il riconoscimento della proprietà e della libertà di iniziativa economica di cui è espressione l'autonomia negoziale, ma ne orienta in senso sociale l'indirizzo, da prima, sul piano dell'avvicendamento delle classi sociali relativamente all'uso della terra e, poi, dalla necessità di riscattarne dall'inerzia la modalità di gestione.
La via da percorrere è quella della ricerca dei diritti e delle garanzie dei soggetti effettivamente protagonisti del lavoro e della produzione all'interno della cornice di una legislazione, mano a mano, più dotata di discrezionalità e portatrice di un'accentuata frammentazione oltre che di un vasto sindacato dei giudici impegnati, con una notevole ricchezza di declinazioni, sul versante della composizione della lotta tra le parti sociali.
Fino al punto in cui il riconoscimento di una responsabilità condivisa nella gestione dei problemi più urgenti del tempo presente non richiede di adottare misure destinate ad un ulteriore bilanciamento delle esigenze economiche che entrano in gioco per tener conto dei nuovi bisogni.
È facile, perciò, comprendere, da parte di Giovanni Galloni – sullo scorcio del tempo presente – che il diritto agrario sia anche l'ambito capace di abbracciare le istanze di carattere ambientale poste dallo sviluppo di pratiche produttive, in grado di incorporare avanzamenti tecnologici non immaginabili in precedenza oltre che dalla formazione di una diffusa sensibilità per un penetrante controllo dei limiti e la valutazione esatta dei rischi.
Di fronte allo *stato d'assedio* in cui si trovano, per la prima volta, le risorse naturali, i beni comuni rispetto all'aggressione dei diritti delle future generazioni alle quali occorre consegnare l'ambiente quanto meno nelle identiche condizioni in cui lo abbiamo preso in consegna, è rivendicata una significativa rilettura della Costituzione, espressione dei valori della società industriale. Galloni anticipa, così, l'esito di un ciclo storico nuovo di *ripresa* dell'agricoltura, in una dimensione territoriale, in grado di garantire l'ecosistema e prevenire i danni dell'inquinamento, in modo da rendere «più vivibile la vita dell'uomo e della natura sul pianeta»[20].

[20] Così l'A., *Appunti introduttivi al diritto agrario ambientale* (Anno Accademico 1994-1995), Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Tor Vergata, 68; ma si veda Id., *Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia*, in G. Galloni - C. Tarolo - G. Donnhauser (a cura di), *Agricoltura e ambiente*, Milano, 1995 e, ancora, Id., *Rapporti tra diritto agrario e ambiente*, Annali 1996 (Quaderni dell'Istituto giuridico della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi della Tuscia, n. 2), Viterbo, 1997, 145.

Un'ampia e limpida testimonianza di integrazione dei materiali che affida, ancora una volta, nel formato di dispensa[21], all'entusiasmo critico di studenti, attratti in gran numero e con la più viva curiosità, dalla discussione di idee del tutto moderne e cariche di conseguenze sulla salvaguardia di beni e interessi, legate al benessere e alla qualità della propria esistenza, ma ricondotte nei binari di una solida conoscenza dei valori giuridici.
Quando, poi, la sfera dell'economia sembra avere il sopravvento e le pretese avanzate dagli interessi privati estendono la loro egemonia anche nell'accesso alla quantità e qualità degli alimenti, la stessa esplorazione dei confini della materia torna, quindi, ad aggiornare l'esigenza di assicurare gli indispensabili elementi di tutela di quegli individui che si affacciano sul mercato ridimensionati nel riferimento alla loro volontà e consapevolezza.
Intorno all'individuazione delle situazioni soggettive dei consumatori, sul lato opposto della filiera di produzione, ma con una radicale disuguaglianza – come, in precedenza, si era denunciato a scapito del lavoratore della terra – si intuisce l'itinerario di giuridicizzazione di quest'ultimo capitolo *alimentare*, imprimendo quel carattere di specialità immanente all'assorbimento nell'oggetto del diritto agrario.
La permanente fluttuazione che agita il percorso storico e segna le conquiste sociali e gli avanzamenti istituzionali è ben presente nell'orizzonte della ricerca di Giovanni Galloni che ne ha rivendicato una priorità di studio, continuando ad offrire solide motivazioni operative all'emersione dei beni della vita in una ricercata composizione della contrapposta esigenza: in capo all'interesse collettivo o individuale.

8. - La matrice personalistica del diritto.

Sullo sfondo resta la premessa filosofica che conosciamo, affidata all'idea di persona, al valore dell'individuo, al suo libero realizzare il progetto di vita perché – non è forse inutile ricordarlo se si vuol recuperare la consapevolezza dell'insegnamento – lo studio del diritto agrario va ben oltre l'elaborazione di un sapere sistematico, la costruzione di categorie concettuali.

[21] G. Galloni, *Appunti introduttivi al diritto agrario ambientale* (Anno Accademico 1994-1995), Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Tor Vergata.

Giovanni Galloni ha vissuto e, anzi, ha combattuto in prima linea quella *immensa spersonalizzazione di tutto il mondo della vita concreta* che aveva indotto Giuseppe Capogrossi a raccogliere le istanze di riforma dell'ideologia totalitaria nel noto scritto *Il diritto dopo la catastrofe* pubblicato nel 1950 negli *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*[22].
Per ciò, in piena coerenza e con grande determinazione scientifica si mette, sul lato opposto del campo, per *piegare* ogni rapporto che la dinamica dell'esperienza propone ad una tavola di valori e ad una scala di fini costituzionalmente ordinati ad una regolamentazione adeguata delle aspettative di convivenza.
Il ritorno alla considerazione della centralità della persona come argomento fondativo del diritto è uno dei temi che affiorano emblematicamente nel pensiero filosofico del '900 a cui Galloni lega la radice del proprio pensiero. Con Capograssi l'esperienza giuridica vale a spiegare l'esperienza della vita nel senso che la norma «è proprio l'affermazione consapevole e concreta, cioè diventata azione, di quello che l'uomo è, l'uomo nella realtà del suo problema e del suo destino che comprende tutti i problemi e gli interessi ed i fini traverso cui la vita si determina»[23].
Alle spalle si rinviene, ancora, una profonda vicinanza con le posizioni di Rosmini secondo cui tutta l'esperienza giuridica si raccoglie nella vita della persona, così che il fondamento dell'ordine giuridico non possa essere, altrimenti, ricercato che nel valore centrale della libera esistenza dell'individuo e della vita della società, nella ricchezza e spontaneità delle forme di organizzazione[24].
Sappiamo anche come all'attualità del pensiero del filosofo cattolico Giovanni Galloni abbia dedicato intensi studi per il contributo riconosciuto alla rifondazione della politica della società civile storicamente ordinata a Stato secondo i princìpi della Costituzione.
Si possono, così, indicare i punti fermi della sua riflessione nel superamento dell'illuminismo più radicale del contratto sociale di Rousseau, tenuto conto che «nell'orientamento di tutte le Costituzioni ottocente-

[22] Il contributo dell'A. è contenuta a pag. 10 del volume I, *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, 1950, 8.
[23] Così l'A., *Analisi dell'esperienza comune*, Milano, 1975, 154.
[24] A questo riguardo si deve citare l'importante contributo dell'A., *L'agricoltura, il Meridione, la Provincia: insegnamenti di Capograssi dal «Discorso» del 1919 al «Saggio» del 1952*, in *Due convegni su Giuseppe Capograssi* (Roma-Sulmona 1986), atti a cura di F. Mercadante, Milano, 1990, 719.

sche, ispirate alla rivoluzione francese, il potere dello Stato non aveva mai trovato un limite insuperabile nei diritti della persona e delle società naturali, nelle quali si sviluppa la persona»[25]. Mentre nella nostra Costituzione, grazie al fondamentale contributo di Dossetti e di Moro, oggetto degli ultimi studi politici di Galloni, è recepito il principio di anteriorità della persona da cui nasce la struttura comunitaria dell'intero ordinamento sociale.

In questo quadro, si spiega perché, secondo Galloni, dobbiamo restituire all'uomo quella sovranità, in materia di creazione del diritto, che la distanza del positivismo dal divenire concreto della vita umana aveva ingiustamente sottratto.

Anche il concetto di impresa va, del resto, costruito come ordinamento giuridico avente una sua autonomia e «la libertà, a cui il testo costituzionale fa riferimento, non è la libertà incondizionata di scelta in qualunque direzione, né coincide con un diritto soggettivo senza limiti o vincoli, ma consiste in un *potere* riconosciuto a singoli, e a formazioni sociali private e pubbliche, di concorrere all'organizzazione sociale ed economica del Paese non per acquistare benessere o ricchezza individuale, ma per produrre *nuova utilità*. È, in altri termini, un potere che non può essere esercitato in contrasto con l'utilità sociale o in modo da ledere la sfera di diritto e autonomia altrui»[26].

Da queste citazioni, che conservano una straordinaria forza emotiva spostata al presente, emerge tutto lo spessore della cultura che giustifica e sostiene la specifica attenzione alla disciplina giuridica dell'agricoltura, se bene ad essa ci si possa riferire per avvicinarsi alla complessità delle grandi questioni, in generale, aperte dalla evoluzione della nostra società.

Chi scrive di diritto agrario – questa è la coerenza e la continuità scientifica dell'apporto di Galloni al dibattito giuridico – non è soltanto uno zelante annotatore capace di risolvere i problemi di interpretazione e di colmare le lacune disciplinari, ma colui che si presta continuamente a rinnovare la ricerca della libertà e a dispiegare ogni tecnica utile alla promozione della realtà personalistica e comunitaria secondo una ispirazione che considera l'uomo tanto interessato alla gestione dei beni e

[25] G. Galloni, *Dossetti profeta del nostro tempo*, Roma, 2009, 123.
[26] G. Galloni, *Dossetti profeta del nostro tempo*, cit., 135.

al perseguimento di finalità economiche, quanto sostenuto dalla ricerca di valori spirituali.

Conclusioni*

Tentando di sintetizzare lo svolgimento del nostro Incontro, mi sembra che si debba iniziare con una facile conclusione: la pluri-dimensionalità di Giovanni Galloni; cui se ne può aggiungere immediatamente un'altra: i nostri lavori sono riusciti a esprimere compiutamente la complessità del personaggio.

Fu giurista, perché a Lui il diritto si presentava come l'efficace salvataggio di una civiltà, e si prodigò a manifestare questa convinzione, sia come scienziato, sia come insegnante, sia come politico. Arrestiàmoci, per ora, ad alcuni tratti generali, che fissano bene la tipicità del suo messaggio.

Come scienziato, non fu mai il contabile degli articoli del Codice Civile. Per Lui il diritto era una civiltà storica che si auto-ordina e, ordinàndosi, si salva. Non poteva, pertanto, ridursi a un insieme di comandi e di sanzioni; era, piuttosto, la storia vivente di un popolo che esprimeva in esso la sua essenziale identità. E non poteva nemmeno ridursi a una tecnica sia pure provvedutissima. Il diritto – e, particolarmente, il Suo prediletto «diritto agrario» – doveva essere còlto quale espressione di una pluralità di forze – sociali, economiche, politiche, culturali, spirituali – che trovavano in esso il modo di consolidarsi e fungere così da realtà ordinante.

Consapevole di questa *storicità*, credette come basilare l'attenzione alla comparazione verticale e orizzontale, le sole che potevano adeguatamente registrare la ineliminabile congiunzione fra il diritto e le forze di cui or ora si parlava. Per quanto riguarda la Sua sete di fondazioni storiche, mi permetto di fornire un esempio che mi riguarda da vicino. Quando nel 1995 pubblicai la mia sintesi medievalistica *L'ordine giuridico medievale*, non Gliela inviai in omaggio, pensando che non potesse avere per Lui un interesse. Seppi dopo che l'aveva attentamente letta e si era compiaciuto di immergersi nella mia ricostruzione, traèndone qualche profitto culturale. Sul piano della comparazione orizzontale, risultava chiara dalle Sue pagine l'esigenza di mettere a confronto quanto avveniva nel

* Il presente scritto riproduce il discorso conclusivo tenuto dall'A. al Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, organizzato a Roma il 16 ottobre 2018 dalla Fondazione *Osservatorio agromafie* e dalla rivista *Diritto agroalimentare*.

nostro spazio particolare con le sperimentazioni e le costruzioni in realtà anche sostanziosamente diverse, per esempio nel grande e variegato pianeta del *common law*.
Sempre in ordine alla ricerca di sicure fondazioni per le Sue analisi di gius-agrarista, Egli riteneva necessario unire alla puntuale osservazione della prassi l'irrobustimento teoretico proveniente dalle riflessioni di filosofi a Lui cari (e giustamente si è parlato oggi del Suo abbeverarsi alle pagine di Maritain e di Mounier, così come di Capograssi e Cesarini Sforza). Solo in tal modo il giurista poteva edificare su basi tanto solide da sfidare la inevitabile corrosione del tempo.
L'insegnamento in diversi Atenei italiani, fu per lui quello che una didattica autenticamente universitaria deve essere: parte integrante della Sua opera di ricercatore, ossia una ricerca che si compie nella didattica e una didattica che è ancora ricerca, che si pone quasi quale momento di verifica di quella ricerca. E lo dimostrano i Suoi «corsi» universitarii, testimonianti nei loro continui perfezionamenti e rimaneggiamenti lo svilupparsi di un itinerario scientifico nella Sua sempre più ampia presa di coscienza della materia trattata. A questo proposito, alcuni vivi ricordi della nostra comune colleganza fiorentina mi segnalano la Sua costante attenzione per gli studenti, ritenuti quali protagonisti della vicenda didattica.
Un cenno puntuale merita la Sua dimensione di politico, nell'esercizio della quale sono forti le affinità con due eminenti personalità, giuristi e maestri di pensiero, appartenenti al Suo stesso partito, Giuseppe Dossetti e Aldo Moro. In tutti e tre, l'essere giuristi ed essere ricercatori nella scienza giuridica aveva il significato di offrire maggiore vigorìa al proprio progetto politico.
Scendendo più da vicino al Galloni immerso entro il Suo laboratorio di gius-agrarista, si possono rilevare alcune peculiarità caratterizzanti.
Egli crede nella Costituzione quale fondazione radicale di un ordine giuridico; crede cioè nell'immedesimarsi della nostra Carta del 1948 non in una dichiarazione filosofico-politica senza incidenze dirette a livello del diritto (com'era per le «carte dei diritti» della civiltà borghese coniate nelle officine dell'illuminismo e poi della rivoluzione francese), bensì in una sorta di breviario giuridico del cittadino italiano destinato a ordinare direttamente la sua esistenza quotidiana. La nostra Costituzione, infatti, appartenendo alla fase novecentesca

autenticamente democratica del costituzionalismo, afferma presso di noi quella poderosa rivoluzione culturale inaugurata in Germania a Weimar nel 1919. Sì, rivoluzione, sia per l'ordine giuridico, sia per la cultura del giurista, proponendo una legalità superiore portatrice di valori e tale da conformare secondo questi l'intiero disciplinamento giuridico della Repubblica. Né si dica che si sta troppo sottolineando quella che è una semplice ovvietà, giacché quanto sembra oggi a noi una verità elementare tardò a farsi strada nella coscienza del giurista italiano, placidamente immerso in un pianeta di *civil law,* statalista e legalista, intimamente convinto che lo Stato liberale di diritto rappresentasse una acme insuperabile di civiltà giuridica e che la Costituzione non potesse incarnare se non un nobilissimo programma di indole politica, lasciando al legislatore positivo, cioè al Parlamento, l'esercizio di un indiscutibile monopolio giuridico.

Galloni, giurista pos-moderno, coglieva, al contrario, nella Costituzione un momento di rottura non soltanto con la aberrante dittatura fascista, ma altresì con la economicamente elitaria realtà dell'Italia pre-fascista; più precisamente, nella affermazione di quel vero pluralismo sociale, economico e giuridico dove per ogni cittadino si aveva il massimo della attenzione, anche per l'ultimo, anche per il nullatenente. Nel che si realizzava appieno quel personalismo cristiano, in cui Galloni interamente si riconosceva: ogni cittadino, nel contesto costituzionale, spiccava come persona, un soggetto rivestito di dignità e di libertà, però creatura relazionale immersa in un tessuto solidale di rapporti con gli altri, munito di formidabili diritti ma anche tenuto alla osservanza di precisi doveri, perno della società in grazia del lavoro inteso come sua vera forza legittimante. Ma il pluralismo si realizzava non solo al livello di singoli individui, giacché intorno a Lui, a integrarlo e proteggerlo, era un prosperare di molteplici combinazioni comunitarie, diverse per àmbiti e finalità. Il quadro, che ne derivava, era complesso ma intensamente plurale, senza però dar vita a un atomismo particolaristico. La vera nervatura, infatti, della intiera Costituzione si identificava in un robusto vincolo di solidarietà.

Era questo il paesaggio giuridico disegnato con penna forte dai Padri Costituenti ed era un paesaggio assai congeniale a Giovanni, che aveva salutato più volte come affrancatorio da costrizioni statalistiche il messaggio ordinamentale di Santi Romano. E Gli sorrideva soprattutto

quel mondo di autonomie cui il pluralismo dava vita, arrivando a realizzare nella Repubblica una pluralità di autentici ordinamenti giuridici. E si capisce bene perché il Professor Galloni, docente per molti anni nella Facoltà giuridica fiorentina, abbia intessuto un rapporto stretto con il civilista Salvatore Romano: Lo attraeva la continua riflessione scientifica del figlio di Santi tendente a tradurre la paterna intuizione pluri-ordinamentale dal piano della teoria generale a quello più specifico del diritto privato.

I rilievi sin qui fatti, puntualmente ripresi dai lavori testé svolti, ci permettono di comprendere appieno le ragioni ideologiche e culturali, che hanno sollecitato Galloni a individuare nell'impresa agraria il perno portante del diritto agrario italiano. Ai Suoi occhi l'impresa, quale organizzazione di persone, beni e servizii, appariva un prezioso microcosmo, una comunità intermedia dove il «personale» e il «reale» si congiungevano armonicamente all'insegna di una funzione che esorbitava di gran lunga la volontà dell'imprenditore per identificarsi in una finalità superiore dove il sociale, l'ambientale e l'economico arrivavano a una perfetta fusione.

Giovanni conosceva bene le enormi discussioni che la scelta codicistica del 1942 aveva provocato nella dottrina italiana e, innanzi tutto, sapeva della miope sufficienza dei commercialisti, tutti presi dall'idea di un assoluto primato dell'impresa commerciale. Puntare sulla centralità della nozione di impresa anche in campo agricolo significava compiere un'operazione tecnica complessa, perché ne sottolineava, da un lato, la multiformità con una sicura capacità a fungere da pilastro portante di settori economici diversi, dall'altro, il suo tipicizzarsi ed autonomizzarsi calando in varii e diversi settori. Accanto all'impresa commerciale non poteva non profilarsi, dunque, anche l'impresa agraria, ma sicuramente contrassegnata dall'autonomia dei suoi caratteri.

Giovanni conosceva bene anche le proposte di configurazione tecnica che si erano andate accumulando nel tentativo di definire meglio una istituzione che veniva percepita quale oggetto misterioso nel paesaggio giuridico italiano, sovrastato fino al 1942 dal soggettivismo esasperato espresso dalla proprietà come potere e dalla tipicizzazione squisitamente potestativa del proprietario. E respingeva con fermezza quella che a molti era parsa una configurazione teoricamente soddisfacente: l'impresa ridotta entro il letto di Procuste del «diritto soggettivo», così come l'aveva

disegnata Rosario Nicolò nella Sua prolusione romana del 1956. Infatti, il vecchio arnese individualistico del «diritto soggettivo» sembrava fatto apposta per negare la complessità di una realtà organizzativa dove tutto era finalizzato a una funzione superiore.

Al contrario, Giovanni. Entro un consapevole progetto culturale e tecnico, affermando la sua specificità, la legittimava proprio per la sua incidenza sul territorio (è, infatti, soprattutto l'agricoltura che fa i conti su un «territorio»), rivendicando quale funzione primaria quella ambientale (accanto a quella economica). Basta questo per intendere dove il gius-agrarista Galloni voleva arrivare: il Suo diritto agrario non dimenticava il *fundus* su cui aveva insistito Bolla ancora negli anni Trenta, ma era destinato a dilatarsi sulla base di sensibilità, consapevolezze, conoscenze profondamente nuove. La terra meritava di essere rispettata nelle sue intrinseche armonie, perché in quel rispetto si fondava addirittura la sopravvivenza dell'umanità intiera; e la produzione agraria doveva essere incentivata non eludendo il problema grave della qualità dei suoi prodotti. Due dimensioni pretendevano di affacciarsi, quella ambientale e quella alimentare. Era un ampliamento dei confini del diritto agrario perfettamente consequenziale alle richieste dei tempi nuovi, come il Nostro ha limpidamente scritto in un pensoso saggio del 2014.

La Rivista da Lui diretta è la testimonianza eloquente di questa presa di coscienza; ed è proprio da un ripensamento culturale e tecnico che, nel 2006, già innovata nella intitolazione e nei contenuti fin dal 1993, prende il vólto di *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*. Il giurista, lettore dei segni del tempo che scorre, si è assunto pubblicamente la responsabilità di guidare il nuovo corso.

OSSERVATORIO

IL PRECEDENTE

Fallimento e oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell'effettività

La questione affrontata dalla Corte attiene alla rilevanza dell'oggetto sociale nella qualificazione della società. Il commento verte intorno al tema delle relazioni tra oggetto dichiarato e effettività dell'attività svolta, anche alla luce delle recenti prospettive di riforma delle procedure concorsuali.

The issue addressed by the Court concerns the relevance of the social object in the classification of society. The comment focuses on the theme of relations between the declared object and the effectiveness of the activity carried out, also in light of the recent prospects for the reform of bankruptcy proceedings.

Keywords: *oggetto sociale - effettività - procedure concorsuali*

Cass. Sez. I Civ. 26 settembre 2018, n. 23157 ord. - Didone, pres.; Terrusi, est.; Vitiello, P.M. (conf.) - C. (avv. Salvalaggio) c. B. (avv. Mercanti). *(Conferma App. Venezia 20 gennaio 2015)*

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Società avente ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale - Effettivo esercizio di attività agricola - Esenzione dal fallimento - Non sussiste - Fondamento.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività.

Il testo della sentenza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

La questione dell'assoggettabilità al fallimento di una società, avente ad oggetto statutario l'esercizio di un'attività commerciale, che esercita di fatto una attività agricola è affrontata dalla Corte in esame senza scostamenti rispetto all'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale le società aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività. Infatti, le società acquistano la qualità di imprenditore commerciale al momento della costituzione e non anche dall'inizio del concreto esercizio dell'attività di impresa, diversamente da quanto accade per l'imprenditore individuale, qualificato dall'effettiva attività svolta.

Pur nella indubbia correttezza della decisione, le argomentazioni della Corte in esame offrono l'occasione per una breve riflessione sull'orientamento giurisprudenziale.

Al riguardo, pare opportuno muovere dagli indici di qualificazione dell'attività agricola e dell'attività commerciale.

A fronte di una definizione generale di imprenditore, contenuta nell'art. 2082 c.c., gli artt. 2135 e 2195 c.c. individuano, rispettivamente, l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale, fondandosi sull'oggetto delle attività svolte.

In particolare, e avendo specifico riguardo all'art. 2135 c.c., la demarcazione tra l'area della agrarietà e l'area della commercialità deve avvenire secondo un triplice parametro di riferimento: da un lato, muovendo dal dato testuale dell'art. 2135 c.c., ovvero dalla astratta riconducibilità

della concreta attività nell'ambito di una delle operazioni descritte dalla norma; dall'altro, dalla natura dei beni prodotti con quella attività, cioè dall'essere stati realizzati mediante un processo condizionato dal fattore biologico e tramite l'utilizzo attuale o potenziale del fondo, del bosco, dell'acqua, fattori, questi, indicati dallo stesso art. 2135 c.c.; d'altro lato ancora, assumendo a parametro di qualificazione un ulteriore elemento, non esplicitamente contemplato dalla norma ma da ritenersi intrinseco alla stessa duplicazione delle fattispecie imprenditoriali all'interno della generale formula definitoria dell'art. 2082 c.c.

Il riferimento è alle caratteristiche del mercato, al quale i prodotti in questione sono destinati. È, invero, il mercato del singolo prodotto quello che sottrae o sottopone a certe regole l'impresa che lo produce[1].

Occorre, infatti, in proposito, ricordare che, quando il legislatore del 1942, dopo aver ricondotto le attività agricole e commerciali nell'unitaria categoria dell'impresa, ha poi proceduto, nella formulazione degli artt. 2135 e 2195 c.c., *per differentiam specificam*, tracciando la demarcazione tra agricoltura e industria *ratione materiae* ai fini dell'applicazione di diverse discipline, è stato a ciò spinto dall'opportunità, se non dalla necessità, di far corrispondere le forme giuridiche alla sostanza economica dei fenomeni regolati dal diritto, assumendo quale punto di partenza i concetti economici per costruire su di essi i concetti giuridici[2].

La realtà economica ha consegnato al codificatore una figura di imprenditore agricolo fortemente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore commerciale, non solo per ciò che attiene ai profili rappresentati dal carattere della terra come bene finito, dalla lunghezza delle operazioni di riconversione delle strutture produttive, dalla polverizzazione dell'offerta, dalla immissione del prodotto sul mercato non in ragione della domanda ma a date fisse corrispondenti ad un ciclo produttivo, dalla deperibilità dei beni agricoli, ma anche per ciò che attiene al rapporto tra domanda e offerta[3].

Al riguardo, non priva di rilievo è la circostanza che il prodotto agri-

---

[1] E. Rook Basile, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 50.

[2] V. Santoro Passarelli, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 377. Cfr. G. Oppo, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 591.

[3] E. Rook Basile, *Aspetti peculiari della disciplina del mercato dei prodotti agricoli*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario*, Firenze, 1982, 115; Ead., *Impresa agricola e concorrenza*, cit., 20 ss. Cfr. G. Galloni, *Tipologia dell'impresa agricola*, in A. Galasso (a cura di), *L'impresa agricola tra mercato e programmazione*, Bari, 1978, 140.

colo è diretto per lo più a soddisfare bisogni primari quali sono quelli dell'alimentazione, ovvero bisogni essenziali nei cui confronti la legge dell'utilità decrescente trova pieno spazio operativo. Infatti, se i bisogni soddisfatti dall'agricoltura sono essenziali e, come tali, caratterizzati dalla non inducibilità sul piano quantitativo, non è possibile allontanare notevolmente dalla prima l'ultima dose del bene (c.d. marginale).
Applicata al meccanismo della domanda e dell'offerta, la legge dell'utilità decrescente si traduce, da un lato, nella collocazione dell'elasticità della domanda dei beni agricoli rispetto al prezzo su valori prossimi allo zero, con la conseguenza che l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto ad un livello inferiore a quello che si sarebbe determinato se l'offerta fosse stata adeguata alla domanda; dall'altro, nella anelasticità della domanda rispetto al reddito, posto che al crescere del reddito la domanda di beni agricoli cresce meno della domanda di beni non agricoli.
Così, mentre per ciò che attiene al mercato dei prodotti industriali la moda, la pubblicità, il benessere economico possono indurre ad aumentare il consumo di tali beni, e ciò avverrà tanto più facilmente ove il prezzo diminuisca, per ciò che attiene al mercato dei prodotti agricoli la non inducibilità del bisogno che l'impresa agricola soddisfa determina una rigidità della domanda, tendenzialmente sempre uguale a se stessa e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo e di reddito.
La materia agricola presenta, dunque, sul piano economico, peculiarità rispetto alla materia commerciale. Nel rispetto di tali differenze economiche, il legislatore ha operato un *distinguo* tra art. 2135 e art. 2195 c.c.[4].
Nel momento in cui l'interprete si trova di fronte alla qualificazione di una concreta attività non può, nell'ascrivere l'impresa all'area agricola o all'area commerciale, fare a meno di volgere l'attenzione al mercato ed alle leggi che regolano la domanda e l'offerta di quel determinato prodotto. Occorre, cioè, applicare, nell'ermeneusi del novellato art. 2135 c.c., lo stesso «metodo dell'economia» che il legislatore del codice ha utilizzato a fini normativi per disciplinare le fattispecie dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale.
Ciò posto, giova rilevare che gli indici di qualificazione dell'attività di

[4] A. Germanò, *Sul perché dello speciale «statuto» dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in *Impresa agricola e impresa commerciale. Le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992 e in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, 331.

impresa sono i medesimi sia che si tratti di imprenditore individuale sia che si tratti di società. Se, infatti, è lo svolgimento di un'attività economica l'elemento che sottende alle definizioni di cui agli artt. 2082 e 2247 c.c., la riconduzione dell'attività economica all'art. 2135 c.c. piuttosto che all'art. 2195 c.c. è l'unico elemento di qualificazione dell'imprenditore individuale così come della società.

La natura dell'attività esercitata come criterio assoluto per valutare la commercialità o meno dell'impresa, dunque, di conseguenza, per tracciare la linea di demarcazione tra l'area della fallibilità e l'area dell'insolvenza civile emerge dalla stessa legge fallimentare.

L'art. 1 della legge fallimentare sottopone, invero, espressamente alle procedure concorsuali i soli imprenditori «che esercitano un'attività commerciale». L'originaria formulazione della norma precisava, poi, al secondo comma, che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali».

Il riformulato art. 1, ad opera del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, replica tale disposizione, escludendo dall'area della piccola impresa gli imprenditori commerciali, individuali e collettivi, che presentano determinati indici di investimenti effettuati e di ricavi realizzati.

La norma, vecchia e nuova, non pone una regola per gli imprenditori individuali, e cioè il fallimento per i soli imprenditori commerciali, e una deroga per le società, che possono fallire indipendentemente dall'attività esercitata. Le società c.d. commerciali sono sottoponibili alle procedure concorsuali nella misura in cui soddisfino le condizioni indicate, quindi rivestano la qualità di imprenditori commerciali: ciò che la norma indica, oggi come ieri, è che le società non possono, o ben difficilmente possono, essere considerate piccoli imprenditori, stante la complessità organizzativa che la società implica, ma non anche che la qualificazione della società debba o possa dipendere da altro fattore che non sia quello dell'attività assunta ad oggetto sociale[5].

È, dunque, l'oggetto, cioè l'attività esercitata, l'elemento di qualificazio-

[5] In questa prospettiva si colloca la disciplina delle società agricole, la quale, fondata sull'obiettivo di modernizzare le strutture produttive agricole, di sviluppare la competitività delle imprese, di potenziare la capacità dell'impresa di soddisfare la domanda dei mercati, assicurando la qualità dei prodotti, nonché di migliorare la capacità concorrenziale, rinviene la propria caratterizzazione nell'avere la società ad oggetto esclusivamente lo svolgimento delle attività *ex* art. 2135 c.c. In particolare, l'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che le società, aventi quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole, devono

ne della società, agricola o commerciale soltanto alla luce dell'oggetto sociale, riconducibile all'art. 2135 piuttosto che all'art. 2195 c.c.
Tuttavia, nel caso delle società, la questione della qualificazione in termini di agrarietà o di commercialità rimanda alla questione se tale qualificazione debba avvenire sulla base dell'oggetto dichiarato o non, piuttosto, sulla base dell'effettività dell'attività svolta.
Frequente è in dottrina e giurisprudenza l'affermazione che l'indicazione statutaria di un oggetto commerciale comporti di per sé l'assoggettabilità alle procedure concorsuali in caso di insolvenza, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività di impresa[6].
Secondo questa impostazione, richiamata dalla pronuncia in esame, la società costituita in forma commerciale ed avente ad oggetto un'attività commerciale sarebbe, cioè, *ab origine* imprenditore (collettivo) commerciale, come tale sempre assoggettabile al fallimento in caso di insolvenza, anche in difetto di effettivo esercizio dell'impresa commerciale. Ciò significa che tale società sarebbe fallibile non solo in caso di svolgimento di attività agricole, ma anche in caso di mancato esercizio di alcuna impresa.
In questa prospettiva, le procedure concorsuali non potrebbero essere evitate nell'ipotesi di mancato esercizio di attività o di concreto, ma non dichiarato, esercizio di un'attività agricola, stante l'irrilevanza di qualsiasi indagine in ordine all'*an* dell'attività e alle caratteristiche dell'attività concretamente svolta.
Parallelamente, le società che hanno ad oggetto statutario l'esercizio di

---

contenere nella ragione sociale o nella denominazione sociale, l'indicazione di «società agricola». La previsione, formulata con l'intento di rendere destinatarie le società in agricoltura delle agevolazioni tributarie e creditizie stabilite a favore degli imprenditori agricoli individuali professionalmente caratterizzati, appare significativa. Invero, il legislatore esprime chiaramente che elemento di qualificazione della natura della società è solo ed esclusivamente l'oggetto sociale, risultando indifferente che i soci optino per la società semplice piuttosto che per un'altra società di persone o per una delle società di capitali. Il riferimento normativo al fatto che la dizione «società agricola» deve comparire nella «ragione sociale» o nella «denominazione sociale» sottolinea l'irrilevanza, ai fini della qualificazione della società, dell'essere la società ad oggetto agricolo una società di persone o una società di capitali.

[6] F. Ferrara - F. Borgioli, *Il Fallimento*, Milano, 1995, 135 ss.; A. Nigro, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in G.E. Colombo - G.B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. IX, t. 2, Torino, 1993, 230; M. Casanova, *Impresa e azienda*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. X, t. 1, Torino, 1985, 122. In giurisprudenza, Cass. 22 giugno 1972, n. 2067, in *Foro it.*, 1973, I, 504; Cass. 9 dicembre 1976, n. 4577, in *Giust. civ.*, 1977, I, 647; Cass. 4 novembre 1994, n. 9084, in *Società*, 1995, 166; Trib. Foggia 21 febbraio 1994, in *Dir. fall.*, 1994, II, 639; Cass. 26 giugno 2001, n. 8694, in *Fall.*, 2002, 602; Cass. 28 aprile 2005, n. 8849, *ivi*, 2005, 1373.

un'attività agricola acquisterebbero sempre la qualifica di imprenditore agricolo fin dal momento della loro costituzione, risultando sempre esonerate dalle procedure concorsuali[7]: e ciò sia che la società dichiarata agricola non eserciti alcuna impresa sia che eserciti di fatto, contrariamente a quanto assunto nell'oggetto sociale, un'attività commerciale.
Questa posizione è legata alla nota tesi[8], richiamata dalla Corte in oggetto, per la quale il requisito dell'effettività dell'esercizio dell'impresa sarebbe necessario solo per le persone fisiche e non anche per le società, che sarebbero considerate istituzionalmente imprenditori, a far data dalla loro costituzione, rilevando, ai fini della qualificazione, esclusivamente l'oggetto sociale dichiarato[9].
In tale contesto, si colloca il problema di qualificazione di una società con oggetto dichiarato commerciale ma effettivamente agricolo trattandosi, infatti, di accertare, ai fini della sottoposizione alle procedure concorsuali, l'agrarietà o la commercialità della società in dipendenza della verifica della natura dell'attività esercitata.
Se si accoglie la posizione tradizionale «formale», la prevalenza del dichiarato sull'effettività dell'attività esercitata conduce ad applicare alla società uno statuto che non le è proprio[10].
Se, infatti, da un lato, correttamente, l'oggetto sociale deve essere preso come unico elemento di riferimento per la qualificazione della società, analogamente a quanto accade per la qualificazione dell'imprenditore individuale, dove è l'attività che colora l'impresa, dall'altro deve indurre, però, a replicare per le società il medesimo percorso interpretativo utilizzato per l'imprenditore individuale, cioè a procedere ad un'analisi sostanziale delle diverse fattispecie, privilegiando l'effettività dell'attività svolta sul dichiarato. Si tratta, invero, di un'operazione interpretativa che coinvolge l'oggetto sociale nella sua essenza ed effettività.
Ne deriva che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 1, legge fall., occorre verificare se le

[7] F. Farina, *Società commerciali e presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento*, in *Riv. soc.*, 1969, 592 ss.
[8] G. Ferri, *Le società*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. X, t. 3, cit., 31 ss.
[9] Cfr. Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991, in *Foro it.*, 2014, 1, 113; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28015, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.
[10] A. Schermi, *Momento dell'attribuzione dello «*status*» di imprenditore commerciale ed assoggettabilità al fallimento*, in *Giust. civ.*, 1965, I, 1962; A. Jorio, *Osservazioni in tema di società. Inizio dell'impresa commerciale e fallimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 68 ss.

vicende intervenute nella vita della società abbiano rivestito una rilevanza tale da modificare in via sostanziale l'oggetto sociale, incidendo sulla qualificazione.

In definitiva, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si tratta di operare una riflessione sugli indici di qualificazione di una società, valutando il ruolo dell'effettività dell'oggetto sociale svolto, interrogandosi se assegnare all'effettività un ruolo ancillare rispetto a quanto formalizzato nell'oggetto statutario oppure se, indipendentemente da quanto dichiarato in sede di costituzione societaria, la verità dell'oggetto debba imporre di prescindere da qualificazioni precostituite ed astratte.

Si tratta, tuttavia, inoltre, anche di interrogarsi sulla persistente validità di un siffatto orientamento, soprattutto alla luce delle prospettive di riforma delle procedure concorsuali che sembrano decretare la cessazione definitiva della materia del contendere. Infatti, la l. 19 ottobre 2017, n. 155, prevede all'art. 2, comma 1, lett. *e*), ora art. 1, d.lgs. 12 genanio 2019, n. 14, che sia soggetta al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, delegando il Governo a disciplinare distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle peculiarità oggettive e soggettive. L'obiettivo della legge delega e del legislatore delegato è quello di assegnare priorità alla continuità aziendale, anche affidando l'azienda ad un diverso imprenditore, introducendo procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Non si rinvengono nella legge distinguo in ordine all'essere il debitore persona fisica o giuridica, imprenditore individuale o società, società ad oggetto commerciale o agricolo, società ad oggetto statutario dichiarato commerciale o agricolo ma non eseguito o diversamente eseguito. La legge delega, così come il conseguente decreto legislativo n. 14/2019, nel rigore dell'uguaglianza, realizza l'equiparazione sul piano degli effetti della decozione dell'impresa agricola all'impresa commerciale, individuale o collettiva, togliendo respiro ad ogni indagine diretta a

far valere la forma sulla sostanza, ovvero la prevalenza o meno dell'oggetto statutario dichiarato sull'effettiva attività economica esercitata.
In conclusione, se nessun dubita della monoliticità dell'orientamento giurisprudenziale al quale la Corte in commento si richiama e al quale aderisce, e se invece qualche dubbio può sorgere laddove al privilegio della forma si sostituisca il valore dell'effettività, tali dubbi sembrano destinati a ricevere conforto, rafforzandosi fino a disgregare l'orientamento fino ad ora consolidato, dalla legge di riforma delle procedure concorsuali, per la quale non rileva la qualificazione del soggetto, ma la salvezza e la conservazione dell'integrità aziendale.

Profili evolutivi nella tutela penale delle indicazioni geografiche: il caso del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP

La reputazione acquisita negli anni dalla DOP Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ha reso il prodotto particolarmente vulnerabile ai tentativi di uso indebito di nomi, simboli e indicazioni che, al contrario, possono essere utilizzati soltanto per prodotti ottenuti in conformità al disciplinare di produzione della denominazione. Una recente sentenza della Corte di cassazione consente di tracciare il percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza nel riconoscimento di una graduale autonomia alle condotte lesive delle indicazioni geografiche. Tuttavia, dal novero delle fattispecie applicate ai casi concreti, si continua a registrare l'assenza di riferimenti alla figura giuridica espressamente disegnata per i casi di contraffazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 517 *quater* c.p. La ricerca di elementi idonei ad assicurare una più ampia applicazione di tale fattispecie conduce ad auspicarne una revisione che tenga conto del ruolo delle indicazioni geografiche come patrimonio agroalimentare da valorizzare a tutela degli interessi economici dei produttori prima ancora che si configuri un rischio di inganno per il consumatore.

The reputation acquired over the years by the Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino PDO has made the product particularly vulnerable to attempts to misuse of names, symbols and indications that, on the contrary, may only be used for the products obtained in compliance with the product specification. A recent

Keywords: *indicazioni geografiche - contraffazione - art. 517* quater *c.p. - consumatore*

Supreme Court ruling allows to trace the evolutionary path taken by the case law in the recognition of a gradual autonomy to practices affecting geographical indications. However, we continue to record the absence of references to the offense expressly conceived for the counterfeiting of geographical indications or designations of origin of agro-food products pursuant to art. 517 quater *of the Italian Criminal Code. The search for elements suitable to ensure a wider application of this type of offense suggests a revision that takes into account the role of geographical indications to be valued as an agri-food heritage in order to protect the economic interests of producers even before of a risk of deception for consumers.*

Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2018, n. 41714 - Cavallo, pres.; Andreazza, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - Russo, ric. *(Annulla in parte con rinvio App. Salerno 29 settembre 2017)*

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Indicazione del luogo di origine del prodotto - Dicitura ingannevole - Integrazione del delitto di cui all'art. 517 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.

L'imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l'immagine della denominazione protetta, vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione, risponde del delitto di cui all'art. 517 c.p. (Fattispecie relativa all'apposizione dell'etichetta «prodotto nella regione DOP San Marzano» a barattoli di pomodori pelati coltivati in una diversa Regione).

Il testo della sentenza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

1. *L'ambito di protezione della DOP nelle recenti pronunce della Corte di cassazione.*
Il rinvenimento di centinaia di migliaia di barattoli di pomodori pelati presso il porto commerciale di Salerno destinati al mercato statunitense e riportanti nell'etichettatura la dicitura in inglese «*produced in San Marzano d.o.p. Region-Italian Peeled Tomatoes*» per pomodori pelati coltivati e raccolti in Puglia, è stato ritenuto dalla Corte di cassazione fatto rilevante ai fini della integrazione dei reati di tentata frode in commercio, ai sensi dell'art. 515 c.p. e di tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci, aggravata dall'oggetto del mendacio, rappresentato da una denominazione di origine protetta (art. 517 e 517 *bis*).
Il caso deciso con la sentenza del 26 settembre 2018, n. 41714 suscita interesse non soltanto perché consente di seguire il percorso evolutivo tracciato dai giudici nella qualificazione giuridica di fatti che hanno coinvolto una denominazione geografica protetta, ma anche perché segnala l'esigenza di riconoscere una graduale autonomia, penalmente rilevante, alle condotte lesive di DOP e IGP nonostante si segnali ancora una scarsa applicazione della fattispecie di cui all'art. 517 *quater* c.p. rubricato *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*.
Ma prima di affrontare nel dettaglio la soluzione offerta da quest'ultima sentenza, successiva ad altre precedenti relative alla medesima questione[1], è necessario fare un passo indietro, per rammentare che, nel proce-

[1] Occorre, infatti, richiamare le precedenti sentenze che hanno affrontato la medesima questio-

dimento deciso dalla Suprema Corte con la prima sentenza sul caso in questione[2], il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, aveva ricondotto i fatti contestati ai due imputati, in concorso tra loro, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 517 *quater* c.p. Tuttavia, il fatto veniva immediatamente riqualificato dal Tribunale di Salerno e ricondotto al diverso reato delle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai sensi dell'art. 4, comma 49 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*, in combinato disposto con l'art. 517 c.p. sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La distinta qualificazione giuridica si era resa necessaria, secondo il Tribunale, per giustificare l'inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 517 c.p. – di per sé riferita esclusivamente ai prodotti industriali – anche di quelli agricoli, presentando l'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 una «estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, che abbiano una indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente»[3].

In quella circostanza, dunque, la fattispecie della fallace indicazione era stata chiamata a completare l'oggetto della vendita di prodotti industriali con segni mendaci, offrendo alla Corte di cassazione l'occasione per ribadire la rilevanza che assumono, in tali ipotesi di reato, la provenienza, l'origine e la qualità del prodotto, dove origine e pro-

ne, sia pur diversamente configurata nei diversi procedimenti: cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 luglio 2011, n. 28740, Amato, rv. 250.621, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2012, 274, con nota di S. Masini, *Sulla estensione del «penalmente rilevante» nella tutela delle indicazioni geografiche riconducibili al Made in Italy*, nonché Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2017, n. 28689, A.A., rv. 270.661.

[2] Il riferimento è alla prima sentenza decisa da Cass. Sez. III Pen. 19 luglio 2011, n. 28740, Amato, cit., nota 1.

[3] In questo senso, cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 luglio 2011, n. 28740 già citata, ove ampi sono i riferimenti ad un precedente, Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2005, n. 13712, Acanfora, rv. 231.830, che, chiaramente, mette in luce come «nell'art. 517 si menzionano solo i prodotti industriali (oltre che le opere dell'ingegno), mentre nel suddetto comma 49 si fa riferimento ai prodotti *tout court*. Applicare l'art. 517 c.p. ai prodotti tipici agricoli prima della entrata in vigore della norma in esame avrebbe configurato una violazione del principio di legalità e tassatività del diritto penale».

venienza sono ancillari alla qualità[4]. Veniva, poi, specificato che l'origine può diversamente qualificarsi in funzione della natura del prodotto, sì che per i prodotti agricoli di qualità sarà l'origine territoriale o geografica a fare la differenza – «si pensi, per i prodotti agricoli alle arance di Sicilia, o per i prodotti alimentari al Parmigiano Reggiano» – mentre per i prodotti industriali occorrerà tener conto dell'origine imprenditoriale, assumendo, infatti, l'imprenditore la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo.

2. *I limiti della disciplina delle false e fallaci indicazioni di origine e provenienza.* Nel procedimento successivo alla pronuncia emessa in sede di incidente cautelare[5], il quadro sanzionatorio a carico di uno degli imputati veniva ulteriormente modificato attraverso l'esclusione del riferimento alla figura «servente» della fallace indicazione e l'aggiunta, alla norma base di cui all'art. 517 c.p., della forma tentata di cui all'art. 56 c.p. e della forma aggravata dall'aver posto in essere la condotta in pregiudizio dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 517 *bis*, inserito nel codice penale con d.lgs. n. 507/1999[6]. Veniva, ancora, contestato il reato di tentata frode in commercio (artt. 515 e 56 c.p.) a seguito della successiva spedizione all'intermediario statunitense di merce diversa per origine e qualità rispetto a quella descritta nelle etichette apposte sulle confezioni, destinate ad essere offerte in vendita ai consumatori americani, i quali sarebbero stati indotti a spendere di più per un prodotto diverso, per qualità e prezzo, da quello effettivamente voluto.
Infatti, l'utilizzazione delle etichette doveva ritenersi idonea a trarre in inganno un consumatore di media diligenza in relazione all'origine e alla qualità dei prodotti, ingenerando l'erroneo convincimento che i po-

[4] Per un precedente ancor più risalente relativo al carattere funzionale degli elementi identificativi dell'origine e della provenienza rispetto alla qualità, cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 agosto 1999, n. 2500, Thun, in *Cass. pen*., 2000, 2699. Di diverso avviso in dottrina, F. Cingari, *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enc. dir*., *Ann*., Milano, 2014, 705 secondo cui «il fatto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice è l'affidamento riposto dal pubblico dei potenziali acquirenti nella verità del messaggio evocato dai segni dei prodotti industriali, conduce ad attribuire rilevanza al mendacio sull'origine a prescindere dal fatto che dall'origine geografica dipenda la qualità del prodotto, visto che l'origine geografica di un dato prodotto può incidere sulla formazione della volontà negoziale dell'acquirente anche quando da essa non dipende la qualità del prodotto».
[5] Il riferimento è al procedimento deciso da Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2017, n. 28689, cit.
[6] Si tratta del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante *Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.*

modori fossero stati coltivati – e, dunque, non soltanto lavorati – nel territorio campano del San Marzano DOP. Nessuna rilevanza veniva, invece, riconosciuta alla contestazione avanzata dal ricorrente, secondo cui il significato da attribuire alle frasi stampigliate sulle etichette sarebbe stato unicamente quello di indicare non già l'origine delle materie prime quanto, piuttosto, la sede della lavorazione industriale delle stesse. Come accennato, si esclude, in questa sede, la contestazione della condotta ai sensi dell'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003, la cui applicazione risulta esclusa quando si tratta di rilevare la falsa o fallace indicazione dell'origine per prodotti di origine italiana, trovando la fattispecie una sua più idonea conformazione nei casi in cui sia riportata una falsa o fallace origine italiana rispetto a prodotti di origine estera[7]. Gli ulteriori limiti della condotta di cui all'art. 517 c.p. sono, invece, colmati attraverso la previsione della forma tentata[8] e circostanziata, impiegata per giustificare l'anticipazione della tutela del bene giuridico protetto fin dal compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla successiva consegna della merce recante l'erronea indicazione

[7] La Corte di cassazione riferisce, infatti, la fattispecie di cui all'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 alle «condotte in relazione alle quali le false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine riguardino l'origine o provenienza italiana della merce», risultando, di conseguenza applicabile l'art. 517 c.p. per le «ulteriori ipotesi di falsa o fallace indicazione» non potendosi, nella specie, «ravvisare una falsa rappresentazione dell'origine o della provenienza dall'Italia» dal momento che «l'etichetta indicava specificamente trattarsi di "pomodori pelati italiani"». Invece, un caso recente di applicazione del combinato disposto degli artt. 517 c.p. e 4, comma 49 della legge n. 350/2003 è quello deciso da Cass. Sez. IV Pen. 26 aprile 2017, n. 25030, Menna, rv. 270.005, in *Cass. pen.*, 2018, 2073, relativo al sequestro preventivo di una partita di pasta alimentare recante il marchio della società italiana seguito dalla indicazione «NapoliItalia pasta grano duro prodotta e confezionata *for produced for* pastificio L.G. S.p.A. (*omissis*) e l'indicazione *made in Turkey* (merce di provenienza turca era diretta in Africa accompagnata da fattura dalla quale risultava venduta da una società francese con sede a Parigi a società con sede in Mali)». Il caso è esaminato da V. Pacileo, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in questa Riv., 2017, 419-422. Allo stesso modo, risulta chiarito, con riguardo alla stampigliatura made in Italy presente su cartoni contenenti cappe aspira fumo per cucine domestiche importate dalla Romania, che l'elemento soggettivo del reato risulta integrato dalla «consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione» in Italia di beni di provenienza estera. Cfr. Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2018, n. 45271, V.P., rv. 273.954.

[8] La previsione del tentativo esteso alla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. costituisce approdo recente, tanto che, secondo l'orientamento più risalente, non sarebbe stato possibile prevedere la forma tentata ai casi di mera detenzione di prodotti con segni mendaci se non ancora posti in vendita (Cass. Sez. III Pen. 25 marzo 1997, n. 4066, Ngom Gora, in *Cass. pen.*, 1998, 829). L'orientamento maggioritario sembra, oggi, favorevole a riconoscere l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 517 c.p.: cfr. Cass. Sez. III Pen. 13 novembre 2008, n. 2003, M.C., rv. 238.557 nonché Cass. Sez. III Pen. 12 gennaio 2012, n. 11406, Z.X., in *Diritto & Giustizia online*, 2012, 23 marzo 2012.

della sua origine e provenienza, risultando, così, superata la necessità di richiamare l'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003, nella parte in cui dispone che «le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio».
Allo stesso modo, la possibilità di applicare la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. anche ai prodotti agricoli di qualità senza ricorrere all'art. 4, comma 49 risulta ammessa integrando l'ipotesi di cui all'art. 517 con l'aggravante dell'art. 517 *bis*, comma 1, in quanto la condotta posta in essere è riferita ad alimenti la cui denominazione di origine risulta protetta da specifiche disposizioni normative, come quelle di cui al reg. (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*[9].

2.1. *L'estensione della tutela delle indicazioni geografiche oltre i confini europei*. Nel giudizio più recente deciso con la sentenza n. 41714 del 2018, ferma la contestazione delle medesime fattispecie di reato enucleate nel precedente e diverso procedimento, appare di rilievo l'affermazione della Corte di cassazione secondo cui la tutela assicurata dalla denominazione di origine non è limitata al territorio europeo ma copre il prodotto a prescindere dal mercato di destinazione «trattandosi di garantire l'origine territoriale» e, in questo caso europea, del prodotto stesso. La motivazione opposta dal ricorrente circa l'erronea applicazione della legge penale – basata sulla considerazione che i barattoli di pomodoro erano destinati «al mercato statunitense nel quale il marchio DOP non assume (...) rilevanza né alcuna tutela giuridica, rappresentando oggetto di protezione esclusivamente all'interno dell'Unione europea e non

[9] Vale, sul punto, ricordare un precedente che riconosce al sistema delle DOP e IGP un regime di tutele rafforzato dalla presenza di «un collegamento dimostrabile - attraverso appositi disciplinari di produzione - fra una determinata caratteristica del prodotto e un determinato luogo di produzione». Aspetto, questo, che vale a distinguere l'indicazione geografica anche rispetto al marchio di origine made in Italy, che «non presuppone e non assicura in alcun modo la presenza di specifiche caratteristiche dei prodotti, ma si limita ad indicare al consumatore che l'impresa che ha realizzato il prodotto è ubicata in un determinato paese. Si tratta cioè di una situazione assimilabile a quella che la Corte di giustizia europea ha definito come "denominazione di origine geografica semplice", ovvero indicazione che "non implica alcun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica"». Cfr. Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2007, n. 27250, Colavita, rv. 237.812, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2007, 547, con nota di S. Masini, *L'origine (geografica) della frutta non è quella (doganale) della macedonia* nonché di D. Ampollini, *La protezione penale del Made in Italy in due sentenze della Suprema Corte*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 1, 23.

costituendo, pertanto, alcuna alterazione del mondo della concorrenza e degli scambi commerciali» – tradisce la presenza di un annoso contrasto, non ancora risolto, con i Paesi appartenenti al sistema giuridico di *common law* (in particolare Stati Uniti e Canada) i quali presentano, nel settore della disciplina dei titoli della proprietà intellettuale e della loro tutela, regole diverse da quelle dei Paesi europei di *civil law*, per i quali il *terroir* assume, in forza di una consolidata tradizione, valore identificativo e di pregio qualitativo del prodotto. Infatti, la distanza più problematica tra i due sistemi giuridici riguarda proprio le indicazioni geografiche, considerata l'estraneità degli Stati Uniti d'America e degli altri Paesi di *common law* al sistema di tutele offerto alle indicazioni geografiche dall'Unione europea[10].

3. *La rivendicazione di una graduale autonomia per le condotte lesive di DOP e IGP.*
Nel prendere atto della complessità della materia e della necessità di riportare le trame discorsive avviate lungo diverse traiettorie sul sentiero tracciato dalle sentenze della Corte di cassazione, appare di notevole rilievo il graduale riconoscimento, da parte dei giudici, dell'autonoma rilevanza penale delle condotte realizzate a danno delle DOP e IGP.
La fattispecie di cui all'art. 517 c.p., affrancata dalle false e fallaci indicazioni di origine o di provenienza di cui all'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 è stata, nell'ultimo caso, applicata estensivamente alla forma tentata e circostanziata «potendo logicamente ipotizzarsi

[10] In generale, sul diverso approccio di disciplina tra i Paesi dell'Unione europea e, in particolare, gli Stati Uniti, ove i segni geografici ricevono tutela se registrati come marchi individuali, collettivi o di certificazione, cfr. A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in questa Riv., 2017, 289 ss., spec. 296-297, ma anche S. Carmignani, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Dir. giur. agr. amb*., 2002, 84 ss., spec. 86. Nella stagione degli accordi di libero scambio di nuova generazione, avviata dall'Unione europea con la comunicazione della Commissione *Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento responsabile*, COM (2015) 497, Bruxelles 14 ottobre 2015, il Partenariato Transatlantico sul commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP*) tra l'Europa e gli Stati Uniti, i cui negoziati sono stati avviati nel 2013, si è arenato nel 2016 proprio a causa delle divergenze circa la tutela da accordare alle indicazioni geografiche. Sulla bozza di accordo, si rinvia a M. Alabrese, *TTIP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell'Unione europea nella negoziazione della Transatlantic Trade and Investment Partnership*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, 210, nonché, Ead., *Gli accordi commerciali mega-regionali e l'elaborazione del diritto agroalimentare*, *ivi*, 2017, I, 136 ss.; B. O'Connor, *The legal protection of Gis in Ttip: is there an alternative to the CETA outcome*, in M.C. Mancini - F. Arfini - M. Veneziani - M. Donati (a cura di), *Intellectual Property Rights for Geographical indications. What is at stake in TTIP?,* Newcastle upon Tyne, 2016, 19 ss.

che l'attività di messa in circolazione dei beni *de quibus* sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, i quali, essendo giunti ad un adeguato stadio di evoluzione dell'*iter criminis*, consentano di ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto» nel momento della avvenuta commercializzazione dei prodotti con segni mendaci[11].

Ma si ritiene di poter spingere oltre il ragionamento della Corte di cassazione, fino al punto da immaginare l'applicazione, alla condotta contestata, di quella iniziale fattispecie di reato configurata dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno e riconducibile all'art. 517 *quater* perché «agendo in concorso tra loro, l'A. quale amministratore delegato della omonima società, esercente la produzione di paste ed altri generi alimentari, il R. quale legale rappresentante della società esercente attività di confezionamento di prodotti alimentari, al fine di trarne profitto, ponevano in vendita, destinandoli al mercato statunitense, gli indicati prodotti contenenti, appunto, pomodori pelati, recanti l'etichetta "prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani", contenente indicazioni non veritiere, non essendo le predette società autorizzate all'utilizzo del marchio DOP».

La fugace applicazione dell'art. 517 *quater* sollecita una disamina delle condizioni che ne giustificano una più ampia considerazione, tenuto conto dei limiti presenti nella fattispecie di cui all'art. 517 c.p., la cui sfera di operatività è stata notevolmente ridimensionata in seguito alla introduzione, per effetto della l. 23 luglio 2009, n. 99 recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, della fattispecie di contraffazione delle indicazioni geografiche di cui all'art. 517 *quater*, tanto da risultare di interesse anche un riferimento alla fattispecie di contraffazione o alterazione di marchio di cui all'art. 473 c.p.

Infatti, «la nuova norma incriminatrice punisce – sul modello degli artt. 473 e 474 c.p. – la contraffazione, l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché la messa in circolazione dei prodotti con le indicazioni o denominazioni falsificate»[12]. E, se prima delle modifiche apportate al codice penale dal-

[11] Cfr. la più volte citata Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2017, n. 28689.

[12] Il rinvio è a F. Cingari, *Marchi, brevetti e segni distintivi (Tutela penale dei)*, cit., 705; ma cfr. anche P.L. Roncaglia, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 195 ss.

la legge n. 99/2009, l'art. 517 c.p. costituiva la norma posta a chiusura del Titolo VIII relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e, pertanto, diretto a garantire la lealtà degli scambi commerciali e a proteggere i consumatori nel momento dell'acquisto dei prodotti immessi in circolazione – risultando, così, giustificata la sua applicazione ai casi di ingannevolezza derivanti dall'uso di una falsa indicazione geografica – successivamente, l'art. 517 *quater* è intervenuto a sanzionare quelle condotte che, espressamente, coinvolgono prodotti agroalimentari, anziché industriali e che, per questo, presentano un notevole disvalore nel senso di impedire alle indicazioni geografiche di continuare ad esprimere la connaturale funzione di garanzia di qualità. Ad essere oggetto di contestazione sono tanto le condotte di contraffazione ed alterazione dei segni quanto quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte o alterate.

4. *La contraffazione dei marchi e delle indicazioni geografiche.* L'assenza di una definizione della condotta tipica di contraffazione nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 517 *quater* ha consentito un richiamo all'orientamento di dottrina e giurisprudenza formatosi sulla medesima condotta in materia di marchio d'impresa di cui all'art. 473 c.p.
In particolare, della contraffazione si propone una interpretazione ampia, comprensiva di una riproduzione anche soltanto parziale del segno distintivo originale, non essendo, dunque, necessario che il marchio abusivo imiti integralmente, nella sua struttura emblematica e denominativa, il marchio genuino. Tale orientamento si è imposto all'esito della formulazione del giudizio di ingannevolezza della contraffazione per i potenziali acquirenti che risultano maggiormente esposti al rischio di essere indotti in errore quando acquistano prodotti di largo consumo, tra i quali rientrano i generi alimentari, sì che risulti sufficiente ad integrare il reato anche una mera confondibilità indotta da una somiglianza superficiale tra i segni[13].
L'art. 473 c.p. rileva anche ai fini della individuazione del bene giuridico tutelato riferito alla fede pubblica – che caratterizza i delitti di cui al

[13] Ancora, il rinvio è a F. Cingari, *op. ult. cit.*, 696. Ma v. anche Trib. Salerno 23 maggio 2016, n. 2289, *ined*.

Titolo VII del codice penale – ovvero all'affidamento del pubblico nella funzione distintiva del marchio, che continua ad essere riferita, anche in seguito alla Novella del 1992 sulla libera circolazione del marchio separatamente dall'azienda[14], all'imprenditore che assume la responsabilità tecnica, giuridica ed economica della produzione.

Tuttavia, i riferimenti all'art. 473 c.p. devono tener conto delle differenze che caratterizzano il marchio dalle indicazioni geografiche: la funzione di tutela degli artt. 473 e 474 attiene, infatti, ai marchi privati, distintivi della provenienza di singoli prodotti industriali, e non a quei nomi o simboli che servano a garantire la qualità del prodotto sulla base di un rapporto tra luogo di produzione e caratteristiche del prodotto, attestanti il rispetto delle rigide regole contenute nel disciplinare di produzione.

Se, come precisato, la differenza di funzioni esiste, occorrerà verificare la possibilità di rintracciare una nozione di contraffazione che tenga conto di tale differenza.

Le fonti di diritto europeo giocano, in questo senso, un ruolo di rilievo, non solo perché è a tale livello che sono fornite le corrispondenti definizioni di DOP e IGP, individuato l'ambito di protezione delle indicazioni geografiche e fissate le modalità di impiego di nomi, simboli, indicazioni ed abbreviazioni che possono accompagnare il prodotto[15], ma anche perché l'ultimo comma dell'art. 517 *quater* – nel subordinare la puni-

[14] Il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 nel modificare a più riprese il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, ha abolito il vincolo del marchio con l'azienda. Cfr. G. Marasà, *La circolazione del marchio*, in G. Marasà - P. Masi - G. Olivieri - P. Spada - M.S. Spolidoro - M. Stella Richter (a cura di), *Commento tematico della legge marchi*, Milano, 1998, 97. Entrambe le disposizioni sono state successivamente abrogate dall'art. 246 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale*. Si rinvia, inoltre, al d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, pubblicato in *G.U.* 8 marzo 2019, n. 57.

[15] Il riferimento è, rispettivamente, agli artt. 5, parr. 1 e 2, 13 e 12 del reg. (UE) n. 1151/2012. Ulteriori elementi che conducono ad un richiamo obbligato al reg. (UE) n. 1151 del 2012 si rinvengono nel carattere incompleto della norma penale di cui all'art. 517 *quater*, che necessita di un «rinvio (mobile) alle corrispondenti discipline extrapenali di rango sovranazionale per individuare esattamente l'oggetto materiale del reato» come precisato da A. Natalini, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in* stand-by, in questa Riv., 2016, 537, nonché nelle pronunce della giurisprudenza europea che rivendicano il sistema europeo di tutele delle DOP e IGP come avente carattere esclusivo, uniforme ed esauriente, poiché, contrariamente a quanto previsto in materia di marchi, non risulta adottata alcuna misura comunitaria di armonizzazione di

bilità dei delitti di cui al primo e al secondo comma alla condizione dell'osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – rimanda, a fini integrativi della fattispecie penale, al più volte citato reg. (UE) n. 1151/2012.

D'altra parte, l'ampio riferimento ai regolamenti europei, sembra giustificare anche un richiamo alla definizione di «merci contraffatte» ai sensi dell'art. 2, par. 5 del reg. (CE) n. 608/2013[16] che fissa condizioni e procedure per l'intervento delle autorità doganali in presenza di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. La nozione di merci contraffatte risulta, infatti, diversamente formulata se oggetto di violazione sia un marchio o una indicazione geografica: nel primo caso, la contraffazione consiste nell'apposizione di un segno «identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio» [lett. *a*)]; nel secondo caso, relativo alle indicazioni geografiche, sono considerate contraffatte le merci «su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine» [lett. *b*)][17].

La più estesa definizione di contraffazione riservata alle indicazioni geografiche nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo doganale conferma, d'altra parte, non soltanto la *ratio* di quell'ampio regime di tutele ad esse riconosciuto dall'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 – orientato a «coprire senza zone d'ombra lo spettro di ogni possibile

---

eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche. Così Corte di giustizia CE 8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik* c. *Rudolf Ammersin GmbH*, in *Racc.* I-7721, 2009, pubblicata in *Dir. com. scambi internaz.*, 2010, 241 ss., con nota di V. Rubino, *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza «Bud II»*, 255 s., punti 114-129.

[16] Si tratta, in particolare, del reg. (CE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 *relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio12 giugno 2013*.

[17] Per completezza, si richiama anche la lett. *c*) dell'art. 5, par. 2, del reg. (CE) n. 608/2013, secondo cui sono merci contraffate anche «l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica».

sfruttamento del nome, lesivo dei diritti dei suoi legittimi utilizzatori»[18] – ma anche la possibilità che ad integrare l'ipotesi di contraffazione siano sufficienti mere riproduzioni parziali del nome protetto, attraverso descrizioni o richiami anche ad uno solo dei termini che compongono l'indicazione geografica.

5. *Marchi e indicazioni geografiche: strumenti giuridici diversi per oggetto di registrazione.* D'altra parte, che la nozione di contraffazione possa essere diversamente configurata per le indicazioni geografiche, sembra trovare ulteriori margini di conferma sotto il particolare profilo dell'ampiezza dell'oggetto della registrazione, assai più limitata rispetto al marchio[19].
In particolare, per il marchio, specie se individuale, è offerto un ampio ventaglio di opportunità, essendo registrabili tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 del d.lgs. n. 30/2005 *Codice della proprietà industriale* - c.p.i., come modificato dal d.lgs. n. 15/2019). Tra i limiti alla registrazione, vanno segnalati quelli che rendono il segno privo di capacità distintiva, ovvero quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio o quelli costituiti da denominazioni generiche di prodotti o da indicazioni descrittive, ad esempio, della specie, della qualità o della provenienza geografica del prodotto [art. 13, lett. *a*) e *b*)]. A ben vedere, dunque, il marchio individuale consente all'imprenditore di sfruttare al massimo il proprio estro creativo nella scelta di nomi che valgano a rendere riconoscibile il proprio prodotto.
A fronte di un divieto quasi assoluto per i marchi individuali di essere costituiti da nomi geografici, se non di pura fantasia, una soluzione diversa è stata approntata per i marchi collettivi in ragione della funzione di garanzia[20] generalmente ricondotta a tale tipologia di marchio e che vale a consentire una eccezione alla regola del divieto attraverso il rico-

[18] Cfr. M. Cian, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in B. Ubertazzi - E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, 2009, 196.
[19] In generale, sul rapporto tra le diverse categorie di segni, cfr. F. Albisinni, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, 461.
[20] Cfr. P. Masi, *Marchio collettivo*, in *Commento tematico della legge marchi*, cit., 82 ss. Costituisce ele-

noscimento della possibilità di registrare un marchio consistente in un segno indicativo della provenienza geografica del prodotto. In tal caso, peraltro, viene riservato all'Ufficio italiano brevetti e marchi il delicato compito di verificare ed, eventualmente, rifiutare la registrazione quando il nome geografico che compone il marchio possa creare situazioni di ingiustificato privilegio o possa recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella Regione. D'altra parte, l'avvenuta registrazione del marchio non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale (art. 11, comma 4 c.p.i.).

Al contrario, l'elemento che caratterizza la registrazione di una denominazione di origine è il nome, in particolare geografico, che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata[21]. Non sussistono, in effetti, margini per la fantasia che, tra l'altro, neppure sarebbe apprezzabile, essendo proprio il toponimo l'oggetto del privilegio accordato a tutti gli utilizzatori della zona, legittimati a collegare l'immagine di qualità che la denominazione di origine esprime con i propri prodotti in quanto legati da fattori umani ed ambientali all'identità del territorio.

5.1. *Nomi, simboli e abbreviazioni delle indicazioni geografiche: gli utilizzatori legittimi*. Occorre, d'altra parte, un cenno agli ulteriori elementi che valgono a caratterizzare la denominazione di origine protetta nella comunicazione commerciale. Il riferimento è ai nomi, simboli e indicazioni dell'Unione di cui al reg. (UE) n. 1151 del 2012 destinati a dare pubblicità alle DOP e IGP e che figurano nell'etichettatura, nello stesso campo visivo della denominazione di origine. Per ciò che riguarda le indicazioni «denominazione di origine

mento di assoluta novità nel panorama nazionale, la previsione del marchio di certificazione, oggetto, per la prima volta, di autonoma disciplina nel nuovo art. 11 *bis* inserito nel c.p.i. dall'art. 4 del d.lgs. n. 15/2019.

[21] In particolare, l'intimo legame che unisce il San Marzano al proprio territorio ha, infatti, radici profonde, saldamente fissate in quel particolare *milieu geographique*, compreso tra i monti Picentini, i monti Lattari ed il Vesuvio e caratterizzato da fattori ambientali, naturali ed umani di tradizione secolare e di fama internazionale. È sufficiente «la sola connotazione geografica» per dire «tutto di una certa natura e qualità del prodotto. Insomma: basta la parola; basta l'indicazione dell'appartenenza ad un territorio per evocare il prodotto e non più il luogo»; cfr. E.

protetta» o «indicazione geografica protetta», così come le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP», il loro impiego nell'etichettatura[22] risulta in ogni caso riservato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità[23], così da potersi ritenere illegittimo anche l'uso della sola abbreviazione per un prodotto che non risponde alle regole del disciplinare.

In effetti, la contraffazione sembra assumere rinnovato rilievo anche in considerazione dei recenti studi condotti sugli impatti economici negativi causati dalla violazione di una DOP o IGP[24], i quali denunciano la necessità di dedicare un'attenzione specifica ai casi di sfruttamento della reputazione del nome geografico protetto o di agganciamento parassitario alle qualità del prodotto[25], indipendentemente dal rischio che il consumatore sia indotto in errore, risultando sufficiente la violazione degli interessi dei suoi legittimi utilizzatori[26].

Sono legittimi utilizzatori tutti quei produttori impegnati a rispettare un disciplinare di produzione che indichi, tra gli altri, almeno il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica e che sia impiegato esclusivamente «nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata»; la descrizione del prodotto e le sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche; la definizione della zona geografica delimitata; gli elementi che dimostrino che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto nonché informazioni relative al confeziona-

---

Loffredo, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2003, 140 che ricorda come «la tipicità del prodotto è comunque sempre, in un certo senso e misura, l'effetto del *genius loci*, dello spirito, cioè, di uno spazio dotato di caratteri di distintività».

[22] Possono, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 12, par. 4 del reg. (UE) n. 1151/2012 figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'art. 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

[23] L'art. 44, par. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012 così dispone: «le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità».

[24] Cfr. EUIPO, *Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural products and foodstaffs in the European union*, 2016, in *www.euipo.europa.eu.*

[25] Il rinvio è ancora a M. Cian, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, cit., 196. Cfr. C. Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2004, 60.

[26] V. Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association* c. *Michael Klotz*, in EU:C:2018:415 e in *www.osservatorioagromafie.it*, punto 39.

mento qualora quest'ultima operazione debba essere compiuta *in loco* per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo della produzione; gli elementi che provano il legame fra la qualità e l'origine geografica del prodotto; il nome e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; le regole che disciplinano l'etichettatura del prodotto.
Tra i diritti dei legittimi utilizzatori è compreso, come ricordato, quello di fregiarsi dei simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle DOP e IGP e che risultano oggetto di specifica disciplina nel reg. delegato (UE) n. 664 /2014[27], nonché di impiegare il nome registrato del prodotto, le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», comprese le corrispondenti abbreviazioni «DOP» e «IGP» che possono essere riportate nell'etichettatura.
Il disciplinare di produzione del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP[28] delimita non solo l'area di produzione ma anche quella di trasformazione del pomodoro e specifica che le imprese di trasformazione «devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino; denominazione di origine protetta - DOP; pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti; il nome dell'azienda produttrice; la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti; la campagna di raccolta e trasformazione; la data di scadenza» (art. 8). È previsto, inoltre, che l'etichetta riporti il simbolo grafico riprodotto nel disciplinare secondo specifiche caratteristiche tecniche. Sulla corretta applicazione delle norme del disciplinare è chiamato a vigilare un organismo di controllo autorizzato, presso il quale sono attivati appositi registri per l'iscrizione dei «terreni idonei alla coltivazione del pomodoro» e delle imprese impiegate nella sua trasformazione (art. 9).
Sembra, allora, possibile ritenere che la configurazione di una contraf-

[27] I simboli dell'Unione sono individuati nell'allegato al reg. delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 *che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari*.
[28] Il riferimento è al reg. (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 163 del 2 luglio 1996, successivamente modificato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 luglio 2017.

fazione non sia definitivamente esclusa nel caso di una riproduzione, sia pur parziale, della denominazione di origine, realizzata da soggetti non qualificabili come *legittimi utilizzatori*, attraverso l'impiego della denominazione in una lingua – l'inglese – non corrispondente a quella attualmente o storicamente utilizzata per descrivere il prodotto realizzato nella zona geografica delimitata, condizione, questa, che potrebbe, di per sé, richiamare l'ipotesi dell'evocazione di cui all'art. 13, lett. *b*) del reg. (UE) n. 1151 del 2012, ma che risulta *aggravata* da una descrizione della zona di produzione del San Marzano, sinteticamente espressa dall'abbreviazione «DOP», anch'essa riservata esclusivamente ai legittimi utilizzatori. Infatti, sebbene il riferimento geografico risulti adeguatamente omesso, la dicitura «*produced in S. Marzano DOP Region*» equivale alla descrizione, appunto, del luogo di produzione, chiaramente definito come DOP, per prodotti oltretutto identici, ovvero *peeled tomatoes.*

6. *L'art. 517* quater *e la tutela degli interessi economici dei produttori.* Nel percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza nella tutela del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP, ben avrebbe potuto trovare spazio la fattispecie di cui all'art. 517 *quater* che sanziona, come ricordato, la contraffazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dal momento che la norma non precisa se ci si debba riferire ai nomi, ai simboli, alle abbreviazioni o alle altre caratteristiche richieste dal disciplinare e che compongono l'indicazione geografica tutelata, essendo, tra l'altro, ammissibile una contraffazione anche soltanto parziale.
D'altra parte, l'applicazione della fattispecie potrebbe desumersi, sulla base di un ragionamento condotto *a contrario*, dall'unico precedente della Corte di cassazione[29] in cui si precisa, in via del tutto inedita, l'ambito

[29] Il riferimento è Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2016, n. 28354. C.D., rv. 267.455, in *www.osservatorioagromafie.it*. Il caso, oggetto dell'intervento della Suprema Corte, ha riguardato il sequestro di bottiglie di vino ed etichette falsamente indicanti l'utilizzo dei vitigni croatina e corvina, consentiti a livello europeo esclusivamente nei vini DOP e IGP del Veneto e della Lombardia. I giudici hanno escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 517 *quater* dal momento che il prodotto non riportava alcuna DOP o IGP registrata ma presentava una composizione diversa rispetto a quella comunicata attraverso l'etichettatura. Di conseguenza, è stato contestato il diverso reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., sia pure nella forma tentata, per avere l'imputato detenuto per vendere nel mercato danese vini di diversa qualità e provenienza. Per un ampio commento della pronuncia si leggano le riflessioni di A. Natalini, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in* stand-by, cit., 527 ss.

applicativo della fattispecie, presentando una soluzione che si discosta dall'orientamento che individua il bene giuridico protetto nella fiducia riposta dai consumatori nella provenienza qualificata dei prodotti agroalimentari. Poste a confronto le disposizioni di cui agli artt. 517 e 517 *quater*, la Cassazione ha concluso che quest'ultimo «non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine».
Il ragionamento dei giudici, espresso in forma concisa, è stato oggetto di un intervento di integrazione da parte di attenta dottrina, che ha potuto affermare come la protezione assicurata dall'art. 517 *quater* sia «orientata verso gli "interessi economici dei produttori titolati" (...) i quali sono danneggiati *in primis* dalle condotte incriminate non solo in termini commerciali ma anche di perdita di stima e considerazione nel mercato (agroalimentare) di riferimento», risultando, in sostanza, tutelata «la comunità dei produttori locali» in relazione a «prodotti che costituiscono espressione della cultura tradizionale dei siti di provenienza»[30].

7. *Gli obblighi di una corretta informazione per il consumatore medio oltre il rischio di decettività.* Nei casi decisi dalla Corte di cassazione con le sentenze prese in esame, emerge che l'aver inquadrato i fatti nell'ipotesi di reato di cui all'art. 517 c.p., ha lasciato spazio alla difesa per esprimere le proprie doglianze circa l'assenza di un rischio per il consumatore statunitense di essere ingannato. Infatti, nel corso del giudizio deciso con la sentenza n. 41714 del 2018 la parte ricorrente ha fatto valere la presunta violazione della normativa europea sulle pratiche commerciali sleali[31] da parte dei giudici della Corte di appello di Salerno. In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe stata violata la nozione di consumatore medio contenuta nella così definita *Consumer Transaction*, poiché la valutazione del carattere ingannevole della dicitura presente sul prodotto sarebbe stata condotta senza prendere in considerazione un campione di consumatori riconducibile al modello di consumatore medio che risponde «ai criteri di esperienza, cognizione, informazione, attenzione, cautela e precauzione rispetto alle scelte alimentari operate nel settore del consumo»[32].

---

[30] Così A. Natalini, *op. ult. cit.*, 534.
[31] Cfr. la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 *relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.*
[32] Evidente è il richiamo al 'considerando' (18) della direttiva 2005/29/CE ove si precisa che l'effetto

Tuttavia, il fatto che la Cassazione non sia direttamente intervenuta ad esplicitare il punto – limitandosi, da un lato, a ribadire l'orientamento secondo cui il reato di cui all'art. 517 c.p. risulta integrato dalla mera apposizione di una dicitura ingannevole sul prodotto e, dall'altro lato, a confermare un'anticipazione della tutela attraverso l'applicazione della fattispecie nella forma tentata – parrebbe avvalorare la tesi dell'aderenza della fattispecie di cui all'art. 517 *quater* alla condotta censurata e riferita agli interessi economici dei produttori titolati.

Il modello del consumatore medio trova occasione di richiamo nella motivazione del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto – il giudizio, poi, veniva ribaltato dalla Corte di appello di Salerno – e che aveva definito il consumatore medio di oggi «soggetto estremamente attento, più che alla lettura dell'etichetta del prodotto, all'analisi degli ingredienti utilizzati. E nella specie, dalla lettura dello specchietto degli ingredienti, si evinceva in maniera chiara e trasparente che i pomodori utilizzati non erano DOP San Marzano bensì prodotti provenienti dalla Puglia».

Trattandosi di questioni che hanno soltanto lambito il giudizio della Cassazione, ci si limita ad osservare che l'interpretazione di consumatore medio espressa in primo grado risulta in contrasto con l'evoluzione dell'orientamento maturato nella giurisprudenza europea con riguardo al consumatore di alimenti in generale[33] e al consumatore di alimenti di qualità in particolare[34]. L'idea che il consumatore possa ritenersi al ri-

delle pratiche sleali è valutato tenendo conto di un «virtuale consumatore tipico», assumendo come parametro di riferimento «il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia», senza tuttavia dimenticare quei «consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali».

[33] A livello europeo, il rinvio è alla la sentenza sul caso *Teekanne*, decisa da Corte di giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-195/14, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.* c. *Teekanne GmbH & Co. KG*, in EU:C:2015:361 e per un commento, si veda L. González Vaqué, *El TJUE confirma y precisa su Jurisprudencia sobre la eficacia Informativa de la lista de ingredientes: la sentencia «Teekanne» de 4 De junio de 2015*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 2, 43 ss. Ma di interesse appare, a livello nazionale, anche il caso della messa in vendita di pistacchi in confezioni recanti in caratteri grandi la dicitura «sfiziosità siciliane-pistacchi sgusciati» e, in basso, con caratteri difficilmente leggibili ad occhio nudo «ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.», deciso da Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2013, n. 19093, Pellegriti, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2013, 396, con nota di S. Masini, *Sull'inganno dell'origine nel reato di frode: dalla protezione del consumatore alla tutela della fiducia nel commercio*, 397 ss. Cfr. anche V. Pacileo, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, cit., 401 ss.

[34] Cfr., *ex multis*, Corte di giustizia UE 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy* c. *Sosiaalija terveysalan lupaja valvontavirasto*, punti 21 e 45, in EU:C:2016:35; cfr. anche Corte di

paro da pratiche sleali di informazione per effetto dell'apposizione della lista degli ingredienti sulla confezione, appare lontana dal progetto europeo di garantire la sicurezza del consumatore dal campo alla tavola, e non soltanto entro il profilo della *food safety*. In ambito alimentare, infatti, gli interessi dei consumatori sono tutelati contro le azioni ingannevoli *tout court*, indipendentemente dal fatto che siano realizzate attraverso l'etichettatura, la pubblicità, le modalità di presentazione degli alimenti, inclusi la forma, l'aspetto o il confezionamento, i materiali di confezionamento, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili[35].

Ma la nozione di consumatore medio si è venuta affinando soprattutto nel contesto delle denominazioni di origine, specialmente in relazione alla nozione di evocazione di cui all'art. 13, lett. *b*) del reg. (UE) n. 1151/2012[36] e riferita «all'ipotesi in cui il termine utilizzato per desi-

giustizia UE, 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, *Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.* c. *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ed a.*, in EU:C:2017:693 e in *www.osservatorioagromafie.it*; Corte di giustizia UE 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* c. *Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG ed a.*, in EU:C:2017:991 e in *www.osservatorioagromafie.it* nonché Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association* c. *Michael Klotz*, cit. In un caso di evocazione deciso a tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, si rinvia a Trib. primo grado UE 2 febbraio 2017, in causa T-510/15, *Roberto Mengozzi* c. *Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale* (EUIPO), in EU:T:2017:54 e in *www.osservatorioagromafie.it*. Per un commento, sia consentito rinviare al mio *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 4, 65 ss., spec. 76-78.

[35] Occorre, almeno, richiamare gli artt. 8 e 16 del reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 gennaio 2002 *che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare* e l'art. 7 del reg. (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*. In dottrina si rinvia ad A. Jannarelli, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. 1169/2011 tra l'onnicomprensività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, 38; C. Losavio, *Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto a essere informato*, Milano, 2007; L. Costato, *La tutela del consumatore di alimenti fra diritto agrario e diritto alimentare*, in A. Germanò - E. Rook Basile (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005 nonché F. Aversano, *Pratiche sleali nell'informazione alimentare: la conformazione del diritto interno alla disciplina europea*, in A. Natalini (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 107 ss., spec. 112, ove si rileva il carattere speciale delle norme dettate per il consumatore di alimenti rispetto alla disciplina generale ed orizzontale delle pratiche commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE e che trova applicazione in tutti i settori del consumo quando una pratica commerciale sia falsa o idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio.

[36] Sul concetto di evocazione, una nutrita raccolta di casi è fornita da F. Gualtieri - S. Vaccari - B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche. La nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 2, 15 ss.

gnare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia di tale denominazione» così che «può esservi "evocazione" anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa (...) poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica protetta»[37]. Il giudizio, dunque, deve tener conto della similarità dei prodotti sul triplice piano visivo, fonetico e concettuale, anche quando l'evocazione sia realizzata mediante l'impiego di una lingua differente da quella «originale».

8. *La scarsa applicazione dell'art. 517* quater *c.p. e le esigenze di una riforma.* Il processo evolutivo compiuto dalla Corte di cassazione, dunque, se consente di individuare margini di una maggiore apertura sul piano del riconoscimento della rilevanza penale di condotte lesive del sistema economico e sociale che ruota intorno alle indicazioni geografiche, necessita di un ulteriore impulso nella valorizzazione del carattere identitario di prodotti che vantano una qualità «che non risulta semplicemente misurabile attraverso una serie di parametri oggettivi affidati all'analisi fisico-chimica, ma che attribuisce valore ad elementi evocativi ed immateriali dipendenti dall'immagine del territorio, che abbandona la dimensione di semplice spazio geografico trasformandosi in canone di garanzia e di identità, fino a diventare *vendibile* ed *esportabile* attraverso adeguate operazioni di *marketing*»[38] che soltanto «i legittimi utilizzatori» della DOP – ovvero i produttori ed i trasformatori della zona delimitata dal disciplinare – possono sviluppare.
Ma al di là di tale caso specifico, preme rilevare che la pressoché nulla applicazione della fattispecie di cui all'art. 517 *quater*, nonostante l'Italia

[37] V. Corte di giustizia UE 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy* c. *Sosiaalija terveysalan lupaja valvontavirasto*, cit., punti 21 e 45. Per un commento della sentenza cfr. A. Germanò, *«Evocazione»: l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, 177 ss.; *ivi*, con particolare riguardo alla evoluzione della nozione di consumatore medio anche a livello nazionale, v. F. Prete, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei princìpi del settore alimentare*, 180 ss., spec. 186-187.
[38] Così si esprime S. Masini, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015, 49.

sia *leader* mondiale per numero di prodotti registrati, unitamente ad un onnipresente art. 517 c.p. – anche per effetto dell'ancoraggio alle ipotesi della falsa e fallace indicazione di origine e provenienza di cui alla legge n. 350/2003, con effetti non sempre appaganti, soprattutto per gli alimenti c.d. generici[39] a causa del rinvio alla diversa nozione di origine doganale[40] – ha sollevato una serie di interrogativi sulla effettiva tenuta del sistema penale e sulla capacità delle norme di fornire un contributo – sia pure di *ultima ratio* – realmente efficace e dissuasivo per condotte sempre più allarmanti, aggressive e strutturate, che si consumano nel contesto di filiere complesse e dinamiche dalle dimensioni transnazionali, favorite dall'ampio ricorso all'*e-commerce*.

Le ragioni dell'ampio interesse per il fenomeno sono da rintracciare nella maturata presa di coscienza, diffusamente denunciata da coloro che direttamente *operano sul campo*, di una evoluzione delle forme di frode e di contraffazione che poco o nulla hanno a che fare con quelle ipotesi, molto più isolate e limitate, che si realizzano in via del tutto occasionale in contesti locali, per assumere le dimensioni di un'attività organizzata e penetrata nel tessuto economico e sociale ben oltre i confini nazionali. D'altra parte, l'interesse a contraffare un marchio o una indicazione

---

[39] Il tema è specificamente affrontato da V. Pacileo, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, cit., 401 ss., spec. 411, ove rileva che il carattere generico è riferito ai prodotti agroalimentari che per la loro origine e per il rapporto che esprimono con il luogo di coltivazione, assurgono a «categoria altra rispetto ai prodotti industriali in senso stretto», tanto da essere particolarmente apprezzati dai consumatori per il valore aggiunto della materia prima impiegata. Cfr. anche A. Madeo, *Il delitto di false o fallaci indicazioni di provenienza od origine tra ambiguità legislative ed oscillazioni giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1673 ss.

[40] Cfr. art. 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 *che istituisce il codice doganale dell'Unione*. Sul diverso significato dell'origine doganale, si rinvia a S. Masini, *L'origine (geografica) della frutta non è quella (doganale) della macedonia*, cit., 547. Ancora, sulla distinzione tra origine doganale e territoriale, sia pure in relazione ad una indicazione geografica protetta, sembra interessante richiamare un passaggio della sentenza della Corte di giustizia sul caso Feta che, nel contestare il ricorso proposto dal Governo tedesco diretto a far valere la genericità della denominazione, rileva che, in relazione alla normativa comunitaria «è vero che la denominazione "feta" è utilizzata, senza alcuna precisazione in merito allo Stato membro di origine, nella nomenclatura della tariffa doganale comune e nella normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, quest'ultima normativa e la nomenclatura doganale si applicano al settore doganale e non hanno lo scopo di disciplinare i diritti di proprietà industriale. Le loro disposizioni non sono quindi concludenti nel presente contesto». Cfr. punti 95 e 96 della sentenza della Corte di giustizia CE 25 ottobre 2005, in cause riunite da C-465/02 a C-466/02, *Repubblica federale di Germania ed a.* c. *Commissione CE*, in *Racc.* I-09115, 2005 e in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 168, con nota di S. Masini, *Territorio di origine*, nomen *e mercato: il caso* Feta *ancora alla ribalta* e in *Riv. dir. agr.*, 2006, II, 110, con nota di C. Benatti, *Il* revirement *della Corte di giustizia sul caso «Feta».*

geografica, come pure l'interesse ad evocare l'origine di un prodotto conosciuto come italiano ma realizzato con materie prime diverse, più spesso scadenti – per l'ovvia ragione di poter lucrare la differenza – sono agevolmente riconducibili alla indiscussa reputazione di elevata qualità delle produzioni *made in Italy*[41].

Queste, in sostanza le linee – qui soltanto e fugacemente richiamate – che hanno condotto a presentare come non più differibile un intervento di riforma del diritto penale, finalizzato a rivedere, in chiave aggiornata, il quadro normativo sanzionatorio e a ridisegnare «un diritto penale della vita quotidiana» capace di restituire rinnovato vigore alle relazioni di scambio tra produttori e di rafforzare la fiducia nei rapporti *business to consumer*[42] approntando strumenti giuridici, anche inediti, per interpretare un mercato reso più complesso e dinamico dalla disponibilità di moderne tecnologie capaci di ridurre distanze ed eliminare barriere, come pure di rendere più vulnerabili consumatori ed imprenditori di fronte a contraffazioni diffuse, dalla provenienza e dalle caratteristiche non sempre distinte.

All'attività di studio per elaborare nuove proposte di intervento per una riforma dei reati in materia agroalimentare, è stata preposta una Commissione istituita nella scorsa legislatura, con decreto del Ministro della giustizia del 20 aprile 2015[43], che ha tratto ispirazione dal contesto economico e sociale per fissare le basi di un diritto penale nuovo «non invasivo ma neppure minore»[44], calibrato su quei fatti che, espressione della rapida trasformazione dei rapporti economici, esprimono, oggi, un profondo disvalore sociale perché idonei ad incidere negativamente

---

[41] E, proprio in relazione alla filiera del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP, è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare con l'obiettivo di rendere tale produzione uno strumento di forte coesione e integrazione sociale e di salvaguardare la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP minato da impieghi illegittimi dei titoli riservati a chi produce e trasforma il vero pomodoro S. Marzano DOP. Il riferimento è alla proposta di legge C. 229, presentata alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018 - recante *Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.*

[42] Si rinvia, *amplius*, a S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione* business to consumer *nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.

[43] La Commissione, presieduta da Gian Carlo Caselli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha concluso i lavori il 14 ottobre 2015 consegnando al Ministro uno schema di disegno di legge contenente l'articolato normativo e le relative Linee guida.

[44] Così G.C. Caselli, *Prefazione*, in S. Masini, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare,* cit., 9.

su quel patrimonio di nuove consapevolezze e di rinnovate sensibilità che indirizzano gli imprenditori a soddisfare consumatori sempre più interessati a ritrovare momenti di benessere e a seguire stili di vita sani nella riscoperta del patrimonio agroalimentare come insieme di tradizioni e di convivialità[45]. L'attenzione della riforma è, infatti, proiettata, da un lato, a rafforzare l'identità di territori inimitabili – dai quali produttori e consumatori attingono con rispetto e dedizione per rinsaldare le radici della loro appartenenza a luoghi, paesaggi e sapori della memoria – e, dall'altro, a rendere inconfondibile il prodotto che ne origina e che rappresenta, nel momento dell'acquisto, il simbolo di conoscenza di un territorio e della sua artigianalità agricola, da raccontare e da condividere nelle relazioni sociali.

Si tratta di cogliere, in questo processo evolutivo, il sempre maggior risalto assegnato al profilo culturale dei prodotti agricoli e degli alimenti, come fonte di ricchezza per le comunità locali ed «eredità da trasmettere alle generazioni future»[46]. Il patrimonio agroalimentare, la cui dimensione culturale è espressa esplicitamente, a livello europeo, con riguardo alle produzioni di qualità dal 'considerando' (1) del reg. (UE) n. 1151/2012, risulta legato da un rapporto indissolubile con gli obiettivi di salute delle persone, salubrità ambientale e coesione sociale, rappresentando, dunque, un bene da preservare e valorizzare in sé, nel più ampio e generale contesto di una sana alimentazione.

9. *L'adattamento del diritto ai mutamenti sociali: il contributo della Riforma Caselli.* In questo senso, la scelta operata dalla Riforma Caselli sembra proprio quella di elevare il patrimonio agroalimentare a generale scudo protettivo di consumatori, produzioni e produttori contro le «frodi in commercio di prodotti alimentari», secondo la dizione riservata al nuovo Capo II *bis,* del Libro II del Titolo VIII, assicurando una esplicita menzione del *patrimonio agroalimentare* nella rubrica del Titolo VIII, così riformula-

[45] Cfr. la comunicazione della Commissione *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura,* COM (2017) 713 *final*, Bruxelles, 9 novembre 2017, 26-27.

[46] In questo senso, v. punto AC della *Relazione del Parlamento europeo sul patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi* del 18 febbraio 2014 (2013/2821 INI). Cfr. anche la comunicazione della Commissione *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa*, COM (2014) 47 7 *final*, Bruxelles 22 luglio 2014, la decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 *relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)* nonché, a livello nazionale, la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo *2018. Anno del cibo italiano* del 29 dicembre 2017, n. 596.

to: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare». Si tratta di una scelta orientata a mettere in luce la dimensione complessa dell'agroalimentare da tutelare da un insieme di condotte che trovano riscontro nell'osservazione della realtà e che – percepite in un crescendo di riprovevolezza – sono sanzionate in proporzione alla gravità del reato e alla rilevanza degli interessi protetti.
Un cenno particolare merita, a chiusura del presente lavoro, la riformulazione dell'art. 517 *quater Contraffazione di alimenti a denominazione protetta* diretta a punire con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro chi, al fine di trarne profitto, pone in essere numerose e specifiche condotte – ovvero, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti – che non soltanto riguardano la contraffazione o l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine, nella loro materialità, ma anche la contraffazione delle caratteristiche intrinseche, con una rilevanza penale che coinvolge, dunque, non soltanto l'indicazione geografica in sé ma anche il prodotto, la cui forza identitaria è espressa dai piccoli produttori locali e dalla distintività dei territori che contribuiscono ad arricchire il patrimonio agroalimentare di nuove conoscenze e di nuovi percorsi culturali.
Una riforma, dunque, che affronta la complessità di una realtà in espansione e che chiama il diritto a rafforzare la propria funzione di promozione e di incoraggiamento di quelle condotte che favoriscono il progresso economico e sociale del Paese e a munirsi degli strumenti necessari per reprimere i comportamenti e le iniziative che si pongono in contrasto con l'utilità sociale o che rappresentano un ostacolo per la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
In questa funzione di «direzione sociale» del diritto – che consiste non soltanto nel mantenere l'ordine costituito ma anche nell'adattarlo ai mutamenti e alle sfide della globalizzazione[47] – l'obiettivo è quello di incentivare l'efficacia di quelle disposizioni che, ad esempio, favoriscono la registrazione delle indicazioni geografiche nella prospettiva di «contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati

[47] Così N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Roma-Bari, 2007, 70 e 82.

dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità»[48], incoraggiando l'adozione di condotte dirette a promuovere la vitalità di aree rurali e marginali. Il riconoscimento delle indicazioni geografiche come parte del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'Unione europea si traduce, dunque, in un invito rivolto agli Stati membri a dotarsi di strumenti che siano efficaci sotto il duplice profilo della persuasione, nell'applicazione di norme incentivanti, e della dissuasione da comportamenti che rendano vani gli sforzi degli imprenditori agricoli, che nessun vantaggio potrebbero trarre dall'assenza di una tutela effettiva.

E proprio in questa dimensione incentivante del diritto, costituzionalmente orientata, la Riforma Caselli interviene ad adattare il codice penale alla necessità di favorire i comportamenti socialmente desiderati richiamando l'attenzione dei consociati sulla rilevanza del patrimonio agroalimentare come bene da promuovere innanzitutto attraverso azioni positive ma anche da difendere e tutelare, attraverso un crescendo di mezzi via via più rigorosi, contro azioni che possano comprometterne il valore sociale, economico e culturale. Quello delineato, dunque, non appare un ordinamento esclusivamente repressivo e protettivo ma, piuttosto, di incoraggiamento, non già «per rendere difficili o svantaggiosi i comportamenti considerati nocivi alla società, ma per rendere facili o vantaggiosi i comportamenti considerati utili»[49], in una dimensione che propone il diritto «come salvataggio storico della società, la quale si esprime in civiltà, in tante diverse maturità di civiltà storiche, solo perché è anche giuridica, solo perché può contare sulla forza storicamente vincente del diritto»[50].

[48] Cfr. il 'considerando' (4) del reg. (UE) n. 1151/2012.
[49] Ancora, il riferimento è a N. Bobbio, *ult. op. cit.*, 121.
[50] In questo senso, P. Grossi, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, 262.

Produzione e commercio di *cannabis* tra libertà economica e tutela della salute

Diverse sono le considerazioni delle circostanze di fatto e l'individuazione delle conseguenze giuridiche nelle decisioni esaminate. In base ad un primo orientamento, la Corte di cassazione ritiene che anche dopo l'entrata in vigore della l. 2 dicembre 2016, n. 242 *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa* materiali e sostanze derivate presentino natura stupefacente in base alla elencazione nella Tabella II del corrispondente testo unico. Sì che, la previsione relativa alla soglia percentuale di tetraidrocannabinolo compresa tra lo 0.2 e lo 0.6 per cento si riferisce esclusivamente alle coltivazioni e non ai prodotti immessi in commercio – restano, infatti, escluse le infiorescenze e le resine – per i quali la stessa soglia non deve superare il limite inferiore. Altro è l'orientamento manifestato dalla stessa Corte secondo cui, non lo 0.2 ma lo 0.6, sia la percentuale di tetraidrocannabinolo al di sotto del quale le sostanze non sono considerate stupefacenti. Dalla libertà della coltivazione di *cannabis* deriva l'estensione della soglia dello 0.6 per cento ai prodotti destinati all'alimentazione e anche all'uso personale (fumo), da intendere come esito di un ragionevole equilibrio tra le esigenze precauzionali della tutela della salute e dell'ordine pubblico e le conseguenze della commercializzazione. E tali oscillazioni non sono, altrimenti, da considerare che il risultato di operazioni di natura culturale che il giudice ha compiuto in adesione al sentire sociale.

The consideration of the factual circumstances and the identification of the legal consequences in the decisions examined are different. On the basis of an initial orientation, the Court of Cassation considered that even after the entry into force of Act no 242 of 2 December 2016 Provisions for promoting hemp cultivation and its

Keywords: *sostanze stupefacenti* - cannabis - *liceità della coltivazione - commercializzazione di infiorescenze e limiti di THC*

agro-industrial value chain, *hemp and its by-products are narcotics according to the list in Table II of the corresponding Consolidated Text. Hence, the percentage threshold of Tetrahydrocannabinol between 0.2 and 0.6 per cent refers exclusively to the crops and not to the products placed on the market – in fact, inflorescences and resins are excluded. For the latter the threshold must not exceed the lower limit. The position expressed by the same Court is different in another ruling, according to which the percentage of Tetrahydrocannabinol below which the substances are not considered to be narcotics is not 0.2 but 0.6. From the freedom to grow* cannabis *derives the extension of the threshold of 0.6 per cent to products to be consumed as foods and to products for personal use (smoking), to be understood as the result of a reasonable balancing act between the precautionary need to protect health and public order, and the consequences of marketing. And these oscillations are not, otherwise, to be considered as the result of operations of a cultural nature that the judge made in adherence to social feeling.*

Cass. Sez. IV Pen. 27 febbraio 2019, n. 8654 ord. - Ciampi, pres.; Salvo, est. - P.R. in proc. C.L., ric. *(Rimette alle Sezioni Unite)*

Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - Coltivazione della canapa - Condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella l. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 1, comma 2 - Liceità della coltivazione - Rilevanza penale della condotta - Rimessione alle Sezioni Unite.

È necessario rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito di diritto se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella l. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 1, comma 2 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis *sativa L. - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa.*

*

Cass. Sez. III Pen. 20 febbraio 2019, n. 7649 - Lapalorcia, pres.; Corbetta, est. - F.Y., ric. *(Conferma Trib. lib. La Spezia)*

Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - Coltivazione della canapa - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione - Limiti - Percentuale di THC presente non superiore allo 0.2 per cento - Coltivazione finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati dalla norma - Liceità.

Ai sensi dell'art. 2, legge n. 246/2016, la coltivazione della canapa è lecita se si tratta di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, se la percentuale di THC presente non sia superiore allo 0.2 per cento e se la coltivazione sia finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati dalla norma.

*

Cass. Sez. VI Pen. 31 gennaio 2019, n. 4920 (c.c.) - Fidelbo, pres.; Costanzo, est.; Aniello, P.M. (diff.) - Castignani, ric. *(Annulla senza rinvio Trib. lib. Macerata 12 luglio 2018)*

Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Prodotti derivati dalla coltivazione della *cannabis sativa L.* - Vendita al dettaglio - Sequestro probatorio - Ammissibilità - Limiti.
Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione della *cannabis sativa L.* - Conseguenze - Vendita al dettaglio dei prodotti derivati - Applicabilità del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Esclusione.

In tema di sostanze stupefacenti, il sequestro probatorio dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L.*, di cui alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0.6 per cento, di cui il rivenditore sia in grado di documentare la liceità della provenienza, è ammissibile solo in presenza di specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato* ex *art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990.*
In tema di sostanze stupefacenti la liceità della coltivazione della cannabis sativa L.*, alla stregua della l. 2 dicembre 2016, n. 242, comporta, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 per cento, che pertanto non possono essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.p.r. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del* fumus *del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di* cannabis sativa *contenenti*

THC con un valore medio inferiore allo 0.6 per cento, la cui lecita provenienza non era stata messa in discussione).

*

Cass. Sez. VI Pen. 17 dicembre 2018, n. 56737 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Capozzi, est.; De Masellis, P.M. (conf.) - Ricci, ric. *(Conferma Trib. lib. Forlì 14 maggio 2018)*

Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione - Limiti - *Cannabis sativa L.* - Detenzione e cessione dei derivati - Applicabilità dell'art. 73, comma 1 e comma 1 *bis*, d.p.r. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Condizioni.

In tema di stupefacenti, la l. 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa L. *per finalità espresse e tassative, mentre la commercializzazione dei prodotti della coltivazione e le conseguenti condotte di detenzione e cessione di tali derivati continuano a essere sottoposte alla disciplina del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che le sostanze presentino comunque un effetto drogante rilevabile. (In motivazione la Corte ha precisato che la «*cannabis sativa L.*» ha natura di sostanza stupefacente, in quanto il generico riferimento alla «*cannabis*» contenuto nell'art. 14, d.p.r. n. 309 del 1990 e nell'allegata Tabella II è comprensivo di tutte le possibili varianti di tale specie).*

*

Cass. Sez. VI Pen. 10 ottobre 2018, n. 52003 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Gianesini, est.; Aniello, P.M. (conf.) - Moramarco, ric. *(Dichiara inammissibile Trib. lib. Lodi 19 aprile 2018 ord.)*

Produzione, commercio e consumo - Coltivazione della canapa - Limiti di applicabilità della causa di non punibilità prevista nell'ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0.6 per cento.

La causa di non punibilità prevista nell'ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0.6 per cento, prevista dall'art. 4, comma 7, della l. 2 dicembre 2016, n. 242, contenente disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, è applicabile al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni dettate dalla suindicata legge, non potendosi estendere a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto la sostanza.

*

Cass. Sez. IV Pen. 20 luglio 2018, n. 34332 (c.c.) - Izzo, pres.; Ferranti, est.; Galli, P.M. (diff.) - Durante, ric. *(Conferma Trib. Arezzo 8 febbraio 2018)*

Produzione, commercio e consumo - Stupefacenti - Art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - L. 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione - Limiti - Applicabilità al trasporto - Esclusione.

In tema di stupefacenti, in base alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L. *con THC superiore a 0.2 ma inferiore a 0.6 per finalità espresse e tassative, deve ritenersi esente da responsabilità penale ai sensi dell'art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 il solo agricoltore e non anche il trasportatore (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di sostanze stupefacenti in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione con cui veniva fatta valere la circostanza che il THC presente nella marijuana sequestrata era inferiore al massimo di principio attivo che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare).*

I testi delle sentenze sono pubblicati in *www.osservatorioagromafie.it*

Nello svolgimento di un'operazione interpretativa, il giudice percepisce una soluzione coerente con la razionalità del sistema, evidenziando l'attaccamento al dato positivo secondo un meccanismo di tipo deduttivo e concorre inevitabilmente a ricercare una *sua* risposta in termini scientificamente rigorosi e non meno attenti ai problemi che hanno introdotto la concreta esperienza del caso.
Questa attitudine produce, dunque, una sorta di filtro di una «comune cultura giuridica di sfondo»[1] destinata a segnare l'individuazione delle tutele che vengono a ricondursi ai singoli individui in un contesto storicamente condizionato.
Si potrebbe, invero, sollevare l'obiezione che la ricerca giuridica valida sia soltanto quella che risponde alla formale struttura di un testo, lasciando lontani ed esterni al criterio di decisione eventuali orientamenti e valutazioni concrete se non anche pregiudizi culturali.
Se non che, la circostanza che il giudice non abbia un atteggiamento *impartecipe* nei confronti di situazioni di fatto che si verificano con una varietà di contenuti non esauribile nella realtà, è mostrata oltre che dallo sforzo di riconnettersi alle condizioni del mutamento sociale ed economico, dalla perdita di una ragionevole prevedibilità della soluzione.
Si vuol dire, proprio in ragione della ineludibile relazione tra tessuto normativo e dinamica dell'esperienza, che ciò che viene giudicato legittimo in un caso diventa deviante in un'altra situazione all'apparenza conforme: «il giudice, più che come semplice bocca della legge, opera dunque – quali che siano le diffuse diverse convinzioni – come voce della collettività che esprime la sua interpretazione, trasformando l'astratto enunciato in un modello concreto, attraverso indici di valore, criteri di comportamento, prassi attuative»[2].
Ciò non è uno *scandalo* quanto l'esito della sempre più evidente difficoltà di orientarsi in un labirinto di norme spesso prive di una logica di integrazione e di stabilizzare aspettative di comportamento incerte[3], ancorando la decisione a parametri di riferimento facilmente riconoscibili e condivisi da tutti.

---

[1] Così G. Carcaterra, *L'argomentazione dell'interpretazione giuridica*, in Aa.Vv., *Ermeneutica e critica*, Atti del Convegno Linceo di Roma 7-8 ottobre 1996, Roma, 1998, 126.
[2] Così N. Lipari, *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, in *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, 21-22.
[3] Una riflessione sulla certezza del diritto come prevedibilità delle decisioni dei giudici, si deve a E. Diciotti, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Torino, 1999, 8 e ss.

La vicenda della coltivazione e della messa in commercio di canapa è, così, emblematica della difficoltà di reperire l'oggettività di un inquadramento che, senza perdere di vista la specificità del caso, possa risultare comunemente accettato in base ad intuizioni e ragioni diffuse all'interno del corpo sociale.

L'assunto è segnato dall'entrata in vigore delle recenti *disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa* «quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»[4].

In effetti, la produzione di canapa, in parte esportata e in parte destinata al mercato interno per la trasformazione in vari assortimenti industriali, ha conosciuto un ampio sviluppo, nel nostro Paese, almeno fino ai primi anni *post* bellici[5], quando la raccolta di materiale grezzo di fibra è stato progressivamente sostituito con altri succedanei della filatura.

Il cambiamento di scenari e prospettive dello sviluppo territoriale, a supporto dell'affermazione di filiere orientate all'offerta sostenibile di prodotti e quale opportunità per le imprese di diversificare la propria attività di coltivazione in vista di migliorare i livelli occupazionali e reddituali torna, ora, ad esibire per la canapa occasioni socialmente desiderabili di fare agricoltura.

Nello stesso tempo in cui il legislatore si preoccupa di migliorare l'agrobiodiversità, sollecitando le potenzialità delle filiere con una tipologia plurale dei processi produttivi dimentica, tuttavia, di delineare un'adeguata cornice di collegamento con il *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*[6].

Nell'apposita tabella di riferimento, tra le sostanze stupefacenti o psicotrope, sono indicati, infatti, la *cannabis*, i prodotti da essa ottenuti oltre ai medicinali contenenti tali sostanze attive, di corrente impiego terapeutico che, per la relativa composizione qualitativa o quantitativa o per le modalità di uso, possono almeno dar luogo a pericolo di abuso o generare farmaco-dipendenza.

---

[4] Il riferimento è all'art. 1, comma 1, della l. 2 dicembre 2016, n. 242.
[5] Si rinvia alla voce *Canapa*, in *Enc. agraria*, vol. II, Roma, 1954, 14.
[6] Il riferimento è al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Va osservato soltanto come sia congegnata una precisa condizione di non punibilità, rispetto alla condotta determinata dal testo unico sulle sostanze stupefacenti, in capo all'agricoltore che abbia allestito il programma di coltivazione, selezionando specie di *cannabis sativa*, contenute nel Catalogo comune delle varietà di piante agricole ed adempiendo agli obblighi di conservazione dei cartellini delle sementi acquistate non che delle fatture corrispondenti.

Con una valutazione di opportunità sul piano repressivo affidata alla corrispondenza dei caratteri botanici dei prodotti ottenuti in esito al ciclo biologico della coltivazione – ad esempio: per l'interferenza di fattori climatici, agronomici o ambientali – viene, infatti, individuata una tolleranza fino al limite dello 0.6 per cento di tetraidrocannabinolo (THC), in grado di escludere l'antigiuridicità della messa a coltura.

Quanto al limite inferiore, che sembra rilevare ai fini della stessa qualificazione di sostanza stupefacente o psicotropa, un'ulteriore coincidenza è da rintracciare con la disciplina di attuazione dei pagamenti erogati agli agricoltori nel quadro degli obiettivi della politica agricola comune[7]. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono considerate *ettari ammissibili* solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0.2 per cento.

Secondo un primo orientamento – che si richiama ad una serie di decisioni precedenti all'entrata in vigore della nuova legge[8] – la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla convalida di sequestri e l'accertamento di responsabilità, riconosce la validità del sistema tabellare, che attribuisce all'autorità ammnistrativa la competenza ad individuare le sostanze stupefacenti e psicotrope da sottoporre a vigilanza e controllo. L'elencazione, tra le così dette *droghe leggere*, nella tabella II, della *cannabis*, dei suoi derivati (hashish e marjuana) e dei prodotti di corrente impiego terapeutico che possono presentare pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica, sia pure di intensità e gravità minori, sarebbe, infatti, compatibile con l'accertamento della trasgressione delle norme sulla detenzione e sul commercio – che il testo unico vuole san-

[7] Il rinvio è al regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1307 *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e che abroga il regolamento (CE) n. 6371/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.*

[8] Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 8 ottobre 2015, n. 46074, Gulli, rv. 265.519.

zionate penalmente – facendo salva solo la esenzione di responsabilità dell'agricoltore[9].

In tale prospettiva, sarebbe anche superflua la specifica menzione del principio attivo (THC), riconoscendo sufficiente la predetta iscrizione della *cannabis* nella corrispondente tabella, da cui si presume tanto la capacità di provocare uno stato di dipendenza quanto di determinare una depressione del sistema nervoso centrale, che ne configurano la natura stupefacente a prescindere dalle diverse varianti (*indica*; *sativa*; ecc.), forme di presentazione (foglie, infiorescenza, olio e resina) ovvero di preparazione (marjuana o hashish).

La Corte, nel tentativo di disegnare una unità logica facilmente compromessa dall'eterogenea produzione normativa, passando in rassegna la serie di prodotti e materiali che sia possibile ottenere in base all'espresso riconoscimento della *liceità della coltivazione*[10], introduce, così, una esclusione, non dimostrabile in base alla complessiva sistematicità del testo, con riguardo al commercio delle infiorescenze e della resina oltre a richiamare la rilevanza della soglia *standard* del principio attivo previsto dalle norme di settore.

Un'operazione di supplenza interpretativa che porta ad attribuire valore ad un'omissione letterale, conferendo al *silenzio* del legislatore la scelta di ridurre le possibilità di sviluppo della filiera (forse) a fronte di un'implicita preoccupazione per la tematica sanitaria.

In realtà, che questa interpretazione non possa ridursi ad una passiva analisi deduttiva della volontà racchiusa nel testo è facilmente dimostrato dal contrario orientamento adottato, da parte della stessa Corte, in coincidenza di analoga fattispecie relativa alla immissione in commercio di infiorescenze di piante di *cannabis* messe a coltura in osservanza alla disciplina di settore[11].

Anche in questo caso bisogna osservare che la comprensione e la spiegazione del testo non possano ridursi ad una semplice intelligenza del contenuto prescrittivo, facendone risaltare, piuttosto, il carattere *inventivo*[12].

---

[9] Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 10 ottobre 2018, n. 52003, Moramarco, non che Cass. Sez. IV Pen. 13 giugno 2018, n. 34332, Durante.

[10] Si legga la rubrica dell'art. 2 della legge n. 246 del 2016 a cui rinvia Cass. Sez VI Pen. 27 novembre 2018, n. 56737, Ricci.

[11] Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 29 novembre 2019, n. 4920, Castagnani.

[12] Cfr. P. Grossi, *L'invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, 114.

Dopo aver proceduto ad un dettagliato esame delle caratteristiche botaniche della canapa e alla ricostruzione della intelaiatura giuridica della sua qualificazione, puntualizzando le condizioni di coltivazione previste a livello europeo, il giudice si sofferma sui diversi limiti di tetraidrocannabinolo risultanti dalle norme sopraggiunte rispetto al testo unico sulle sostanze stupefacenti.

Punto di partenza comune è che l'agricoltore non abbia l'obbligo di munirsi di autorizzazione, ma solo di conservare i cartellini delle sementi e le fatture di acquisto e se, all'esito dei controlli in campo effettuati in osservanza al regime di aiuto, il contenuto di tetraidrocannabinolo della coltivazione sia superiore allo 0.2 per cento ma entro il limite dello 0.6 per cento, occorre escludere la sua responsabilità, ammettendo il sequestro e la distruzione della produzione (solo) nel caso in cui sia accertato il superamento della soglia massima indicata.

Diverso risulta, invece, il successivo sviluppo dell'interpretazione rivolto ad evidenziare che la legge speciale non possa aver regolamentato l'attività di coltivazione delle piante senza tener conto del necessario collegamento con la vendita di prodotti oggetto dell'intervento pubblico di *sostegno* e di *promozione*, che rappresenta – in base alle categorie concettuali sedimentate nella dottrina[13] – «la fase terminale conclusiva, necessaria, dell'attività produttiva».

Sarebbe del resto anacronistico sul piano socio-economico presentare un intervento volto al rafforzamento della posizione imprenditoriale del produttore agricolo in un ambito limitato allo sfruttamento del fondo e delle sue utilità senza occupare nuovi spazi di mercato con operazioni di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti della coltivazione. E non dovrebbe ne pure dirsi tassativa la elencazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ammesse, tenuto conto della necessità, imposta dal naturale svolgimento del ciclo biologico di accrescimento delle piante, di argomentare il *recupero* delle infiorescenze ottenute dall'esercizio del florovivaismo[14].

Ma un conto è procedere al corretto inquadramento dell'iniziativa economica dell'agricoltore, sottolineando la matrice *commerciale* dell'attività

---

[13] Così, in generale, G. Galloni, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, F. Galgano (a cura di), Libro V, *Lavoro - Artt. 2135-2139*, Bologna-Roma, 2003, 44.

[14] Cfr. Cass. Sez. III Pen. 20 febbraio 2019, n. 7649, F.Y.

anche quando abbia ad oggetto i prodotti della coltivazione di *cannabis*, altro conto è ricavare la specifica disciplina dei prodotti posti in commercio senza far ricorso alle fonti che ne definiscono le specifiche condizioni di impiego.

Ciò che non appare condivisibile nel ragionamento del giudice resta, infatti, la dilatazione, non sufficientemente meditata e motivata, del supporto delle norme giustificative delle esigenze produttivistiche «per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, the, birre) (…) e anche il fumo».

Che non possa configurarsi «un microsettore normativo in radice autonomo per la *cannabis* proveniente dalle coltivazioni consentite» appare intuitivo proprio dal punto di vista dei confini che si possono tracciare, per assicurare effettività allo sviluppo della filiera, ma non superare, proprio per non introdurre fattori di rischio per la salute in base ad acquisizioni scientifiche e sperimentali sia pure in continua evoluzione[15].

Per questo, ai fini del commercio di sostanze alimentari è stabilito che siano definiti, con apposito atto amministrativo, i limiti massimi di THC ammessi, tenuto conto dell'assunzione giornaliera tollerabile in base ai consumi giuridici di singole categorie di prodotti[16]. Ma anche per quanto riguarda l'uso ricreativo e, in particolare, il fumo occorre fare riferimento alla disciplina di settore riguardante *la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati*[17].

---

[15] Si rinvia al parere del Consiglio superiore di sanità del 10 aprile 2018 che, a proposito della pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, ritiene che possano penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili e che «non appare, in particolare, che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazione con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, ecc., così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come "sicura" e "priva di effetti collaterali" si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)».

[16] Si rinvia al parere dell'Istituto superiore della sanità, *Alimenti alla* cannabis, n. 18652-P, 16 luglio 2008, secondo cui, assumendo in via precauzionale «il valore medio di 1.5 mcg/kg di peso corporeo/die come quantità tollerabile di assunzione giornaliera, se si considera un individuo di 68 kg (...) la quantità massima di assunzione giornaliera corrisponde a 102 mcg. In base a tale valore si può calcolare la massima concentrazione di THC presente in un alimento (mg/kg) dividendo la quantità massima di assunzione giornaliera per il consumo giornaliero dell'alimento contenente *cannabis* (kg)».

[17] Il rinvio è al d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 e, specialmente, agli artt. 21 e 22. Mentre per quanto riguarda, ancora, l'assimilazione ai tabacchi dei prodotti da fumo a base di erba sul piano delle imposte, si veda il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative* e, specialmente, gli artt. 39 *bis* e 39 *ter*.

In modo adeguato all'eventuale impiego di *cannabis* viene, in specie, definito *prodotto da fumo a base di erbe* quello ottenuto a partire da piante, erba o frutta che non contiene tabacco e che può essere consumato mediante un processo di combustione. Ancora al Ministero della salute compete la verifica delle condizioni di immissione nel mercato attraverso la segnalazione degli ingredienti utilizzati nella lavorazione; mentre un'avvertenza sulla salute è stampata su ciascuna confezione unitaria: *Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute*.

In sostanza, partendo dalla liceità della coltivazione della *cannabis* e dal risultato di una utilizzazione dei prodotti per i diversi impieghi richiesti dal mercato è consentito all'agricoltore allestire anche le successive fasi di organizzazione dell'impresa, facendo gioco della misura di favore stabilita con riguardo alla soglia di tolleranza.

Non è, invece, consentito al *commerciante* avere riguardo alla stessa soglia percentuale di tetraidrocannabinolo in ragione della diversità del contesto organizzativo – quello dell'offerta al consumo – in cui viene concretamente a delinearsi la necessità di misurazione dell'*indice di esiguità*.

In altri termini, se è del tutto *lineare* la destinazione al mercato dei prodotti oggetto della coltivazione, ne consegue che essi siano misurabili in funzione dello stesso parametro lungo tutte le fasi che descrivono, in modo unitario, il processo di organizzazione aziendale. Chi compra per rivendere supera, invece, il confine disegnato dal *favor* legislativo per l'attività (agricola) ed è assoggettato alla normativa prevista per i singoli prodotti immessi in commercio.

Un ulteriore nodo da sciogliere dovrebbe, in realtà, porsi, in base alla conclusione seguita, posto che l'elevato livello di THC introdotto per escludere gli elementi dell'illecito inerenti all'attività dell'agricoltore e non ai prodotti commerciali, torna a valere nel caso in cui sia l'agricoltore stesso a immettere in commercio o, meglio, a vendere direttamente le infiorescenze al consumatore.

Si è sostenuto, in proposito, che la soglia percentuale compresa tra lo 0.2 e lo 0.6 di THC sia da riferirsi al trattamento disciplinare differenziato di tutte le fasi in cui prende forma lo svolgimento dell'attività agricola pur sempre indirizzata a trarre vantaggio dalla commercializzazione delle infiorescenze.

Una linea ricostruttiva attenta al disegno complessivo della disciplina

in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali[18] riconosce, però, qualificazione agricola a tali attività, specificando la lista delle singole operazioni di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola. Restano invece, escluse dal suo ambito di applicazione la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione in quanto oggetto delle corrispondenti norme di settore.

Al fine di evitare eventuali *smagliature* si sottolinea, altresì, che il confine del sistema è segnato in ragione del rinvio al testo unico delle sostanze stupefacenti, che afferma la salvaguardia del più basso limite quantitativo determinato per l'immissione al consumo di prodotti come quelli contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa.

Essendo ben nota la condotta che si può consentire o vietare pare, quindi, che debba valere a beneficio del commerciante un esonero di responsabilità nel caso in cui abbia acquistato prodotti provenienti dallo svolgimento di un'attività di coltivazione di piante appartenenti alle varietà ammesse, che presentino un limite di THC entro lo 0.6 in quanto destinate alle fasi successive di preparazione e di lavorazione. Ai fini della esclusione della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sequestro di materiali custoditi in azienda, dopo che siano stati sottoposti ad operazioni preparatorie, occorre, invece, recuperare la necessità di un raccordo sistematico con le disposizioni che prevedono il diverso limite riferito alla natura di prodotti *pronti* per l'immissione in commercio.

Probabilmente, resta, però, difficile convincere della *avvedutezza* della ricostruzione seguita se si perde di vista il condizionamento imposto, sulle questioni controverse, dalle interferenze derivanti dalla presa di coscienza della realtà e dal primato dell'esperienza, in un ambito normativo definito ancora in modo provvisorio e sperimentale[19]

Nel tornare a collegarsi con le iniziali annotazioni relative ad una concezione *dinamica* delle regole occorre, sotto questo profilo, chiarire la

[18] Il rinvio è al d.lgs. 21 maggio 2018, n. 75 *Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 159.*

[19] Sulla definizione del contesto giuridico per effetto delle forze sociali che operano al suo interno, lasciando sottintendere un potere creativo del giudice, si rinvia a P. Chiarella, *Il* giudice democratico*: Oliver Wendell Holmes tra scienza del diritto e professione legale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2018, n. 2, 301.

cornice in cui, nel secondo orientamento, con un respiro più ampio, in termini variabili, è stato inquadrato il tema, nel rapporto tra norme incriminatrici, di stretta interpretazione, ed espressioni individuali della persona, così da intendere qualsiasi ridimensionamento della portata normativa, piuttosto che un'eccezione, una fisiologica riespansione del grado di libertà.

Il recupero del canone di offensività[20] cede, dunque, in ragione del controllo di ragionevolezza di una filiera emergente a livello del positivo riconoscimento di costumi, abitudini e stili di vita incensurabili sul piano della giustizia penale.

Il segnalato contrasto giurisprudenziale avverte, così, della necessità di rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito relativo alla irrilevanza penale delle condotte diverse dalla coltivazione della *cannabis* delle varietà ammesse[21], tornando a porre la Corte di cassazione al centro di una dinamica del diritto che «insindacabilmente ringiovanisce e adegua la legge alle sempre nuove esigenze della vita e dei rapporti economico-sociali»[22]. Vale la conferma, argomentata, in modo sorprendentemente sintetico, in un'indagine sulle istituzioni penali e sulle origini della *giustizia* come apparato repressivo dello Stato, da Michel Foucault, che «la penalità è, da cima a fondo, politica»[23].

[20] Diverso è il giudizio in precedenza riconosciuto corrente nonostante i diversi tipi di droga secondo cui il sostantivo «ha ormai assunto un significato sinistro per l'opinione pubblica, che ogni giorno è colpita da notizie di morti per causa di droga, di crimini gravissimi compiuti per la conquista o la difesa di posizioni dell'amplissimo mercato illecito che la distribuisce, di veri e propri "Stati" fondati sulla produzione di droga e sul rifornimento del mercato mondiale», così A. Palmonari, voce *Droga*, in *Enc. Scienze Sociali*, vol. III, Roma, 1993, 261.

[21] In proposito, v. Cass. Sez. IV Pen. 27 febbraio 2019, n. 8657 ord.

[22] In questi termini, si leggano P. Calamandrei e P. Furno, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, 1055.

[23] Così l'A., *Teorie e istituzioni penali*, Corso al Collège de France (1971-1972), Lezione del 1° marzo 1972, Milano, 2019, 208.

PROFILI DI COMPARAZIONE

Accounting Practices in the Supply Chain of the Wine Industry

L'articolo cerca di offrire un succinto affresco delle pratiche contabili che permeano la filiera dell'industria del vino. Dopo aver ritratto le principali caratteristiche che distinguono tale settore, il *paper* presenta le attività primarie e secondarie che co-determinano la catena del valore nell'industria vitivinicola. Sulla base della descrizione di tali delineate attività, lo studio mostra la costruzione dell'architettura di controllo dei costi in una piccola-media impresa del vino. Inoltre, sono anche disvelati i problemi contabili che emergono nella gestione delle diverse tipologie di rimanenze. Nell'ultima sezione sono ricapitolati i concetti evidenziati nel lavoro, offrendo al contempo riflessioni conclusive.

This manuscript seeks to offer an overview of the main accounting practices permeating the supply chain of the wine industry. After having portrayed the main features of the wine industry, the paper illuminates the main primary and secondary activities which build up the value chain in the wine industry. With such pivotal premises, it is then explained how to build up an effective cost accounting architecture in a small-medium size wine company. Consequently, the main accounting issues related to stock management are later disclosed. In the last section we recapitulate the main discussed concepts and tenets, at the same time offering concluding remarks.

Keywords: *accounting - management - supply-chain - wine industry*

1. The wine industry is global. - 2. Porter's value chain applied to the wine industry. - 3. Cost Accounting in the Wine Industry. - 4. Main Accounting issues in managing stocks in the Wine Industry. - 5. Concluding remarks.

1. - The wine industry is global.

The wine industry has already captured significant interest from research centres and academicians (Orth et al., 2007; Flint et al., 2016; Sargiacomo, 2016; Signori et al., 2015). It is a context within which strong competition and industry maturity created an environment challenging to develop unique and competitively differentiating strategies. The wine industry exhibits evolving and dynamic scenarios, and its players strive toward continuous innovation, to find new solutions to be more effective and more efficient partially by approaching their markets in new ways. The global wine industry is relevant because it is one of the oldest in civilized human history and has many characteristics of a mature, perfectly competitive industry (Porter, 2008) where overcapacity can lead to low firm profitability. In response, many firms will adopt short-term tactics in order to survive. Like many others, this industry has become increasingly competitive over the last few decades. Each year there are new entrants to regional, national and global markets. At the product level, it is common to read stories of thousands of new labels being introduced in one year, within the United States alone. As a result, many regions have struggled with over-capacity since the mid-1990s, as consumer demand lags production and consumer preferences change due to economic situations as well as their knowledge and experience with products (Hussain et al., 2007).
Besides the aforementioned global management issues, recent literature has also recorded increasing attention in the accounting research agenda, being many pivotal issues in the wine industry encapsulated inside the internal accounting architecture of the wine companies. Indeed, whilst much time has passed since prior sporadic studies in this field of research (e.g., Maxwell, 1946; Cribari, 1953; Dal Poggetto, 1985), a continuous flow of new research has emerged in the last two decades either focused on the specific wine sector (e.g., Juchau, 1996; Blake et al, 1998; Wittwer and Anderson, 2001;

Gonzales-Gomez and Morini, 2006; Couto-Viana and Rodrigues, 2006; Spano, 2010; Amato, 2013) or on other food industry companies (e.g., Quinn, 2014; D'Amico et al., 2016; Consorti et al., 2016). With the above premises, the purpose of this manuscript is to offer an overview of the global wine industry, to describe these challenges and how firms and their leaders are addressing the opportunities created by them, at the same time solving different issues from the accounting perspectives throughout the supply chain. In particular, we offer in this article a focus on wine value chains, to understand primary and secondary sources of value, and discuss about related accounting practices, issues and techniques.

Market and competitive analysis are driven by company's strategic objectives. A short overview on some important facts about the wine industry helps to understand the main global dynamics and trends in market consumption (Flint et al., 2016). Trends and consumer preferences have long influenced grape and wine production. Market development and internationalization represent the main strategies for many wine producers.

World wine consumption scenarios are changing, with some dynamics showing cycles of expanding and declining markets. Some evidences from the Report on the State of the Vitiviniculture World Market (OIV, 2018) may help to understand which nations have the largest consumption in quantity (litres), as portrayed by Table 1.

Table 1 - Main Wine Consuming Countries

million hl	2013	2014	2015	2016	2017[b]	2017/2013 Variation in volume	2017/2013 Variation in %
USA	30.8	30.6	30.9	31.7	32.6	1.8	5.7%
France	27.8	27.5	27.3	27.1	27.0	-0.8	-2.8%
Italy	20.8	19.5	21.4	22.4	22.6	1.8	8.0%
Germany	20.4	20.3	20.5	20.2	20.1	-0.3	-1.3%
China	16.5	15.5	16.2	17.3	17.9	1.4	8.2%
Unizted Kingdom	12.7	12.6	12.7	12.9	12.7	-0.0	-0.0%
Spain	9.8	9.8	9.8	9.9	10.5	0.6	6.4%
Argentina	10.4	9.9	10.3	9.4	8.9	-1.4	-15.2%
Russian Federation	10.4	9.6	9.2	9.1	8.9	-1.5	-16.5%
Australia	5.4	5.4	5.5	5.4	5.9	0.6	10.4%
Canada	4.9	4.6	4.8	5.0	4.9	0.1	1.0%
Portugal	4.2	4.3	4.8	4.7	5.2	1.1	23.1%
South Africa	3.7	4.0	4.3	4.4	4.5	0.8	18.7%
Romania	4.6	4.7	4.0	3.8	4.1	-0.4	-10.9%
Japan	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	0.1	2.9%
Netherlands	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	0.2	4.9%
Brazil	3.5	3.2	3.3	3.1	3.3	-0.2	-6.8%
Belgium	2.9	2.7	3.0	3.0	3.0	0.1	3.8%
Switzerland	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	-0.2	-7.5%
Austria	2.8	3.0	2.4	2.4	2.4	-0.4	-16.0%
Sweden	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	-0.0	-0.5%
Hungary	2.0	2.3	2.1	2.1	2.4	0.4	17.5%
Greece	3.0	2.6	2.4	2.3	2.3	-0.7	-30.8%
Chile	2.9	3.0	2.6	2.4	2.2	-0.7	-30.7%
Serbia	2.3	2.4	1.5	1.5	2.0	-0.3	-23.2%
Czech Republic	1.6	1.6	1.9	1.9	1.8	0.3	13.1%
Denmark	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	-0.1	-4.8%
Poland	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	0.2	21.6%
Croatia	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	-0.3	-21.8%
Mexico	0.9	0.9	0.8	1.1	1.1	0.2	14.1%
World	**242**	**238**	**239**	**240**	**244**	**2**	**0.9%**

*) Provisional data

Source: *OIV Statistical Report on World Vitiviniculture*, 2018, p. 17

Glancing through the Table 1, it immediately appears that United States, France, Italy, Germany, China, United Kingdom, Spain, Argentina and Russia are the top consuming countries. Targeting heavy (intense)-users' countries, other information should be considered, such as higher per capita consumption quantity. Using this segmentation criteria, however, top five countries would be France, Slovenia, Croatia, Macedonia and Portugal. In addition, other different countries may be attractive if considering their market growth rates: top growing five are currently China, Romania, Japan, Singapore, and South Korea. Growth market rate should be evaluated when setting future directions in internationalization strategies. Within all these macro dynamics, many changes in consumer preferences are continuously emerging. New trends in consumer preferences vary between different segments and product category. An environmental scanning is suggested to analyse political, economic, social and technological changes that may lead to new opportunities and threats. Market analysis may also help to understand psychographics, psychological and sociological influences that impact consumer behaviour preferences in choosing and consuming wine, in multiple occasions. As such, through a deep analysis of consumer behaviours and related purchase processes, it is enabled the understanding of new dynamics and trends of customer needs, perceptions and customer value factors.

On the world production side, the aforementioned OIV Report allows us to disclose the main wine production countries, as showed by Table 2.

Table 2 - Main Wine Production Countries (excluding juice and must)

million hl	2014	2015	2016	2017[b]	2018[c]	2018/2017 Variation in volume	2018/2017 Variation in %
Italy	44.2	50.0	50.9	42.5	48.5	6.0	14%
France	46.5	47.0	45.2	36.6	46.4	9.8	27%
Spain	39.5	37.7	39.7	32.5	40.9	8.4	26%
USA*	23.1	21.7	23.7	23.3	23.9	0.5	2%
Argentina	15.2	13.4	9.4	11.8	14.5	2.7	23%
China**	11.6	11.5	11.4	10.8	*NA*		
Chile	9.9	12.9	10.1	9.5	12.9	3.4	36%
Australia	11.9	11.9	13.1	13.7	12.5	-1.2	-9%
Germany	9.2	8.8	9.0	7.5	9.8	2.3	31%
South Africa	11.5	11.2	10.5	10.8	9.5	-1.4	-12%
Portugal	6.2	7.0	6.0	6.7	5.3	-1.5	-22%
Romania	3.7	3.6	3.3	4.3	5.2	0.9	21%
Russian Federation	5.1	5.6	5.2	6.3	3.9	-2.4	-38%
Hungary	2.4	2.6	2.5	2.5	3.4	0.8	32%
Brazil	2.6	2.7	1.3	3.6	3.4	-0.2	-4%
New Zealand	3.2	2.3	3.1	2.9	3.0	0.2	6%
Austria	2.0	2.3	2.0	2.5	3.0	0.5	20%
Greece	2.8	2.5	2.5	2.6	2.2	-0.4	-15%
Moldova	1.6	1.6	1.5	1.8	2.0	0.2	12%
Georgia	1.2	1.5	1.2	1.3	2.0	0.7	57%
Bulgaria	0.8	1.4	1.2	1.2	1.1	-0.0	-1%
Switzerland	0.9	0.9	1.1	0.8	1.1	0.3	39%
World	**270**	**273**	**266**	**248**	**279**	**31**	**13%**

) *Provisional data*
) *Preliminary data*

Source: *OIV Statistical Report on World Vitiviniculture*, 2018, p. 13

Italy is leading the top ten producers, head to head together with France, while Spain, United States, Argentina, China, Chile, Australia, Germany and South Africa are following. About 70% of the world wine production is located in those top ten countries, with Italy and France still located at the apex of the leading scale (Wine Institute, 2015). Production levels may decline in some countries in

particular periods or due to some legislation changes. Other emerging wine regions, even with small but fast-growing percentages, could suddenly attract the attention of wine practitioners (i.e. new wine regions like Republic of Georgia, Hungary, Canada, Belarus, South Korea or Brazil). Many sources are available to highlight main facts and figures of the global wine industry. They are produced by national associations, research centres and academic studies. However, sometimes they do not converge in a unique globally accepted industry report; there are some differences in measures and timeframes not allowing a perfect alignment between sources.
In all these main producing countries, thousands of hundred companies are part of the competitive arena, brands and wine labels are so numerous and fast changing that it is impossible to make a final count. This industry is typically highly fragmented, with a large number of small businesses, often family businesses, and few big companies. To be successful, companies should start in understanding primary and secondary sources of value through value chain lens.

2. - Porter's value chain applied to the wine industry.

In order to thoroughly understand the nature of competitive advantage of the agri-wine companies, and foster their long-term sustainability, it is necessary to use Porter's model (Porter 1985, 1987) that is the value chain. It discerns strategic activities so to better understand cost performance and detect any possible differentiation. Indeed, a company gets a competitive advantage when it carries out its primary activities more economically and more efficiently than its competitors. Each company value chain is part of a broader system, the so-called value system, which includes the value chains of all the companies involved in the production chain, as well as customers. Therefore, value refers to the amount buyers (customers) are willing to pay for what the company offers. For a company, its value is measured through monetary unit and is represented by the total profit. You have a profit when value is higher than the costs to manufacture the product.
The main elements of the chain are indeed the activities generating value and margins: the first are measured in terms of the costs need-

ed to carry out them, while margin is the difference between total profit and global cost. Two activities generate value: primary activities, which are concerned with the practical creation or the sale of a product; and support activities, which help primary activities providing essential secondary functions for its operation, instead.
Using the value chain as an analytical tool (ISMEA 2015), it is possible to understand the ability of wine grower companies to generate value through the logic order of the activities they carry out, which can be represented in Figure 1.

Figure 1 - Porter's value chain applied to the wine industry

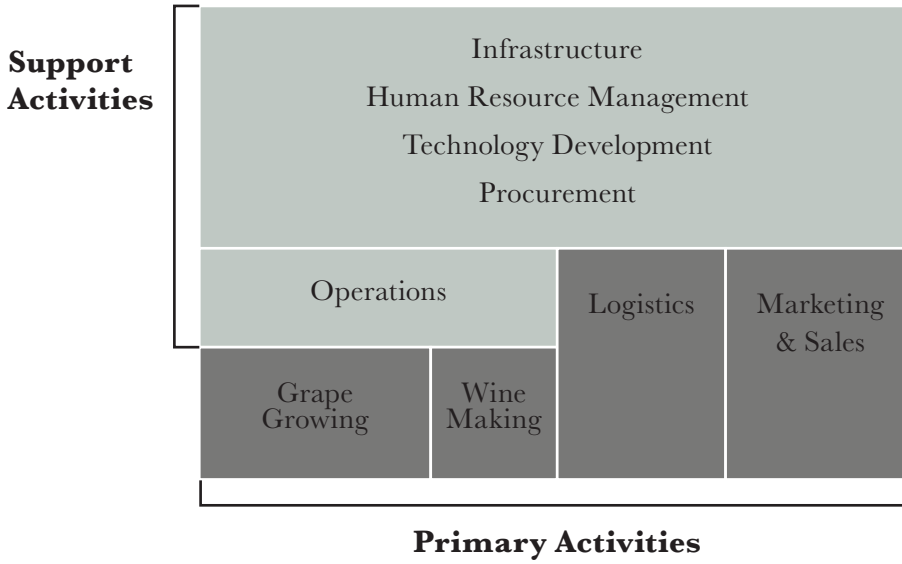

In details, the main viticulture primary activities related either to the «grape growing» stage, and to the «wine making», as well as to the «Logistics» and «Marketing» and Sales primary activities, can be recapitulated in the next Figure 2.

Figure 2 - Flow of the Wine Industry Main Primary Activities

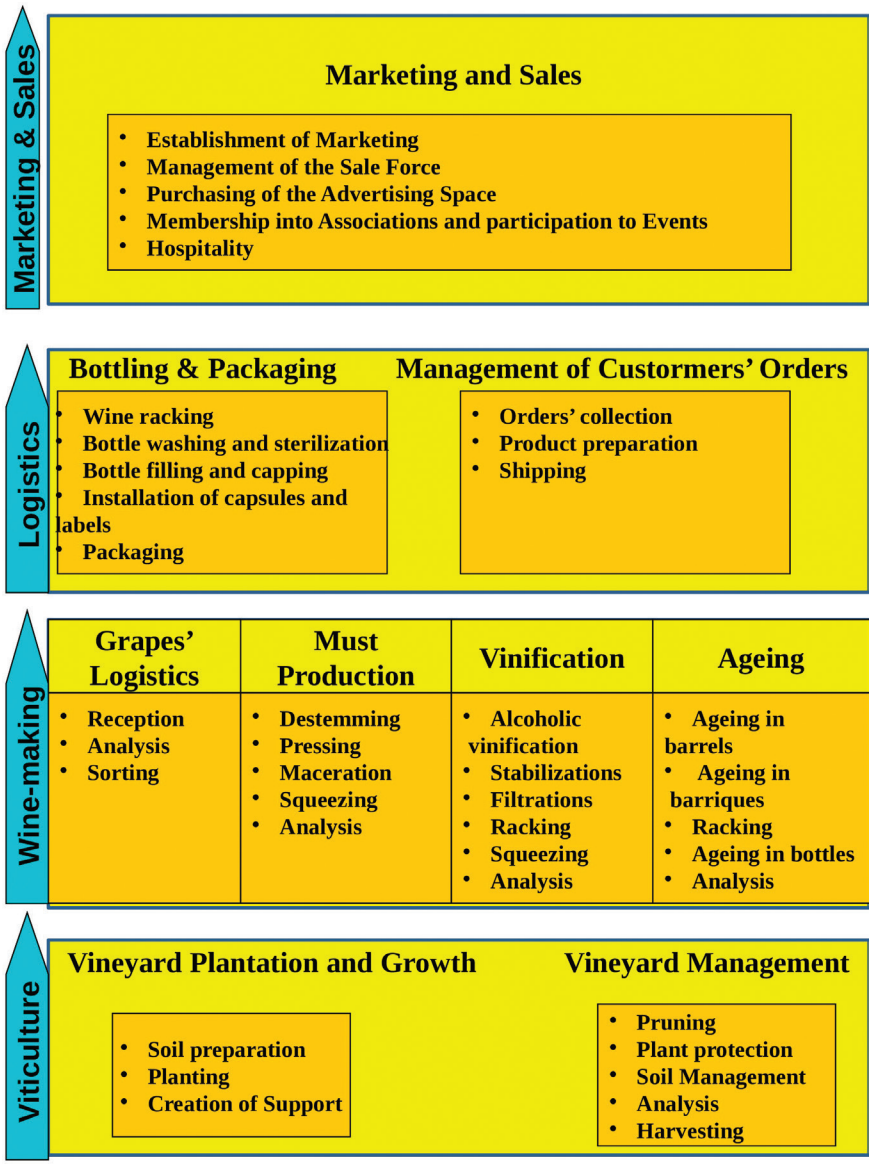

Following the principles and tenets of Porter's value chain, it is also possible to disentangle the support activities, thus synthesizing them in the next Table 3.

Table 3 - A synthesis of the main support activities in the wine companies

	VITICULTURE	WINE MAKING	LOGISTICS	MKTG & SALES
PROCUREMENT	• Plantation and equipment • Rooting and reproduction materials • Fertilizers and other technical devices • Grapes	• Equipment, machines, barrels, barriques, etc. • Chemicals for vinification • Musts	• Systems and machines for bottling and packaging • Systems and machines for moving products • Bottles, capsules, caps, labels, etc.	• Packaging • Advertisement and representation • Market research
TECHNOLOGY DEVELOPMENT	Process innovation - new systems of: • Vineyard development; • Vineyard management	Product innovation through: • Production process change; • Use of different grapes		
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT	Recruitment and training of people working in the vinery…	Recruitment and training of people working in the canteen…	Recruitment and training of people working for bottling and stock management	Recruitment and training of sales force
INFRASTRUCTURE ACTIVITIES	Administrative function applied to these activities…	Administrative function applied to these activities…	Administrative function applied to these activities…	Administrative function applied to these activities…

3. - Cost Accounting in the Wine Industry.

Cost accounting plays a main role in business reporting, as it establishes the production cost of the products (Blake et al., 1998; Couto-Viana and Rodrigues, 2006). There are at least three reasons why such activity should be carried out in any wine company:
- it is the basis to set sale prices for the different products;
- it gathers necessary information to draft cost reports;

- it is the starting point to draft a budget, aimed at highlighting the causes of the gaps between expected and actual results. To these purposes, standard costs shall be compared to costs actually incurred into.
Let's look at Figure 3 in order to figure out which are main direct costs of the bottle of wine.

Figure 3 - Example of Cost Accounting of Wine Production

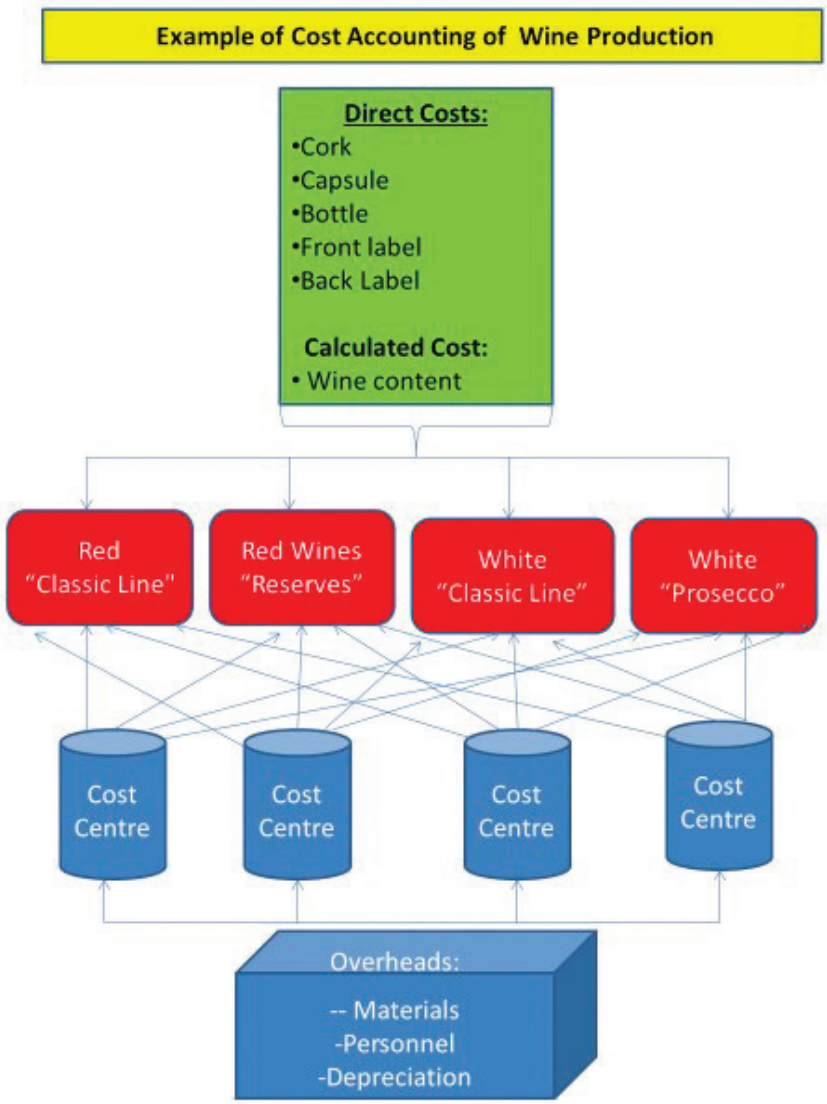

Glancing to the aforementioned figure, it is easy to understand that there are several direct costs, provided by the costs of bottle, cork, capsule, front label and back label. Accordingly, whilst it is easy to allocate costs for those elements, an exception is provided by the wine per se, which stands as a real problem, as it is the result of several calculations. Indeed, there are at least three other production factors which should be analysed in order to establish the cost for producing and bottling a certain quantity of wine: cost of materials and services; personnel costs; depreciation of the technical structure.

In order to correctly allocate the abovementioned costs, the company shall have an analytical accounting system able to disaggregate the entire production process into cost centres[1] on which to charge the cost for materials and services, staff and depreciations which allow processing the product through different stage. Sometimes, defining cost centres may turn difficult at first. Nevertheless, wine industry companies can correctly set them basing on their structural and organizational characteristics.

Therein, it is important to note to provide a snapshot of main wine production and sale activities, and respective costs, as portrayed by Figure 4.

[1] On generally speaking, the most widely used classification of cost centres is the following (Anthony, 1965): *a)* production centres (product processing); *b)* auxiliary centres (providing services to production centres); *c)* functional centres (corporate functions other than production).

Figure 4 - Wine Production and Sales Main Activities & Costs

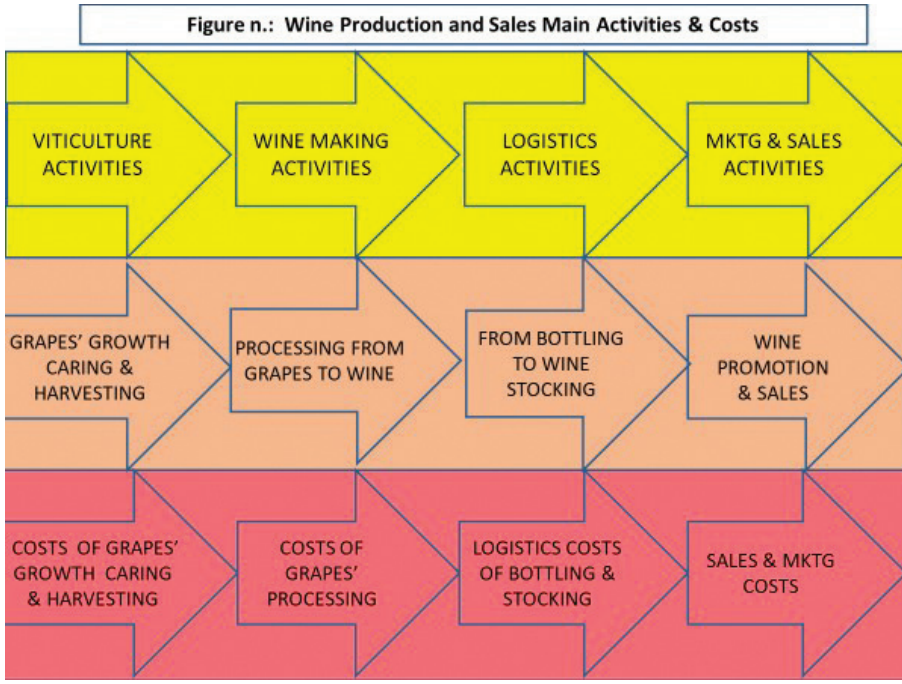

As it immediately emerges from the Figure 4, in a wine-growing company the production cost for one bottle of wine usually includes the following:

- cost of grape growing (viticulture);
- cost of grape processing (wine making);
- cost of bottling and stocking (logistics);
- cost of sales (marketing and sales).

The costs linked to the main activities of viticulture, wine making and logistics determine altogether the main production costs. In a related manner, if we add to this last calculation marketing and sale cost, we'll obtain the global full cost.

Another issue is provided by the processing costs, which may vary to a different extent according to different wine line that the company is trying to develop. Assuming that in a small-medium size wine company might be different vineyards (e.g.: Red «classic line» vineyard; Red wines «reserves» vineyard; White «classic line» vineyard; White

«*prosecco*» vineyard), next Figure 5 provides a flow-chart of the main processing activities deployed in a classic line production.

Figure 5 - Flow of main Processing Activities in a Classic Wine Production Line

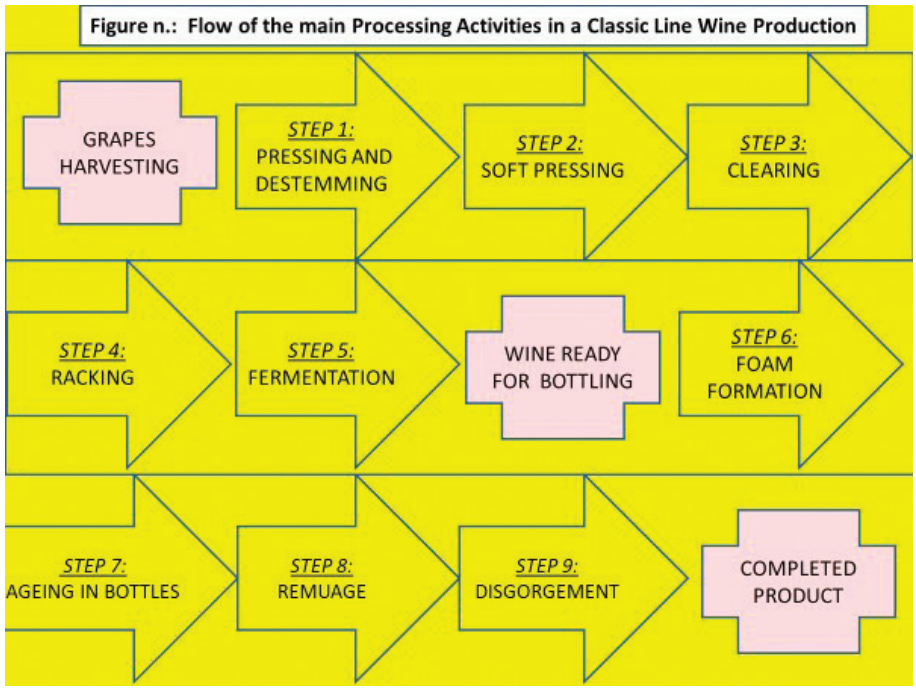

In such a complicated scenario, cost accounting in any wine company should be able to detect cost centres to either separate costs connected to the exploitation of the different production factors among the different activities listed, and to allocate those costs to each product obtained. Indeed, the cost of a bottle of wine differs from another according to vineyards productivity, ascribable to viticulture; winery operations, ascribable to wine making; features of the bottle, ascribable to logistics.

Operations in the vineyards (viticulture) absorb the same kind of resources, thus it is the vineyard productivity which makes the difference. Shortly, the same costs are incurred into to produce high and low quality wines, the difference lies in the productivity and in higher

grape costs per unit. In the winery, differences are due to the fact that some wines require certain activities which are not carried out for others. The basic assumption is that the cost of each process does not vary with the product. Indeed, the cost for ageing wine is not linked to the type of wine to be aged but to the duration of that stage. Finally, with regard to logistics, and specifically bottling, the difference in terms of costs is made by the size and number of bottles: size implies a different content of wine and thus a different cost; while the number of bottles is the most relevant driver to split overheads connected to the bottling equipment.

Subsequently, cost accounting shall establish:

- the cost of grapes;
- the cost of wine from cask;
- the cost of bottling.

Once production cost centres have been defined basing on the vineyards quality and productivity, also auxiliary and service cost centres shall be detected to which to ascribe all common costs in the vineyards. Next step is to return those common costs to production centres for example using, to the purpose of splitting, the amount of hours of staff work and machines operation. Moreover, each production cost centre shall be referred to a specific activity (e.g., vinification, ageing, etc.) to which special cost are allocated. Accordingly, starting from the cost of the grapes grown it is possible to calculate the cost for wine from cask and lastly the cost of bottling. In this last step a problem may arise when it comes to splitting common costs on the basis of the amount of processed wine or of the quantity of bottles; as the size of bottles vary[2]. This information is useful to describe the process to establish the cost to produce a bottle of wine, which is given by the sum of the elements below outlined:

- special costs (bottle, type, label);
- cost of each wine from cask composing the final wine (this cost can be divided into viticulture and wine making);
- cost of logistics.

[2] On average, the procedure can be synthesized as follows: common costs are divided into the number of bottled litres; each finished bottle is ascribed the common cost according to its equivalent (as an example, if bottling 100 cl require and expense of € 1.00, the cost for a 0.75 cl bottle shall amount at € 0.75 while 200 cl shall cost € 1.50).

The cost of wine can be calculated precisely allocating the value of exploitation of all production factors needed to produce it. Therein, it is extremely important the definition and listing of different cost centres and activities. Although it is extremely difficult to provide a standard list and plan of «production cost centres», assuming – as already done earlier – that in a normal small-medium size wine company there may be different vineyards, each line will represent a pivotal production centre. In a related manner, when we refer to production of wine from cask, we should foresee at least cost centres represented by: agricultural products logistics; must production; vinification; ageing. On the contrary, standard auxiliary centres, whose costs should be assigned to each production centre, and not directly allocated to them, are represented by: facilities; personnel; systems, equipment, machinery; materials warehouse[3].

4. - Main Accounting issues in managing stocks in the Wine Industry.

It is widely acknowledged that the main issues in managing stocks of finished product refers to the different delays between grape growing and wine making. Indeed, it shall be considered that first productions come 4-5 years after plantation of vines, and products from those grapes has not excellent qualities, while as the vineyard ages, grapes grow in quality and are used to make more structured wines in the categories labelled as «selections» and «reserves».
More in detail, the problem of delays in the different types of production is connected to ageing. Indeed, on average for a particular wine category life cycles may be as follows:
- «vintage» wines are immediately placed on the market 4 months after harvesting;

[3] The drivers to allocate overheads in the wine industry are not different from the ones already used in other industries. For example, cost drivers related to personnel cost are normally provided by the number of hours of workforce. In a related manner, cost drivers related to systems and machinery costs are usually provided by the number of hours of machine operations; facilities costs are split by the number of square metres of the purposely used surface, etc... For comprehensive Activity-Based-Costing applications see either Lee and Jacobs (1993), and Gonzales-Gomez and Marini (2006).

- the «classic line» requires 18 months of ageing for red wines and 12 months for white wines;
- in case of «selections» the delay from plantation to first sale are: red wines require 30 months for lines aged in steel and 42 months for lines aged in barriques, while white wines require 12 months of ageing in barriques;
- the delay from plantation to first sale for «classic method» amounts at 6 months for ageing in steel, 3 years in barriques, 2 months of remuage and 3 more months for disgorging;
- «reserves» require 24 months of ageing in vats, 24 months ageing in barriques and 6 years in bottles.

Moreover, grape growing and wine making also have different production procedures. With the above premises, any small-medium sized company would try to integrate viticulture with processing, thus aligning all the technical and production issues, and creating a very complex structure, organization and technique.

Stocks management shall be based on past sales according to which the schedule for next year will be drafted, obviously, including an improvement margin. As for the warehouse, materials, mainly for bottling and packaging (bottles, corks, labels, back-labels) will be stored near the place where they shall be used. Spaces are employed according to delivery batches. A proper management of these products allows achieving a balance each year (12 months marketing year): which means that the same quantity of bottles will be produced and marketed each year. When sales are linked to restaurants and wine shops, the exposure to production peaks is limited, thus there is no sale to retailers, and so any company could uniformly manage goods in the warehouse and exploit spaces.

Labelling raises also an issue for any company, as each Country demands its own phrasing. Accordingly, labels and back-labels are managed in a particular way, according to the customers' needs. The way in which stocks are managed changes according to what has been sold in the previous year, which is also the basis for the forecast of next year. Front labels (which usually are the same for any wines) are requested on a yearly basis, according to a forecast for the same time lapse. On the contrary, corks are never procured on the mid-long term, but are rather normally ordered on a

3-month shift. Any company also engages in long ageing in bottles and, accordingly, the warehouse is organized consistently with ageing times of the different wines. Space for «naked» bottled is usually quite broad.
Stocks of finished products (box including already labelled bottles of wine) are also a challenge for the Company. Indeed, the space being limited, we are obliged to perform a high number of labelling, machine changes, and moving from one line to the other there are problems with labels and back-labels, capsules, machine adjustments due to different bottles, with subsequent relevant losses of time.
For what concerns inventory, any company should have its own management system where to upload incoming goods, outputs and semi-finished products, related to packaging, labelling, after which the item is downloaded, up to the finished product. The list of unsold items (relating to semi-finished products, wine from cask, wine ready to be sold, naked bottles, labels, back-labels, capsules) in the system are printed and counted manually. There is no automatic system currently, however a computerized warehouse is prospected which would cut times for inventory, although any company should endorse quite high costs.
Logistics connect materials procurement (inbound logistics) and processing and placing finished products (outbound logistics).
The warehouse of a small-medium sized company is usually made of: raw materials-products store, naked bottles store and finished products store. The corporate balance sheet analysis shows that stocks of raw materials, semi-finished and finished products are entered at the lower value between purchase cost and manufacturing cost and break-up value from market trend, implementing the LIFO method on a yearly basis. This method assumes that latest purchases or productions (think, for example, to the new wine called «*novello*», or to wines in the «classic line») are firstly sold. Subsequently the amounts of earliest purchases or products are entered into the inventory, and valued at the cost of those purchases and productions. This method can be applied to all stocks whose costs can be ascribed to next year, since they can be made up for by future profits, think of wines in the «selections» and «reserves».
Therefore, stocks shall include: goods for sale in corporate operations,

goods entering the production to be processed and however intended to be sold, materials composing the product and goods repurchases for resale.

«Periodic» LIFO is a variation of LIFO referred to regular lapses of time (usually each year). Therefore, the following periods are taken into consideration:

- first year of application, since the first year LIFO is implemented, initial stocks can be valued at their yearly weighted average cost or at continuous LIFO and that quantity becomes the value of initial stocks;
- next years, as in the next implementations, the number of stocks at the end of the year are compared to the same figures of the previous year. There are several possibilities now: 1) final stocks are the same as initial stocks and, accordingly, the same values as the previous year are kept; 2) the quantity at the end of the year exceeds the initial quantity; 3) until the reaching of the same quantity at the beginning of the year, the value is calculated with the cost at that date; 4) the increase in quantities is valued at the weighted average cost of purchases made in the year, or at the cost of the first purchases in the period; by so doing, each increase at the end of the year is a LIFO «period» step useful for evaluation; 5) quantity at the end of the year is lower than the initial, so the quantity at the end of the year is valued applying costs and quantities of each more distant LIFO class, included in the stocks at the start of the year.

Therefore, by assigning the latest unit values to quantity decreases in stocks, the LIFO method leads to evaluate stocks at eldest prices. In case of raising (or decreasing) prices, this causes a certain devaluation (or overvaluation) of stocks compared to the standard of the weighted average cost. Pursuant to art. 53 of the Italian TUIR, «LIFO on yearly basis», can be implemented to establish the taxable corporate income, especially in the assessment of stocks of goods.

For what concerns the management of procurement, and thus, its stages and policies, any company will usually select reliable suppliers, ensuring quality products and services and supplying products with an excellent value for money. Any company will normally avoid to rely upon only one supplier, in order to prevent from the negative impacts of the risk of no/zero procurement due to unforeseeable causes.

5. - Concluding remarks.

Accounting practices and supply chain management are linked altogether in this manuscript. After an introductive overview of the global wine industry, we have described the main primary and secondary activities which compose the value chain in the wine industry, then explaining how to build up an effective cost accounting architecture disclosing stock management main accounting issues. We underlined that different activities and processes can be spanned through multiple enterprise along the chain, and that integrated supply chain management affects more than costs; so that the application of a value-based approach provides a better evaluation of value drivers that affect overall revenues, cost-of-goods sold, expenses and assets (Rappaport, 1987). Activity-based costing provides a financial and performance view of the processes and activities comprising the supply chain (Pohlen, 2005). In the wine business firms typically interact with many others, dealing in multiple supply chains with numerous suppliers and customers, so that internal measures are not sufficient to reflect the real complexity of the broader value chain.

Recognizing the potential benefits of an effective accounting architecture adequately crafted to sustain supply chain integration, in the future we will see more collaboration in wine supply chains, to work on improvements in both efficiency and effectiveness in wine distribution (Flint et al., 2016). Innovations in supply chain design and management will enable markets to be reached at costs not seen before. Wineries will work with partners taking advantage of recycling and reverse logistics. Moreover, partnership will become better in information and data sharing to advance value chain accounting techniques.

Unfortunately, around these topics very few best practices can actually be found in this industry, mainly famous for other managerial strengths. Despite this and other contributions have covered important accounting and supply chain issues, practitioners still need more wine industry related researches on the following lines of investigation: supply chain metrics linking performance with shareholder value; cost accounting and activity-based management; balance scorecard; stock and management issues; and dynamics and trends of supply chain innovation. Although we hope that this article can represent then a new begin

toward those directions, the above-mentioned topics seem to deserve more attention from the academic community in the near future.

References

A. Amato, *La gestione finanziaria delle imprese vitivinicole: valutazione degli investimenti e creazione di valore*, Torino, 2013;
R.N. Anthony, *Planning and control systems: a framework for analysis*, Boston, Division of Research Harvard Business School, 1965;
J. Blake - O. Amat - S. Moya, *The drive for quality - The impact on accounting in the wine industry*, in *Journal of Wine Research*, 9, n. 2, 1998, 75-85;
A. Consorti - L. D'amico - M. Sargiacomo, *Accounting and Management in the Pasta Industry: the De Cecco Case (1886-1955)*, in L. D'amico - R. Di Pietra - M. Sargiacomo, *Accounting and Food: Some Italian Experiences*, London, Routledge, 2016, 42-68;
R. Couto Viana - L. Lima Rodrigues, *A special accounting treatment for regulated industries? The case of the Port wine Industry*, in *Journal of Wine Research*, 17, n. 1, 2006, 11-34;
A. Cribari, *Some remarks on a cost accounting system for medium sized wineries*, in *American Journal of Enology and Viticulture*, 4, n. 1, 1953, 183-185;
J.P. Dal Poggetto, *A Practical Guide to Winery Cost Accounting*, California, Touche Ross, 1985;
L. D'amico - R. Di Pietra - M. Sargiacomo, *Accounting and Food: Some Italian Experiences*, London, Routledge, 2016;
D.J. Flint - P. Signori - S.L. Golicic, *Contemporary Wine Marketing and Supply Chain Management*, New York, Palgrave Macmillan, 2016;
J.I. Gonzales-Gomez - S. Morini, *An Activity-Based Costing of Wine*, in *Journal of Wine Research*, 17, n. 3, 2006, 195-203;
M. Hussain - S. Cholette - R. Castaldi, *Determinants of wine consumption of US consumers: an econometric analysis*, in *International Journal of Wine Business Research*, 19, n. 1, 2007, 49-62;
R. Juchau, *Australian wine companies: asset reporting practices*, in *Australian Accountant*, 66, n. 2, 1996, 32-39;
J.Y. Lee - B.G. Jacobs, *Kunde Estate Winery. How process and activity-based cost analysis meets the needs of a small manufacturer*, in *CMA Magazine*, 67, n. 3, 1993, 15-19;

G.A. Maxwell, *Winery Accounting and Cost Control*, New York, Prentice Hall, 1946;
OIV, Statistical Report on World Vitiviniculture, 2018;
U.R. Orth - L. Lockshin - F. D'hauteville, *The global wine business as a research field*, in *International Journal of Wine Business Research*, 19, n. 1, 2007, 5-13;
T. Pohlen, *Supply chain metrics: linking performance with Shareholder value*, CSCMP Explores, 2 (Spring/Summer), 2005;
M.E. Porter, *Competitive advantage: creating and sustaining superior performance*, New York, Free Press, 1985;
M.E. Porter, *From Competitive Advantage to Corporate Advantage*, in *Harvard Business Review*, 1987;
M.E. Porter, *The five competitive forces that shape strategy*, in *Harvard Business Review*, 86, n. 1, 2008, 78-93;
M. Quinn, *Stability and change in management accounting over time - A century or so of evidence from Guinness*, in *Management Accounting Research*, 25, 2014, 76-92;
A. Rappaport, *Linking Competitive Strategy and shareholder value analysis*, in *The Journal of Business Strategy*, 7, n. 4, 1987, 58-67;
M. Sargiacomo, *Accounting and Management Agribusiness Industry*, London, McGraw-Hill, 2016;
P. Signori - D.J. Flint - S.L. Golicic, *Constrained sustainability innovation: insights from an inductive study of the global wine industry*, in D. Vrontis - Y. Weber - E. Tsoukatos, *8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business on Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment* (1558-1572), EuroMed Press, 2015;
F.M. Spano, *L'economia delle imprese vitivinicole*, Milano, 2010;
G. Wittwer - K. Anderson, *Accounting for Growth in the Australian Wine Industry, 1987 to 2003*, in *Australian Economic Review*, 34, n. 2, 2001, 179-189;
---*Scheda di settore della Filiera Vitivinicola (21/10/2015)*, Retrieved from *www.ismea.it*, 2015;
---*World statistics: World wine consumption and production by country*, Wine Institute, Retrieved from *www.wineinstitute.org*, 2015;
---*Oiv Statistical Report on World Vitiviniculture*, Organization Internationale de la Vigne et du Vin, Retrieved from *www.oiv.int*, 2018.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2019

Unione europea ..... **€ 80,00**
Paesi extra Unione europea ..... **€ 112,00**
Prezzo di un singolo numero ..... **€ 27,00**
(Extra U.E. € 38,00)

Le annate arretrate a fascicoli, dal 2017, sono disponibili fino ad esaurimento scorte

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 2016

U.E. ..... € 70,00*
*IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.
La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.
In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.
Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:
- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.
Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:
- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- **a ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.** a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.
Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.
Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direzione e redazione presso la Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma
Tel. 06-4682530 - 06-4828866 - Fax 06-4828865
E-mail: direzione.da@osservatorioagromafie.it - redazione.da@osservatorioagromafie.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 116 del 18 aprile 2016
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)
Pubblicità inferiore al 45%

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Giorgio Ortona
Terra, 2010
Olio su tavola, cm 40 x 32

Nel corso della storia l'uomo ha perso di vista la terra, di cui ormai si accorge soltanto nelle gite domenicali o nei periodi di vacanza in montagna o al mare, avvalendosi di tutte le comodità di cui ha imparato a disporre.
Già sul finire del Settecento l'occhio acuto di Kant non la vedeva più, ed egli poteva così teorizzare l'idea del sublime, del sentimento che ci avvince davanti allo spettacolo della smisurata natura: che ci sta davanti e di cui non ci accorgiamo più come spazio che ci circonda, e tempo immemorabile in cui siamo immersi.
All'uomo contemporaneo è oggi possibile immaginare di nuovo la natura con uno sguardo meravigliato, secca e polverosa, su Marte, mentre la dimentica vivendoci sopra, poggiato sul sottile strato della città.
Invece il legame profondo che stringe l'uomo alla terra era chiarissimo al pensiero degli inizi. Un universale mitologico è che l'uomo fu creato con la terra bagnata dall'acqua. Così capita ad Adamo nei racconti della *Genesi*. Dice Menelao nell'*Iliade* «Ma terra ed acqua vorrei che tutti voi diventaste», vorrei che vi disfaceste nelle materie da cui foste originati e di cui siete composti. Allo stesso modo, nelle *Opere e giorni* di Esiodo, per ordine di Zeus, Efesto modella in forma di essere umano terra ed acqua, facendo la donna. Una volta vivificato - con il soffio divino nella *Genesi*, con «voce/e forza» nelle *Opere* - questo manufatto diventa essere umano.
L'uomo reca in sé il minerale. Non dovrebbe dimenticare la natura e in essa non dovrebbe trascurare l'umile terra in cui dopo la morte si disfano i corpi. In quella insistita dimenticanza non potrebbe infine che perdersi, fallendo l'incontro con se stesso. Se dimenticasse irrecuperabilmente non riuscirebbe, come spesso capita, a comprendersi nella malattia e nella morte; e dunque nemmeno nella vita.
Benvenuta quindi la pittura di Giorgio Ortona, che in questo piccolo quadro si concentra sulla terra smossa dall'azione e dal lavoro dell'uomo, coperta di piccole pozzanghere ed attraversata dalle ruote di camion, scavatrici e trattori come un tempo lo fu dalle ruote di legno del carro e dal dente dell'aratro.
Nel quadro gli occhi affondano nell'umile terra così come stanno per affondarvi i nostri passi mentre ci avventuriamo nel fango alla ricerca della nostra antica essenza.

(fdm)

21101221